



Assemblea

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

**ALLEGATI**

**ASSEMBLEA**

336<sup>a</sup> seduta pubblica

martedì 15 giugno 2021

Presidenza del vice presidente Taverna,  
indi del vice presidente Calderoli

**INDICE GENERALE**

<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i> .....	5
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) ....</i>	39
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo).....</i>	123

## INDICE

## RESOCONTO STENOGRAFICO

## SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE.....5

## ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL MEDITERRANEO

Elezione del Presidente.....5

## DISEGNI DI LEGGE

## Discussione:

**(2271) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):**

PRESIDENTE...6, 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

PARRINI, *relatore* .....6, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27VESCOVI (*L-SP-PSd'Az*).....8IORI (*PD*) .....8GRANATO (*Misto*) .....11PAGANO (*FIBP-UDC*).....12, 21FAGGI (*L-SP-PSd'Az*).....14MAUTONE (*M5S*).....17NUGNES (*Misto*) .....19, 25, 29SILERI, *sottosegretario di Stato per la salute*...20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29GALLONE (*FIBP-UDC*).....24, 25, 28MANTOVANI (*M5S*) .....25DELL'OLIO (*M5S*) .....28VITALI (*FIBP-UDC*) .....28

## SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE.....29

## CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

PRESIDENTE.....30, 34

RAUTI (*FdI*) .....33

## INTERVENTI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

LUNESU (*L-SP-PSd'Az*) .....35MAUTONE (*M5S*).....36CASINI (*Aut (SVP-PATT, UV)*).....36MATRISCIANO (*M5S*).....37

## ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 2021 .....38

## ALLEGATO A

## DISEGNO DI LEGGE N. 2271

Articolo 1 del disegno di legge di conversione e Allegato recante le modificazioni apportate al decreto-legge .....39

Articolo 1 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati ..... 57

Emendamenti..... 57

Articolo 2 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati ..... 59

Emendamenti..... 60

Articoli 2-bis, 2-ter, 2-quater e 3 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati..... 61

Emendamento..... 63

Articolo 3-bis del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati ... 64

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3-bis..... 64

Articolo 4 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati ..... 65

Emendamento..... 66

Articolo 4-bis del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati ... 66

Emendamenti..... 67

Articolo 5 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati ..... 67

Emendamenti..... 69

Articoli 5-bis e 6 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati 70

Emendamenti..... 71

Articolo 6-bis del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati ... 72

Emendamento..... 72

Articolo 7 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati ..... 72

Emendamenti..... 73

Articolo 8 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati ..... 73

Emendamento..... 74

Articolo 8-bis del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati ... 74

Emendamenti e ordine del giorno..... 74

Articolo 8-ter del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati ..... 77

Emendamenti e ordine del giorno..... 78

Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 8-ter..... 80

Articolo 9 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati ..... 81

Emendamenti e ordini del giorno..... 84

Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 9..... 92

Articoli 10, 10-*bis* e 11 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati..... 93

Emendamenti e ordini del giorno..... 96

Articolo 11-*bis*, 11-*ter* e 11-*quater* del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati..... 104

Ordini del giorno ..... 106

Articoli 11-*quinquies* e 11-*sexies* del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati..... 114

Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 11-*sexies* ..... 116

Articoli 11-*septies* a 11-*duodecies* del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati..... 116

Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 11-*duodecies* ..... 118

Articoli da 11-*terdecies* a 11-*sexiesdecies* del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati..... 118

Emendamento ..... 119

Articoli da 11-*septiesdecies* a 13-*bis* del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati..... 120

Articolo 14 del decreto-legge ..... 122

#### ALLEGATO B

#### PARERI

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2271 e sui relativi emendamenti ..... 123

**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**..... 124

**CONGEDI E MISSIONI** ..... 139

**COMMISSIONI PERMANENTI**

Approvazione di documenti ..... 139

#### COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Ufficio di Presidenza..... 139

#### COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI

Variazioni nella composizione ..... 139

#### REGOLAMENTO DEL SENATO

Proposte di modificazione ..... 140

#### DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati ..... 140

Annunzio di presentazione ..... 140

Assegnazione..... 141

#### GOVERNO

Trasmissione di atti e documenti ..... 142

Trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento..... 144

#### ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA

Variazioni nella composizione della delegazione parlamentare italiana ..... 144

#### ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELLA NATO

Variazioni nella composizione della delegazione parlamentare italiana ..... 145

#### ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'INIZIATIVA CENTRO EUROPEA (INCE)

Variazioni nella composizione della Delegazione parlamentare italiana ..... 145

#### MOZIONI E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme a mozioni..... 145

Mozioni ..... 145

Interrogazioni ..... 146

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento ..... 162

Interrogazioni da svolgere in Commissione ..... 185

*AVVISO DI RETTIFICA* ..... 187

## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del vice presidente TAVERNA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,31*).  
Si dia lettura del processo verbale.

MARGIOTTA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 10 giugno.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

### Assemblea parlamentare del Mediterraneo, elezione del Presidente

PRESIDENTE. Comunico che, in data 4 giugno 2021, l'onorevole Gennaro Migliore, componente della delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Mediterraneo, è stato eletto Presidente dell'Assemblea stessa.

All'onorevole Migliore vanno le più vive congratulazioni, unitamente al sentito augurio di buon lavoro.

### Discussione del disegno di legge:

*(2271) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività*

***economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 16,35)***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2271.

Il relatore, senatore Parrini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PARRINI, *relatore*. Signor Presidente, il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, prevede una serie di misure dirette a disciplinare l'allentamento delle limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale e la progressiva riapertura delle diverse attività soggette a limitazioni o a chiusura durante il periodo di maggior diffusione dei contagi da Covid-19.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è confluito nel testo originario del provvedimento il contenuto di due decreti-legge, il decreto-legge n. 56 del 2021 e il decreto-legge n. 65 del 2021, dei quali l'articolo 1 del disegno di legge di conversione dispone l'abrogazione con salvezza degli effetti già prodotti.

Il provvedimento, a seguito di numerosi interventi emendativi della Camera, si compone di 44 articoli e un allegato.

L'articolo 1 riguarda la rimodulazione e il graduale allentamento delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica.

L'articolo 2 detta alcune disposizioni in tema di spostamenti.

L'articolo 2-*bis*, introdotto durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, detta disposizioni sulla disciplina degli accessi alle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

L'articolo 2-*ter* impegna il Ministero ad adottare un protocollo uniforme sul territorio nazionale che assicuri il mantenimento delle comunicazioni tra operatori e familiari, lo svolgimento delle visite da parte dei familiari ovvero l'adozione di strumenti alternativi alla visita in presenza, l'individuazione di ambienti dedicati, adibiti all'accesso di almeno un familiare.

L'articolo 2-*quater* prevede che alle persone ospitate presso determinate strutture socio-sanitarie residenziali, munite delle certificazioni verdi Covid-19, siano consentite uscite temporanee.

L'articolo 3 reca disposizioni per lo svolgimento delle attività nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam).

L'articolo 3-*bis* disciplina la possibilità di tenere anche in presenza i corsi di formazione pubblici e privati nei territori in zona gialla.

L'articolo 4 consente, a partire dal 26 aprile 2021, nei territori in zona gialla, i servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti.

Il nuovo articolo 4-*bis* dispone che in zona gialla possano svolgersi, anche nei festivi e prefestivi, le attività degli esercizi commerciali presenti

all'interno di mercati e centri commerciali, gallerie, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili.

L'articolo 5 detta disposizioni sullo svolgimento, in zona gialla, degli spettacoli aperti al pubblico e degli eventi sportivi.

Il nuovo articolo 5-*bis* conferma, in zona gialla, l'apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.

L'articolo 6 detta disposizioni per la ripresa in zona gialla dell'attività sportiva.

L'articolo 6-*bis* dispone la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici a partire dal 22 maggio.

L'articolo 7 disciplina lo svolgimento in presenza, in zona gialla, di fiere dal 15 giugno e di convegni e congressi dal 1° luglio.

L'articolo 8 prevede la riapertura in zona gialla delle attività dei centri termali e dei parchi tematici e di divertimento.

L'articolo 8-*bis* prevede la ripresa delle attività dei centri culturali, dei centri sociali e ricreativi e circoli associativi del terzo settore e la ripresa, in zona gialla, delle feste.

Il nuovo articolo 8-*ter* consente, in zona gialla, l'attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.

L'articolo 9 disciplina l'istituto delle certificazioni verdi Covid-19.

L'articolo 10 coordina i termini che consentono di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza ai sensi dei decreti-legge nn. 19 e 33 del 2020 con il nuovo termine del 31 luglio 2021.

Il nuovo articolo 10-*bis* modifica la procedura di adozione e aggiornamento dei protocolli e delle linee guida per prevenire o ridurre il rischio di contagio nelle attività economiche, produttive e sociali.

L'articolo 11 proroga fino al 31 luglio il termine delle disposizioni legislative riportate nell'elenco allegato al decreto-legge a parte alcune eccezioni espressamente indicate.

I nuovi articoli da 11-*bis* a 11-*duodecies* recano una serie di proroghe di diversi termini legislativi, tra le quali si segnalano in particolare la proroga al 31 dicembre 2021 del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, quella al 30 settembre 2021 del termine di validità dei documenti di riconoscimento d'identità con scadenza 31 gennaio 2020; la proroga al 31 luglio 2021 della validità di permessi di soggiorno di cittadini di Paesi terzi, nonché di altri titoli e documenti in materia di immigrazione in scadenza sino alla medesima data.

L'articolo 12 chiarisce le modalità per il calcolo dell'anticipazione sull'indennizzo alle imprese di trasporto aereo passeggeri che operino collegamenti di servizio pubblico.

Il nuovo articolo 12-*bis* norma lo svolgimento delle prove selettive di abilitazione alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori, in modo che siano sempre consentite.

Il nuovo articolo 12-*ter* consente ai Comuni di procedere all'individuazione dei soggetti beneficiari del cosiddetto *voucher* taxi anche in deroga alle norme sui principi contabili di cui al testo unico degli enti locali.

L'articolo 13 reca la disciplina sanzionatoria.

L'articolo 13-*bis* reca la clausola di salvaguardia per le autonomie speciali.

L'articolo 14 dispone sull'entrata in vigore del decreto-legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Vescovi. Ne ha facoltà.

VESCOVI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, sono molto contento di parlare di questo decreto sulla ripresa - fortunatamente - delle attività economiche. È importante tornare a parlare di ripresa e di visione. Siamo passati da un periodo, durante la pandemia, in cui questo Paese è stato gestito dal famoso Governo Conte-*bis*, quando tutte queste libertà che abbiamo appena elencato sono state interrotte con un semplice atto amministrativo, che però ha bloccato un Paese. Abbiamo anche letto - vero o falso che sia - che addirittura c'era un'ideologia volta a bloccare le attività e questo mi ha fatto veramente paura. Siamo passati dalle conferenze stampa alla discussione in Aula dei provvedimenti. Dalle riunioni a Villa Doria Pamphili, siamo tornati a parlare qui in Parlamento - per fortuna, dico io - anche grazie alla decisione della Lega di entrare a far parte di questo Governo del presidente Draghi, per dare il proprio contributo in termini di pragmaticità, efficienza, offrendo la propria visione, al fine di dare un'impostazione completamente diversa da quella del Conte-*bis*.

Oggi parliamo di riaperture, di riuscire a scoprire la verità su quanto accaduto. Siamo passati - per fortuna - dalla gestione commissariale di Arcuri all'operato del generale Figliuolo, ma andremo a vedere la verità. Siamo passati da una situazione di chiusura di tutto, anche delle scuole, perché mancava una visione. Noi abbiamo fatto la scelta di entrare a far parte di questo Governo per apportare il nostro buonsenso, la nostra buona volontà. Ricordo che proprio in quest'Aula alcuni colleghi ci hanno attaccato sulla gestione dell'ospedale di Milano, che oggi è stato il fulcro e ha aiutato la situazione di quella zona. Per fortuna ci siamo anche noi, oggi, in questo Governo, che parla di ripresa delle attività economiche. Ben venga: parliamo solo di ripresa delle attività economiche e speriamo che ci sia comunque il blocco dell'attività dell'immigrazione clandestina, che oggi sta arrivando con forza del nostro Paese. Grazie e buon lavoro a tutti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Iori. Ne ha facoltà.

IORI (*PD*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo i diciotto mesi più difficili della storia recente, possiamo guardare al futuro con maggiore serenità e ottimismo e, se possiamo farlo, è grazie alla prudenza e al rigore con cui è stata affrontata la fase più ardua della pandemia. Il rischio ragionato con cui è stata gestita l'emergenza degli ultimi mesi sta dando i suoi frutti e ne va dato atto a chi, come il Presidente del Consiglio e il Ministro della salute, ha deciso di agire con lungimiranza, in base all'evoluzione del quadro epidemiologico, senza pericolose corse in avanti, per inseguire i sondaggi.



Per noi del Partito Democratico questa è stata una strategia ottima e infatti l'abbiamo sostenuta fin dall'inizio, perché ci ha consentito di riaprire progressivamente le attività, anche in ragione dell'accelerazione della campagna vaccinale, senza correre il rischio di richiudere. Aprire e poi richiudere sarebbe stato infatti un dramma, che avrebbe messo in ginocchio definitivamente il Paese. Non abbiamo ceduto alla facile propaganda e agli *slogan* e credo che questa serietà ci abbia premiato.

In questo senso siamo soddisfatti di aver sostenuto l'azione del *Premier*, l'agenda Draghi, una strategia che ha cercato sempre di tenere saldamente unite la salute e la sicurezza dei cittadini, con il rilancio dell'economia, che infatti mostra chiari e inequivocabili segni di ripresa. Va dato atto anche al grande senso di responsabilità degli italiani e alla fiducia mostrata, se questa ripresa oggi è possibile. (*Brusio*).

Scusi, signor Presidente, non si sente alcunché. (*Richiami del Presidente*). La campagna vaccinale e il rispetto delle regole sono stati elementi decisivi per permettere la riapertura del Paese e il progressivo allentamento della limitazione negli spostamenti. La Camera dei deputati ha inoltre apportato delle utili modifiche in sede di discussione parlamentare e questo è un elemento importante, che tengo a sottolineare, perché la centralità del Parlamento non va mai dimenticata e va anzi valorizzata. (*Applausi*). Con il decreto-legge al nostro esame lo stato di emergenza viene prorogato, con una scansione delle aperture che consente di continuare a gestire la crisi epidemica e, contemporaneamente, di far ripartire le attività economiche, sociali, culturali ed educative. Si tornano ad aprire gradualmente le attività economiche, la ristorazione, le attività sportive, i luoghi di socialità, i centri termali, tutte attività che in questi mesi hanno cercato di tenersi a galla, in qualche modo, grazie ai ristori e ai sostegni precedentemente varati, ma che aspettavano con ansia la riapertura e il ritorno al lavoro.

I ristoratori hanno potuto finalmente riprendere la loro attività, dapprima all'aperto e ora anche negli spazi interni. Penso poi in particolare alla nuova disciplina degli accessi alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, con il protocollo per le relazioni con i familiari dei pazienti affetti da Covid-19, oppure all'introduzione, nelle attività dei servizi educativi, dei corsi di formazione specifici. Si tratta di temi che mi stanno particolarmente a cuore, il primo perché riguarda il difficile mantenimento delle relazioni familiari anche in presenza di contagi o di malattie croniche e il secondo perché concerne la qualità delle relazioni educative.

Voglio però anche ricordare la grande, grandissima importanza dell'apertura al pubblico dei musei e degli istituti di cultura, per esempio limitando la necessità di prenotazione preventiva nei giorni festivi e di sabato. Sappiamo bene quanto abbia sofferto il mondo della cultura e dello spettacolo in questi lunghissimi mesi e quanto abbia bisogno di ripartire e di riaprire.

Stiamo tornando finalmente alla normalità, alla vita, al lavoro, alle relazioni che costituiscono una parte fondamentale delle nostre esistenze e lo stiamo facendo attraverso il rigore e il buonsenso. Bisogna ribadirlo con forza: senza il rischio ragionato, inseguendo invece le sirene del consenso immediato, probabilmente non saremmo qui.

È proprio grazie al rigore e al buonsenso che le nostre ragazze e i nostri ragazzi hanno potuto completare, per esempio, l'anno scolastico in presenza, almeno alla conclusione, dopo mesi di didattica a distanza e di perdita della quotidiana relazione con le compagne e i compagni di classe. Si tratta di una vittoria, perché tutti noi sappiamo la portata del dramma che hanno vissuto molti bambini e adolescenti privati della scuola in presenza, delle relazioni sociali e umane indispensabili per la loro crescita educativa equilibrata.

La crisi sanitaria sulle loro vite è stata come una crepa su una fragile diga, ha aperto uno squarcio che ha sconvolto il mondo delle relazioni e le identità in costruzione. In particolare, gli adolescenti sono stati alle prese con evidenti problemi emotivo-relazionali e sociali caratterizzati da incertezza, ansia, paura, dolore preoccupazione, ma anche disorientamento, apatia, paura del futuro.

Non possiamo ignorare, quindi, la necessaria ripartenza anche in merito a questo fronte delle riaperture. Nel pieno dello sviluppo cognitivo comportamentale, ma anche sociale e pedagogico, in quella complessa fase di passaggio che porta alla vita adulta, molti giovani hanno perso punti di riferimento, rapporti solidi a scuola o in famiglia, legami educativi certi. Un diffuso analfabetismo dei sentimenti, vacillanti tra mille incertezze esistenziali, che spesso non hanno trovato parole per essere dette, ha ulteriormente indebolito il sistema delle regole e, dunque, ha prodotto chiusura su chiusura dentro i mondi virtuali, che tanto male possono fare, se non mediati o se utilizzati in modo non consapevole, acuendo dipendenza e isolamento.

Di queste criticità ci stiamo già cominciando ad occupare tramite alcuni ordini del giorno o risoluzioni già approvati, ma serviranno interventi psicologici e pedagogici sempre più mirati e significativi e, soprattutto, serviranno le aperture.

La medesima attenzione riguarda l'ambito sanitario, per facilitare ad esempio gli spostamenti all'interno dell'Unione europea o contribuire alla ripresa economica anche con il cosiddetto *green pass*, ma, soprattutto, consentire la possibilità di accesso come visitatori ad alcune strutture di ricovero e di assistenza.

Siamo dunque tutti consapevoli che i cittadini hanno bisogno di un ritorno alla mobilità, alle relazioni sociali, alla vita per ciò che è sempre stata. Per questo le istituzioni devono essere molto attente nel comunicare le scelte che si compiono in materia sanitaria, perché non bisogna creare diffidenza o paura, ma accompagnare i cittadini in questa fase complicata per tutti e i nostri concittadini stanno dimostrando di avere una grande responsabilità, fiducia e voglia di ripartire.

Nel frattempo, è importante ricordare che è necessario tenere alta la guardia, perché il nemico non è ancora stato battuto e quindi è indispensabile continuare ad agire, in ragione di un rischio calcolato, che tenga conto di ogni variabile, a partire proprio dal quadro epidemiologico.

In conclusione, dobbiamo marciare insieme uniti. Quello attuale è un Governo di larghissima maggioranza, nato su impulso del nostro autorevole Presidente della Repubblica. È un Governo che deve fronteggiare la peggio-

re crisi, sanitaria, sociale ed economica dal Dopoguerra a oggi. Per questo motivo serve che tutti remino nella stessa direzione.

Siamo convinti che l'agenda del Governo Draghi per la riapertura, la ripartenza e il rilancio del Paese sia quella giusta, allo stato attuale delle conoscenze e delle possibilità, e tenga insieme diritti e doveri. È importante essere consapevoli che siamo di fronte anche a una dimensione che riguarda la nostra democrazia e che possiamo uscire dalla crisi solo tutti insieme. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Granato. Ne ha facoltà.

GRANATO *(Misto)*. Signor Presidente, affrontiamo oggi uno dei tanti decreti Covid. Non è il primo e non sarà certamente l'ultimo. Il provvedimento è in vigore da quasi due mesi e approda in Senato in seconda lettura, pertanto ha scarse probabilità di essere emendato.

Non abbiamo presentato emendamenti ostruzionistici o tali da non poter essere accolti. Abbiamo preferito ragionare nell'ottica di una collaborazione per ottenere il miglior risultato possibile di un prodotto normativo che, comunque, non abbiamo approvato al 100 per cento.

Come componente L'Alternativa C'è abbiamo presentato degli emendamenti in tema di *green pass*. A noi non sembra corretto che chi non può o non vuole vaccinarsi sia svantaggiato rispetto a chi invece ha deciso di farlo. La libertà vaccinale, se tale è, deve essere garantita dallo Stato e ciò può avvenire tramite degli sgravi fiscali, fino ad almeno 1.000 euro a persona, per i *test* rapidi o molecolari, oppure prevedendo la possibilità di *test* rapidi gratuiti.

Questi sono in sostanza gli emendamenti che abbiamo presentato e che si fondano sul principio di pari opportunità riconosciuto dall'articolo 3, comma 2, della Costituzione, ai sensi del quale «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

Riteniamo che questi emendamenti siano molto importanti, perché non è giusto che chi si vaccina possa farlo gratuitamente mentre per chi, invece, decide di non farlo, non siano previste misure che consentano di viaggiare per lavoro, per partecipare a un concorso, per motivi di studio o salute e per qualsiasi altra ragione. Il diritto allo spostamento e alla mobilità è riconosciuto dall'articolo 13 della Dichiarazione universale dei diritti umani e anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. È importante prevedere misure a sostegno di chi non intenda o possa vaccinarsi, visto che chi decide di sottoporsi alla vaccinazione li ottiene gratuitamente.

Il Ministero si è espresso in maniera contraddittoria sulla prescrizione delle somministrazioni di alcune tipologie di vaccini, come per esempio AstraZeneca. Sappiamo tutti che quest'ultimo vaccino è estremamente contestato: inizialmente è stato prescritto a chi aveva meno di sessant'anni. Successivamente, dopo i primi decessi, si è pensato di spostare la fascia di età,

riservandolo a chi aveva più di sessant'anni. Poi, improvvisamente, il generale Figliulo e il CTS hanno deciso che va bene per tutti, e quindi è ricominciata la serie degli effetti collaterali, finanche letali. Finché poi, adesso si è fatta nuovamente marcia indietro riservandolo - di nuovo - a chi ha più di sessant'anni e introducendo per gli altri la seconda dose "eterologa".

A questo punto, visto che probabilmente neanche il Ministero sa che tipo di vaccini consigliare a quale fascia d'età e a quale tipologia di cittadini, e ha dimostrato grande incertezza (e d'altra parte non poteva che essere così, dato che si può dire che questi vaccini sono ancora in fase di sperimentazione), ancora di più ci sembra doveroso prendere atto che hanno diritto ad essere trattati come gli altri tutti i cittadini che decidono di non sottoporsi alla vaccinazione, perché anche questa è una scelta legittima, è una scelta riconosciuta dal nostro ordinamento e quindi deve avvenire con pari opportunità.

Ecco perché L'Alternativa C'è si appella a questo consenso, e quindi a tutti i parlamentari, affinché accolgano i nostri emendamenti che si limitano ad adeguarsi al dettato costituzionale, quello sempre calpestato e vilipeso da quest'Aula, ma anche dallo stesso Governo che impone limitazioni senza offrire alternative che sono nei diritti di tutti i cittadini. Anche l'articolo 16 della nostra Carta costituzionale lo prevede. Ma poi c'è la libertà di associazione e di manifestazione: sono tutte libertà che vengono negate a chi non ha la possibilità o non ha la volontà e l'intenzione di vaccinarsi.

Anche la scelta libera del soggetto che decide di non vaccinarsi, oppure di chi non può farlo, deve quindi essere a carico dello Stato. Ci auguriamo che la nostra richiesta venga accolta. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pagano. Ne ha facoltà.

PAGANO (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, mi è stata concessa la voce, quindi la ringrazio.

Oggi mi trovo a discutere di un decreto-legge da convertire in legge, in questo caso in seconda lettura (avendo il provvedimento già passato il vaglio della Camera dei deputati) che rappresenta un passaggio significativo e decisamente innovativo rispetto ai precedenti decreti - legge qui pervenuti. Ciò per due fondamentali ragioni, due novità. Infatti, con la conversione di questo decreto-legge, a mio giudizio, come ben sa la collega Tiraboschi, innanzi tutto vi è il superamento definitivo dei cosiddetti DPCM. (*Applausi*). Con questo provvedimento, in via definitiva, si superano il malvezzo e la cattiva abitudine introdotti dal Governo Conte-*bis* con provvedimenti individuali, non collegiali, che non passavano neanche al vaglio del Presidente della Repubblica, come sarebbe invece accaduto con i decreti-legge, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione.

Tale pratica certamente depauperava quello che a noi parlamentari interessa, e cioè la centralità del Parlamento, la funzione stessa che noi parlamentari dobbiamo svolgere, l'attività legislativa. Di fatto, noi siamo stati defraudati per troppo tempo, per troppi mesi, con lo spauracchio della pandemia e della necessità di fare in fretta, della facoltà di lavorare secondo gli

strumenti che ci ha conferito la nostra Carta costituzionale, ai sensi dell'articolo 77 della nostra Costituzione. Noi ne siamo stati defraudati.

Ecco, con questo provvedimento, finalmente, soprattutto per merito del presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, finalmente abbiamo riconquistato una funzione fondamentale, anche in materie - e non in una sola - che sembrano secondarie ma che, in questo anno terribile, sono state invece fondamentali. Hanno quindi ripreso vita, in termini di funzione legislativa, la disciplina delle attività scolastiche; l'attività dei servizi di ristorazione; la disciplina degli spettacoli aperti al pubblico e anche degli eventi sportivi; la disciplina delle palestre, delle piscine e degli sport di squadra; la disciplina delle fiere, dei convegni, dei congressi e, infine, dei centri termali e dei parchi tematici. Tutte discipline sottratte alla funzione legislativa e, quindi, al Parlamento, utilizzate in modo monocratico dal precedente Presidente del Consiglio.

Il secondo aspetto che rappresenta - a mio giudizio - forse quello politicamente più significativo - cari colleghi, e soprattutto cari colleghi di Forza Italia - è che, per la prima volta, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Governo da lui retto hanno impresso una decisione politica rispetto al ruolo che gli scienziati, i tecnici e il comitato tecnico scientifico hanno rivestito fino al 16 aprile scorso.

Fino ad allora, sembrava normale dire che non potevamo riaprire oppure che dovevamo chiudere determinati servizi essenziali o determinati esercizi commerciali piuttosto che le attività sportive, le piscine, le palestre e le discoteche perché il comitato tecnico-scientifico lo imponeva. Oppure, sembrava normale dire che dovevamo attendere «fino a» perché il CTS diceva così.

Ebbene, ricorderemo tutti, invece, il momento dal quale diparte questo decreto-legge. Ricorderemo tutti quando il presidente Draghi, in una delle sue rare conferenze stampa - al contrario del Presidente precedente che ce le propinava continuamente, in orari anche talvolta improponibili - affermò che si assumeva un rischio ragionato nell'affrontare le riaperture anche prima di quanto affermavano alcuni cosiddetti virologi che imperversavano nelle televisioni nazionali. (*Applausi*).

Questo va detto, perché è stata la prima volta in cui - a mio giudizio - da quando è iniziata la pandemia, si è verificato il cosiddetto vero e proprio cambio di passo. Allora, finalmente, il Governo Draghi ha preso una decisione politica assumendosene tutte le responsabilità conseguenti, hanno dato ragione. I giorni successivi hanno dato ragione quella decisione dalla quale poi sono discesi questi decreti-legge accordati. Quel giorno c'è stata la possibilità di affermare che si era finalmente voltata pagina (*Applausi*) e si era finalmente di fronte a un Governo con un Presidente del Consiglio che non pensava semplicemente a farsi bello dinanzi alle televisioni; che pensava non a un *post* o a un *tweet*, bensì all'interesse degli italiani, restituendo loro non solo la dignità, ma anche quel valore garantito dalla Costituzione e a cui un partito come il nostro, Forza Italia, tiene più di qualunque altro: la libertà (*Applausi*).

Non entro nel dettaglio di tutte le riaperture che alcuni colleghi che mi hanno preceduto hanno ricordato. È tuttavia evidente che soprattutto noi

che esercitiamo la funzione fondamentale della politica nelle istituzioni non possiamo avere la memoria corta, perché sembra che di questi tempi anche in pochi giorni tutti dimentichino quello che è accaduto soltanto ieri o l'altro ieri. Invece noi dobbiamo avere ben chiara l'idea che con il Governo in carica finalmente le cose sono cambiate (*Applausi*). Anche quanto è stato affermato ieri da Mario Draghi, dopo il Vertice del G7 nel Regno Unito, dimostra il cambiamento di passo, la svolta che c'è stata nell'ambito del Governo italiano, quando ha affermato che la Cina è un problema e che bisogna prenderne le distanze. Io ho applaudito e non a caso ho chiesto di sottoscrivere un'interrogazione in tal senso proposta dal nostro collega Andrea Cangini, che giustamente ricorda con un atto di sindacato ispettivo cosa bisogna fare anche in merito ai diritti civili regolarmente violati quotidianamente in quel grande Paese. Lo dico perché è stato Mario Draghi ad affermarlo e vi dico con molta franchezza che io e tutta Forza Italia siamo orgogliosi di avere finalmente un Capo del Governo che si assume certe responsabilità anche rispetto a temi scottanti della politica internazionale (*Applausi*). Non ci imbarazza dire esattamente come stanno le cose.

Concludo citando alcune parole della collega Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia molto brava, la quale alla Camera dei deputati ha ricordato che, con il decreto-legge in esame, molte cose sono mutate in positivo e che la libertà è un valore costituzionalmente garantito insieme ad altri valori importanti, come il lavoro e la libera iniziativa. Grazie al decreto-legge in esame, che anticipa le riaperture rispetto alle date previste, siamo riusciti ad ottenere un importante risultato e a garantire le attività in tutta sicurezza, adottando tutti quei protocolli che consentono di tutelare anche quell'altro bene importante garantito dalla Costituzione, e cioè la salute. Ho voluto ricordare le parole della collega, perché ritengo abbia detto esattamente quel che andava affermato nei confronti di un provvedimento del genere.

Io vi ringrazio e ringrazio ancora Forza Italia che ha avuto il coraggio e la forza di sostenere Mario Draghi come Presidente del Consiglio dei ministri. Ha fatto molto bene! (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Faggi. Ne ha facoltà.

FAGGI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi, nei pochi minuti che mi sono stati concessi cercherò anch'io di fare un po' di sintesi in merito al provvedimento in esame, che rappresenta in parte la chiusura di una serie di provvedimenti messi in atto dal momento in cui il nostro cielo si è oscurato. Forse era dal Dopoguerra che non avevamo un periodo così difficile e terribile come quello che stiamo vivendo. Nessuno di noi ha vissuto in prima persona l'epoca della guerra: ne ha sentito parlare dai suoi nonni, dai suoi parenti, ma nessuno l'ha potuta vivere. Invece, noi ci siamo trovati in una situazione terribile. (*Brusio*).

Capisco che non frega un tubo a nessuno perché tutti chiacchierano e io posso dire di tutto. Neanche la Presidente ascolta. Adesso dico una parolaccia, tanto se ne fregano tutti. Mi fa piacere. (*Applausi*). Posso dire ciò che voglio in quest'Aula, tanto non mi caga nessuno. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Senatrice, con tutto il rispetto, io la ascolto e devo anche richiamarla a un linguaggio consono all'Assemblea.

FAGGI (*L-SP-PSd'Az*). Uno dice una parola un po' forte e improvvisamente l'orecchio teso verso il telefono o altro è richiamato all'attenzione e si desta scalpore. Quando, invece, uno parla di pandemia, di morti, nessuno ti ascolta.

PRESIDENTE. Senatrice, si rivolga alla Presidenza e stia sicura che la Presidenza la ascolta.

FAGGI (*L-SP-PSd'Az*). Stava chiacchierando anche lei, Presidente.

PRESIDENTE. No, ma le permetto di andare avanti senza usare un certo linguaggio.

FAGGI (*L-SP-PSd'Az*). Lo modero se mi si ascolta.

PRESIDENTE. Senatrice, è una sua scelta intervenire in Aula e lo si fa usando un dato tipo di linguaggio. La sto ascoltando; lo stavo facendo anche prima e sono costretta a richiamarla. Prego, vada avanti.

FAGGI (*L-SP-PSd'Az*). Benissimo, continuo a parlare di questo provvedimento che chiude un elenco di altri provvedimenti che ci hanno messo nella condizione, purtroppo, di far emergere non solo delle difficoltà sotto il profilo sanitario sul come affrontare una malattia sconosciuta. Questo ci è capitato: ci sono stati molti morti e molti medici morti. Abbiamo dovuto rincorrere all'inverosimile con ogni mezzo e tante volte i mezzi sono stati inefficaci.

Ci siamo trovati - ripeto - dal Dopoguerra in una condizione cui non eravamo preparati, soprattutto perché, se da una bomba, bene o male, pur nel disastro causato dalle guerre e dalle violenze perpetrate, ci si poteva nascondere, quello attuale è un nemico non solo mortale, ma anche invisibile. È stata presa una serie di accorgimenti malamente a tentoni nei primi momenti. E poi, come per tutte le malattie così improvvise e particolari dalla portata pandemica, e quindi internazionale, dove bollettini quotidiani spaventosi informavano del numero dei morti e delle persone ricoverate in rianimazione, ci siamo trovati a dover prendere delle decisioni sotto il profilo non solo sanitario, ma anche sociale, economico e lavorativo.

Il provvedimento di oggi dà una sorta di spiraglio: dice che la malattia è sotto controllo e, nel frattempo, gradatamente si possono riaprire le attività. Non tocca, però, il punto fondamentale di come si riapre. Ci sono state diverse colorazioni a seconda della gravità della situazione regionale e locale della malattia, ma nelle riaperture non si tiene in considerazione una situazione diversa che, per forza di cose, avrà degli strascichi, non solo per il fatto di non avere più denaro per essere rimasti fermi. È vero che sono stati immessi 200 miliardi attraverso diversi scostamenti, ma alla fine della fiera

non hanno dato in molte occasioni ciò che sinceramente al di fuori ci chiedevano. Tanti hanno perso il lavoro; tanti hanno chiuso le proprie botteghe, aziende, i propri ristoranti, bar, le proprie attività. Tanti hanno smesso di andare a scuola perché c'è stato un cambiamento radicale che forse viene portato troppo poco all'attenzione.

Ci sono tante proroghe nel provvedimento. Ce ne sono state tante. Io - ad esempio - faccio riferimento alle proroghe delle cartelle esattoriali. Se non lavoro per un anno, se la mia attività rimane ferma e mi dicono di non pagare la cartella per sei mesi, o di pagarla sei mesi dopo: se non introito niente, non riuscirò mai a pagarla. Spostare di altri sei mesi il momento del pagamento non cambia la situazione.

Forse sarebbe stata necessaria, sotto il profilo non solo sanitario ma anche economico, un'inversione di tendenza veramente innovativa. Ben venga adesso questo Governo che sta cercando di apportare modifiche, ma non basta solo la proroga e non si può soltanto chiudere la gente in casa. Bisognava avere il coraggio di dire: «State in casa vostra, i debiti li paghiamo e non dovrete preoccuparvi tra sei mesi di andare all'Agenzia a pagare, visto che non avete guadagnato. Ci accolliamo noi i debiti e, quando vi riprenderete la vostra vita, come si sta cercando di fare adesso, forse non avrete l'angoscia di dire che non portate più la mascherina, ma avete l'Agenzia delle entrate che verrà a pignorarvi la roba».

Forse sarebbe stato necessario un atto più forte, un atto di coraggio. Va bene che riaprono i bar e i ristoranti e si può di nuovo andare a scuola, ma mancano comunque i soldi, perché nel frattempo il debito che si è accumulato resta lì, e gli italiani avranno comunque da rapportarsi con questa situazione. Il virus è sempre lì. Non sono un medico, non sono uno scienziato, ma ho raccolto informazioni di diversi tipi: forse avrebbero dovuto essere più attenti nel dire questo sì, questo no, perché ogni giorno ce n'era una. Posso però comprendere che la scienza abbia un limite, perché anche gli scienziati sono umani e, come tali, hanno dei limiti: se Dio ci avesse voluto immortali oppure onniscienti, non saremmo neanche in quest'Aula, perché faremmo tutto da soli e non avremmo bisogno di stare delle ore a discutere anche sulle piccole virgole. Il virus è lì e vedremo che fine farà e che cosa sarà di noi.

Quello che invece ci interessa, d'ora in poi, visto che in quest'Aula cerchiamo di essere costruttivi nell'ambito di una maggioranza allargata molto particolare - come la collega ha giustamente ricordato - è provare a non andare tutte le volte in tensione e vedere se un emendamento è della Lega o di Forza Italia, del PD, di Italia Viva o dei 5 Stelle. Magari sarebbe opportuno pensare che tutte le persone che sono fuori di qui hanno veramente necessità di leggere provvedimenti semplici, e non alla costruzione complessa per cui tante volte non capiscono niente e sono messe nella condizione di non sapere neanche come applicare la norma.

Adesso che c'è uno spiraglio di luce e veramente si può tornare un po' a vivere, proviamo magari a pensare di lavorare veramente insieme, con la prerogativa non della spilletta o di applaudire solo il presidente Draghi: dobbiamo invece lodare gli italiani che hanno resistito a una situazione davvero unica che speriamo possa veramente avere una fine. Ma se vogliamo



dare loro un'alba e la possibilità di poter guardare oltre, dobbiamo dare loro gli strumenti per farlo. E gli strumenti non sono né le proroghe né il braccio di ferro su quello che ci serve. Dobbiamo ricordare che l'esperienza che abbiamo vissuto è stata pesante, e che alcuni di noi hanno vissuto sulla propria pelle, me compresa. Questa è una cosa su cui non si scherza e dalla quale si esce diversi e rinnovati. Bisogna essere capaci di ricalibrare anche il ruolo politico rispetto a quello che ci è successo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mautone. Ne ha facoltà.

MAUTONE (*M5S*). Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, membri del Governo, la lotta alla pandemia in questi diciotto mesi è stata improntata, prima dal Governo Conte e successivamente dal Governo Draghi, sulla necessità di modulare le necessarie chiusure, parziali o totali a seconda del momento, e le conseguenti riaperture delle attività commerciali e delle strutture ritenute a forte rischio per possibili contagi in base alla reale situazione epidemiologica e agli indici di diffusione del virus.

Seguire i dati scientifici, senza fughe in avanti rischiose, e l'avanzare della campagna vaccinale ci permettono oggi di essere in una situazione di vantaggio e di speranza. Somministrare il vaccino a fasce sempre maggiori della popolazione, riuscendo a raggiungere un grado di omogeneizzazione sempre più elevato su tutto il territorio nazionale, è la vera chiave di svolta.

Nei momenti in cui si è riusciti a ottenere - pur tra le tante difficoltà e le mille problematiche - un grado di protezione sufficiente, con il conseguente abbassamento drastico degli indici di contagio, è più che mai giusto accelerare, dando finalmente respiro ad attività in notevole sofferenza.

È chiaro che, al di là degli aiuti economici, la prospettiva reale di un futuro delineato e ben definito, con punti fermi da cui partire, su cui programmare le scelte di investimento e da cui indirizzare le opzioni di *marketing*, ivi compresi acquisti di materie prime e di logistica, rappresenta la vera ripartenza per le imprese.

Tutte le misure previste in questo decreto-legge, che abbracciano anche il nostro vivere sociale, il nostro modo di incontrarsi e di vivere i rapporti interpersonali, rappresentano un segnale forte: finalmente la pandemia è controllabile. Stiamo andando avanti nella battaglia contro il virus.

Passano ai nostri occhi - e infondono sicuramente gioia al nostro animo - le immagini dei ristoranti riaperti, dei turisti che ritornano nelle nostre città d'arte e sulle nostre splendide spiagge o dei tifosi che si riappropriano degli stadi fino a pochissimo tempo fa vuoti, così come dei cinema e dei teatri. È importante, però, non far passare il segnale erroneo del «tutti liberi» o dell'«oramai tutto è finito»: sarebbe assolutamente sbagliato perché la gradualità delle riaperture - ripeto giuste e condivise - l'allentamento progressivo delle restrizioni devono e dovranno sempre avvenire nel rispetto delle esigenze di contenimento, nell'applicazione delle misure di protezione individuali e nel controllo rigido e rapido di eventuali nuovi focolai che si potranno verificare ad opera di possibili varianti, quest'ultime sempre in ag-

guato. Abbiamo visto cosa sta accadendo nel Regno Unito. Non bisogna abbassare la guardia.

A tal proposito sarebbe indispensabile garantire dosi vaccinali ai Paesi economicamente più deboli, per una questione non solo etica, ma anche sanitaria, per evitare il pericolo del selezionarsi di possibili varianti, come già successo, d'altronde, che potrebbero diffondersi e - in assenza di una risposta ottimale ai vaccini attualmente disponibili - mettere a rischio il percorso già delineato che ci sta portando realmente fuori dal tunnel.

Il MoVimento 5 Stelle ha chiesto con forza e ripetutamente ai vertici europei l'abolizione temporanea dei brevetti dei vaccini. Il Parlamento europeo ha approvato - grazie ai voti decisivi del MoVimento 5 Stelle - un emendamento alla risoluzione sui vaccini, che chiede alla Commissione europea di sostenere la proposta di sospensione temporanea dei brevetti. Il segnale è chiarissimo: da questa pandemia non ci salveremo da soli.

Dobbiamo imparare una volta per tutte che siamo tutti sulla stessa barca e che atteggiamenti egoistici potrebbero davvero essere una rovina. Non si può permettere che interessi economici di pochi appartenenti alla ristretta cerchia di *big pharma* prevalgano sulla lotta quotidiana per la vita di centinaia di milioni di esseri umani.

Concludo, signor Presidente, con un messaggio di grande speranza, ma, al tempo stesso, di estrema attenzione: riprendiamoci la nostra vita e il nostro futuro, ma avanti adagio. Occorre essere realisti e consequenziali nei provvedimenti, senza demagogia, ma nel solo interesse dei cittadini e a tutela della loro salute psichica e fisica. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

In attesa delle disposizioni della Conferenza dei Capigruppo, ancora in corso, sospendo la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 17,30, è ripresa alle ore 18,03).*

Il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

La Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibili ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento per estraneità di materia rispetto ai contenuti del decreto-legge, gli emendamenti 3-bis.0.1, 3-bis.0.2, 3-bis.0.3, 8-ter.0.1, 11.1 e 11.2.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti agli articoli del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

NUGNES (*Misto*). Signor Presidente, si chiama certificazione verde il *pass* introdotto dal decreto per potersi spostare in entrata e in uscita tra le Regioni, quelle che erano gialle e rosse, anche se adesso ci muoviamo tra quelle gialle e bianche. Diventerà il certificato Covid-19 digitale. Noi, però, dobbiamo essere consapevoli di quanto stiamo facendo, perché l'articolo 3 della Costituzione recita in maniera chiara e inequivocabile: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali». Ancora più importante è il secondo comma, che recita: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli» - non porli - «di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

Quindi, nel momento in cui stiamo ponendo tale questione per consentire di spostarsi tra una Regione e un'altra, tra un Paese europeo e un altro, ma anche per partecipare alle feste e ai banchetti di nozze, stiamo facendo qualcosa che va contro questo articolo. Ed è possibile che, in futuro, sia necessario far ricorso a questo certificato anche per presenziare ad altri eventi, come concerti, ai quali adesso è consentito essere soltanto 1.000 all'aperto e 500 al chiuso, ma anche per andare in discoteca.

Questa certificazione, chiaramente, non è gratuita, o meglio, è gratuita la certificazione, ma non il costo del tampone. Il tampone molecolare, che rimane il *gold standard* per la diagnosi del Covid-19, costa tra i 60 e i 100 euro a seconda delle strutture e delle Regioni. In farmacia invece costa dai 30 ai 40 euro. E questo per andare ad un concerto e per potersi spostare. Ed è un certificato obbligatorio, per il momento anche a due anni; poi forse diventerà obbligatorio dai sei anni.

È stata abolita, invece, la quarantena dai Paesi Schengen e non dagli altri: e non si sa perché. Volendo anche tralasciare le lacune sui dati sensibili, sottolineate dal Garante, e le impennate localistiche di alcuni Governatori, riteniamo sia necessario, per onorare gli obblighi dell'articolo 3, aggiungere all'articolo 9, dopo il comma 11, il seguente 11-*bis*: «I tamponi e gli esami sanitari previsti per il rilascio delle certificazioni verdi, di cui al presente articolo, sono a carico del Servizio sanitario nazionale. Il Ministro della salute con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze individua le modalità attuative del presente comma.». Diversamente creeremo un Paese per pochi, cittadini di serie A e cittadini di serie B, per andare ad una festa di nozze, ad un concerto, a una manifestazione. Quindi, spero che questa Assemblea abbia ascoltato questo appello e voti a favore dell'emendamento in esame.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

PARRINI, *relatore*. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

SILERI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dai senatori La Russa e Totaro.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 1.2 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.3, presentato dai senatori La Russa e Totaro.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

PARRINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

SILERI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dalla senatrice Granato e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.3, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.4, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 3.1 riferito all'articolo 3 del decreto-legge è stato ritirato.

Gli emendamenti 3-*bis*.0.1, 3-*bis*.0.2 e 3-*bis*.0.3 riferiti all'articolo 3-*bis* del decreto-legge sono improponibili.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 4 del decreto-legge su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

PARRINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

SILERI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PAGANO (*FIBP-UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, sottoscrivo l'emendamento 4.1 e lo ritiro.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4-*bis* del decreto-legge, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

PARRINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4-*bis* del decreto-legge.

SILERI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4-*bis*.1, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4-*bis*.2, presentato dai senatori La Russa e Totaro.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

PARRINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

SILERI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.1, presentato dai senatori La Russa e Totaro.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.5, presentato dai senatori La Russa e Totaro.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.2, presentato dai senatori La Russa e Totaro.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.3, presentato dalle senatrici Nugnes e La Mura, identico all'emendamento 5.4, presentato dalla senatrice Granato e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

PARRINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

SILERI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.1, presentato dai senatori La Russa e Totaro.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.2, presentato dai senatori La Russa e Totaro.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.3, presentato dai senatori La Russa e Totaro.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.4, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.5, presentato dai senatori La Russa e Totaro.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 6-*bis* del decreto-legge, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

PARRINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

SILERI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6-*bis*.1, presentato dai senatori La Russa e Totaro.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

PARRINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.1 e 7.2.

SILERI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.1, presentato dalla senatrice Granato e da altri senatori, identico all'emendamento 7.2, presentato dalle senatrici Nugnes e La Mura.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 8 del decreto-legge, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

PARRINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

SILERI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.1, presentato dai senatori La Russa e Totaro.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 8-bis del decreto-legge, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

PARRINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

SILERI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. E sull'ordine del giorno?

SILERI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Per quanto riguarda l'ordine del giorno G8-bis.1, il parere è favorevole a condizione che il dispositivo sia riformulato come segue: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare misure volte a prevedere, compatibilmente con i vincoli di bilancio, contributi diretti o crediti di imposta per sostenere le spese per i Covid-test, le sanificazioni, i dispositivi di protezione individuale per il personale e per i clienti, nel rispetto dei regolamenti in materia e delle norme sul *green pass*, la predisposizione di corridoi turistici mediante accordi tra Stati per garantire vacanze Covid *free*».

PRESIDENTE. Senatrice Gallone, visto che lei è firmataria, accetta la riformulazione?

GALLONE *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, la accettiamo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G8-bis.1 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8-bis.1, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8-bis.2, presentato dalla senatrice Granato e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 8-bis.3, 8-bis.4, 8-bis.5 8-bis.6 sono stati ritirati.



Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8-ter del decreto-legge, che sono stati ritirati e di cui l'emendamento 8-ter.2 è stato trasformato nell'ordine del giorno G8-ter.2, su cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

SILERI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G8-ter.2, a condizione che dopo le parole: «a valutare l'opportunità» siano inserite le seguenti parole: «nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica».

PRESIDENTE. Senatrice Gallone, accetta la proposta di riformulazione?

GALLONE (*FIBP-UDC*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G8-ter.2 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 9, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

PARRINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9 e sull'ordine del giorno G9.1 mi rimetto al Governo.

SILERI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, sugli emendamenti riferiti all'articolo 9 esprimo parere conforme a quello del relatore. Sull'ordine del giorno G9.1 esprimo parere favorevole, a condizione che dopo le parole: «a valutare l'opportunità» siano inserite le seguenti parole: «nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica».

PRESIDENTE. Senatrice Mantovani, accoglie la proposta di riformulazione?

MANTOVANI (*M5S*). Sì, signor Presidente.

NUGNES (*Misto*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (*Misto*). Signor Presidente, alla luce dei pareri negativi espressi, chiedo al Governo se sia possibile trasformare questa intenzione di onorare l'articolo 3 e di non creare discriminazione e sovraccarichi ai cittadini, che non possono accedere a tutte...

PRESIDENTE. Senatrice Nugnes, si riferisce all'emendamento 9.10?

NUGNES (*Misto*). La mia richiesta è capire se è possibile trasformare l'emendamento 9.10, che è di equità, in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla richiesta della senatrice Nugnes.

SILERI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, è evidente che una trasformazione dell'emendamento 9.10 in ordine del giorno richiederebbe una riformulazione e una sospensione dei lavori dell'Assemblea. Così com'è formulato, infatti, non può essere trasformato in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatrice Nugnes, se può presentarci il testo dell'ordine del giorno, lo sottoporro al Governo.

NUGNES (*Misto*). Adesso provvedo, grazie.

PRESIDENTE. Ricordo che anche l'emendamento 9.9 è stato trasformato in ordine del giorno, quindi invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi anche sull'ordine del giorno G9.9.

SILERI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G9.9.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.1, presentato dal senatore Paragone, identico all'emendamento 9.2, presentato dalla senatrice Granato e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

L'emendamento 9.3 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 9.4, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9.4, presentato dalla senatrice Granato e da altri senatori, fino alla parola «gratuità».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 9.5.

Passiamo all'emendamento 9.6, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.6, presentato dalla senatrice Granato e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.7, presentato dai senatori La Russa e Totaro.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.8, presentato dai senatori La Russa e Totaro.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G9.9 non verrà posto ai voti.

Senatrice Nugnes, accantoniamo l'emendamento 9.10 in attesa del testo riformulato.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G9.1 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo all'emendamento 9.0.1, volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 9 del decreto-legge, sul quale la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a preannunciarsi.

PARRINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

SILERI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.1, presentato dal senatore Paragone.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli ordini del giorno riferiti all'articolo 11 del decreto-legge, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a preannunciarsi.

PARRINI, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto al Governo.

SILERI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, per quanto concerne l'ordine del giorno G11.1, il Governo lo accoglie a condizione che, nella premessa all'impegno, siano inserite le seguenti parole: «ferma restando l'autorizzazione all'utilizzo in deroga dei dispositivi di protezione individuale già prodotti prima della cessazione della proroga».

Per quanto riguarda il G11.2, il Governo lo accoglie, così come accoglie il G11-*quater*.1, a condizione che l'impegno sia riformulato come segue: «ad adottare adeguate iniziative volte a tutelare le imprese produttrici italiane interessate dalla nuova normativa europea».

Per quanto concerne l'ordine del giorno G11-*quater*.2, il Governo lo accoglie, previa riformulazione: «a valutare l'opportunità di».

PRESIDENTE. Chiedo ai proponenti dell'ordine del giorno G11.1 se accettano la riformulazione testé proposta dal rappresentante del Governo.

DELL'OLIO (*M5S*). Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G11.1 (testo 2) e G11.2 non verranno posti ai voti.

Passiamo all'esame degli ordini del giorno riferiti all'articolo 11-*quater* del decreto-legge, sul primo dei quali il rappresentante del Governo ha proposto una riformulazione.

PAPATHEU (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, accolgo la riformulazione dell'ordine del giorno G11-*quater*.1.

GALLONE (*FIBP-UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLONE (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere le firme dei senatori Gallone, Caligiuri e Messina Alfredo all'ordine del giorno G11-*quater*.1.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G11-*quater*.1 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Chiedo al proponente dell'ordine del giorno G11-*quater*.2 se accetta la riformulazione avanzata dal rappresentante del Governo.

VITALI (*FIBP-UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, aggiungo la firma all'ordine del giorno G11-*quater*.2 e accetto la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo.

GALLONE (*FIBP-UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLONE (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma e quella della senatrice Toffanin all'ordine del giorno G11-*quater*.2.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G11-*quater*.2 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Riprendiamo l'esame dell'emendamento 9.10, precedentemente accantonato, che la senatrice Nugnes intende trasformare in ordine del giorno.

Senatrice Nugnes, può dare lettura dell'ordine del giorno G9.10.

NUGNES (*Misto*). «Alla luce dell'articolo 3, comma 2, della Costituzione, al fine di non creare discriminazioni tra i cittadini, si impegna il Governo a valutare l'opportunità di delineare appositi stanziamenti, nel primo provvedimento utile, per garantire la gratuità dei test antigenici e/o molecolari volti all'ottenimento della certificazione verde di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, al fine di evitare l'insorgere di limitazioni alla libertà di spostamento e discriminazioni tra i cittadini.».

**Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 18,32)**

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

SILERI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, premesso che quest'ordine del giorno è simile al G9.1 (testo 2) della senatrice Mantovani, esprimo parere favorevole a condizione che, dopo le parole «a valutare l'opportunità», siano inserite le seguenti «nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica».

PRESIDENTE. Senatrice Nugnes, accetta la riformulazione?

NUGNES (*Misto*). Sì, signor Presidente. Le comunico inoltre che la senatrice La Mura chiede di aggiungere la propria firma all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G9.10 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Gli emendamenti 11-*sexies*.0.1, 11-*duodecies*.0.1 e 11-*sexiesdecies* sono stati ritirati.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

**Sui lavori del Senato**

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il calendario dei lavori fino al 2 luglio.

In apertura della seduta di domani, il Presidente ricorderà la figura di Guglielmo Epifani. I Gruppi potranno intervenire per cinque minuti.

Al termine della commemorazione, si passerà alle dichiarazioni di voto e al voto finale del decreto-legge riaperture. La seduta sarà quindi sospesa dalle ore 11,45 alle ore 15,30, su richiesta di due Gruppi parlamentari.

L'ordine del giorno della seduta di domani, a partire dalle ore 15,30, prevede il decreto-legge sul Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e il disegno di legge sulle semplificazioni in materia di procedimenti elettorali, ove conclusi dalle Commissioni.

Il calendario dei lavori della settimana comprende inoltre, ove concluso dalla Commissione in sede redigente, la discussione del documento istitutivo di una Commissione monocamerale d'inchiesta sul contrasto al gioco illegale.

Giovedì 17, alle ore 15, avrà luogo il *question time*, con la presenza dei Ministri per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e della cultura.

Il calendario della prossima settimana prevede, oltre all'eventuale seguito degli argomenti non conclusi, la relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti sull'inquinamento derivante dall'utilizzo dei gessi rossi prodotti a Scarlino.

Mercoledì 23, alle ore 15, il Presidente del Consiglio dei ministri renderà comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 24 e 25 giugno 2021.

Giovedì 24, alle ore 10, il Ministro della difesa svolgerà un'informativa sulla conclusione della missione militare italiana in Afghanistan. Alle ore 15, avrà luogo il *question time*.

La settimana dal 28 giugno al 2 luglio sarà riservata ai lavori delle Commissioni, con particolare riferimento ai decreti-legge su assegno temporaneo, rafforzamento pubbliche amministrazioni e giustizia.

### Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori fino al 2 luglio:

Martedì	15	giugno	h. 16,30	- Disegno di legge n. 2271 - Decreto-legge n. 52, Ripresa attività economiche ( <i>approvato dalla Camera dei deputati</i> ) ( <i>scade il 21 giugno</i> )
Mercoledì	16	"	h. 9,30	
Giovedì	17	"	h. 9,30	- Disegno di legge n. 2207 - Decreto-legge n. 59, Fondo complementare Piano nazionale ripresa e resilienza ( <i>scade il 6 luglio</i> ) - Disegno di legge n. 2129 - Semplificazioni in materia di procedimenti elettorali ( <i>ove concluso dalla Commissione</i> )

				– Doc. XXII, n. 32 - Istituzione Commissione parlamentare d'inchiesta sul contrasto al gioco illegale ( <i>dalla sede redigente</i> ) ( <i>ove concluso dalla Commissione</i> )  – Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento <b>(giovedì 17, ore 15)</b>
--	--	--	--	--

Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2129 (Semplificazioni in materia di procedimenti elettorali) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Martedì	22	giugno	h. 16,30	– Eventuale seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	23	"	h. 9,30	– Doc. XXIII, n. 8 - Relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti sull'inquinamento derivante dall'utilizzo dei gessi rossi prodotti a Scarlino
Giovedì	24	"	h. 10	– Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 24 e 25 giugno 2021 <b>(mercoledì 23, ore 15)</b>  – Informativa del Ministro della difesa sulla conclusione della missione militare italiana in Afghanistan <b>(giovedì 24, ore 10)</b>  – Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento <b>(giovedì 24, ore 15)</b>

**La settimana dal 28 giugno al 2 luglio sarà riservata ai lavori delle Commissioni con particolare riferimento ai decreti-legge nn. 79 e 80 (Assegno temporaneo e Rafforzamento pubbliche amministrazioni e giustizia).**

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2271 (Decreto-legge n. 52, Ripresa attività economiche e sociali)**  
(5 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori		20'
Governo		20'

Votazioni		20'
Gruppi 4 ore, di cui:		
M5S		43'
L-SP-PSd'Az		39'
FIBP-UDC		34'
Misto		32'+5'
PD		29'
FdI		23'+5'
IV-PSI		21'
Aut (SVP-PATT, UV)		18'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2207  
(Decreto-legge n. 59, Fondo complementare  
Piano nazionale ripresa e resilienza)  
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
M5S		54'
L-SP-PSd'Az		49'
FIBP-UDC		43'
Misto		40'+5'
PD		37'
FdI		28'+5'
IV-PSI		27'



Aut (SVP-PATT, UV)		23'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione sulle Comunicazioni  
del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo  
del 24 e 25 giugno 2021  
(3 ore e 30 minuti, escluse dichiarazioni di voto)**

Governo		30'
Gruppi 3 ore, di cui:		
M5S		32'
L-SP-PSd'Az		29'
FIBP-UDC		26'
Misto		24'+5'
PD		22'
FdI		17'+5'
IV-PSI		16'
Aut (SVP-PATT, UV)		14'
Dissenzienti		12'

RAUTI (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAUTI (*FdI*). Signor Presidente, volevo avvertire l'Assemblea che in Conferenza dei Capigruppo Fratelli d'Italia ha votato contro il calendario di domani.

Voglio spiegare le motivazioni per le quali siamo stati costretti a esprimere la nostra contrarietà non sul calendario di questa o della prossima settimana, ma sull'incertezza che circonda il calendario di domani, e ci piace chiamare le cose con il loro nome. Domani sarebbe infatti previsto - e forse sarà esaminato - il provvedimento di conversione del decreto-legge n. 59, sul Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, come ricordato anche da lei, signor Presidente, più noto come fondone. Nella

Conferenza dei Capigruppo ho dovuto ricordare quanto già esposto dal collega Calandrini, che ringrazio, Capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione bilancio. È infatti inaccettabile che si cincischi e che non si sappia se domani l'Assemblea esaminerà o meno questo importante provvedimento.

Sarò più chiara: non ci troviamo in questa situazione per la quantità di emendamenti, che - attenzione - sono circa 166 dei quali - lo sottolineo - soltanto 15 presentati da Fratelli d'Italia, tutti dedicati perlopiù al superbonus, con la volontà di migliorare il provvedimento. La maggioranza, così composta ed eterogenea, non trova una quadra su tutti gli emendamenti che ha presentato a se stessa.

Torniamo al solito punto (*Applausi*): non si può arrivare in Conferenza dei Capigruppo e fare finta di niente, come se ci fosse un'avversità esterna; no, l'avversità è interna alla maggioranza, che allora non trova la quadra sui suoi emendamenti, quelli presentati; sono tre settimane, come ricordava il collega Calandrini in Commissione, che il provvedimento è incardinato e non si va avanti, finché non si arriva al fatto che i tempi naturalmente sono stretti.

È un circolo vizioso, perché è evidente che, se non si lavora sugli emendamenti, succederà ancora una volta che ci verrete a chiedere il voto di fiducia. Vorrei ribadire che tra il Governo Conte e il Governo Draghi andiamo avanti tra procedure d'urgenza, circa 45, e voti di fiducia, circa 13 o 14. Il voto di fiducia è una pietra tombale sui provvedimenti: non consente il dibattito parlamentare, né di migliorare i testi e i provvedimenti, quindi sostanzialmente svuota anche le Aule della loro competenza e della loro vocazione. Cosa succederà, allora? Andremo verso un altro voto di fiducia e quindi, ancora una volta, verso l'impossibilità di confrontarci, vedendo silenziata ogni forma di dibattito.

Non possiamo accettare i vostri atteggiamenti. Anche in Conferenza dei Capigruppo non è stato detto con la dovuta lealtà e correttezza che non c'è un accordo, che non si farà in tempo e che non c'è la volontà politica, perché non c'è la coesione politica in questa maggioranza. Fratelli d'Italia, quindi, ha votato contro questa vostra incertezza e impermanenza e chiede che la Commissione inizi a lavorare sugli emendamenti, che questi vengano analizzati e discussi e che si arrivi in Aula con un testo che è stato lavorato in Commissione e che domani non ci venga a dire, ancora una volta, che non c'è più tempo e che non ci sarà nessuna discussione, ma un voto tombale di fiducia. Non si può più procedere così.

La proposta che quindi chiediamo sia messa ai voti, signor Presidente, è che la Commissione di riferimento e di pertinenza si riunisca e cominci finalmente a lavorare, esaminando questi benedetti 166 emendamenti (che non sono 1.000). Il tempo c'è, manca solo la vostra volontà politica. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatrice Rauti, la proposta che ha fatto di impegnare i lavori della Commissione non è nella disponibilità dell'Assemblea, quindi non è sottoponibile a un voto.

In assenza di altre proposte, resta confermato il calendario dei lavori come stabilito dalla Conferenza.

### **Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

LUNESU (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUNESU (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, si sono verificati 29 casi di femminicidio in Italia soltanto nel 2021: 29 donne sono state sottratte ai propri cari a causa di compagni o mariti aggressivi, che in molti casi non volevano lasciarle andare e che vivessero libere senza di loro.

L'ultimo caso è quello di Alessandra Piga, giovane di venticinque anni, originaria di Maracalagonis, un paese della provincia di Cagliari. A toglierle la vita è stato il suo ex compagno, un ragazzo di origini marocchine, che l'ha uccisa barbaramente sgozzandola, incurante che il figlio e l'amica della vittima fossero in casa. «Dammi l'ultimo abbraccio»: così ha detto Alessandra prima di morire, rivolta al suo ex marito. La donna è stata uccisa al culmine di una lite con un coltello da cucina. Lui, ventinovenne, l'ha uccisa senza pietà. Il delitto è avvenuto a Castelnuovo Magra, in provincia di La Spezia. Sono arrivati i Carabinieri e i Vigili del fuoco, si è fermato il giovane e lo si è arrestato.

L'omicidio di Alessandra ci fa pensare alla terribile vicenda di Saman, la giovane diciottenne pakistana che si è scontrata con la ferocia di una cultura retrograda, che tratta le donne come oggetti, prive del diritto di scelta sulla propria vita. Quanto dobbiamo continuare a tollerare culture maschiliste e ignoranti, procreatrici della terribile violenza di genere?

Per la Lega le donne e la loro sicurezza sono al primo posto. (*Applausi*). È con questa convinzione che è stato approvato il codice rosso, per combattere la violenza, e fare in modo che la giustizia sia celere nel condannare questi abomini. È fondamentale inserire l'aggravante di femminicidio nel codice penale italiano, che già si avvale del codice rosso, un punto di riferimento molto importante nella nostra legislazione.

Inoltre, è necessaria una svolta culturale: è di estrema importanza creare nuove professionalità, figure competenti che guidino le famiglie e i giovani, e avviare campagne di sensibilizzazione nelle scuole e di educazione all'interno dei nuclei familiari. Abbiamo bisogno di finanziare un maggior numero di centri antiviolenza, perché ancora insufficienti. Le donne devono sentirsi protette e libere di vivere come credono, e di denunciare, senza temere ripercussioni (*Applausi*) o peggio, che l'aggressore sia a piede libero dopo pochi mesi di detenzione. È proprio questo fatto che frena e demotiva la vittima, non permettendole di esprimersi: la paura e il terrore che la sua voce non venga ascoltata.

Concludendo, signor Presidente, dobbiamo richiedere pene più severe, iniziando dagli abusi domestici: uomini del genere devono essere terrorizzati soltanto all'idea di sollevare un dito contro una donna e devono marciare in prigione, senza se e senza ma. (*Applausi*).

MAUTONE (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAUTONE (*M5S*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ieri è stata la giornata mondiale dei donatori di sangue. Negli anni abbiamo imparato a riconoscere il valore del dono di sangue, plasma o altri derivati ematici per i pazienti, che grazie a questo gesto di solidarietà possono guarire o, quantomeno, continuare la loro lotta per la vita. Donare sangue è un esempio per i giovani e li educa al rispetto di se stessi, prima ancora che alla generosità verso gli altri, il nostro prossimo cristiano.

Ogni singolo donatore ha una sua scala di valori interiore, ma si riconosce comunque in quelli che animano e spingono gli altri a donare. La donazione dev'essere anonima e ci insegna che non esistono pazienti di serie A o di serie B. Il diritto alla salute è universale: non può esserci il «perché lo fai?» o «per chi lo fai?», dove quel «chi» potrebbe essere ognuno di noi o un nostro familiare. Donando sangue si diventa uniti da un filo rosso, che guida il bellissimo viaggio delle sacche donate, e ci si trova a scoprire o riscoprire i significati dell'azione solidale, in cui si rinnovano e crescono il senso di appartenenza alla collettività, la volontà di inclusione e di coesione sociale e il senso di responsabilità. Sui valori della donazione del sangue, come sui tanti valori profondi e sentiti del nostro popolo, poggiano le fondamenta della democrazia e della vita stessa della nostra Repubblica. Donare il sangue è donare la vita. (*Applausi*).

CASINI (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, vorrei associarmi alle parole del collega, senatore Mautone, sul tema della donazione di sangue. Questa mattina ho fatto il mio dovere, come tanti parlamentari, perché tra le cose che forse non si conoscono c'è il fatto che, presso la Camera dei deputati, da tempo è in corso un'iniziativa che raduna deputati e senatori, cioè Senato della Repubblica e Camera dei deputati. Adesso, fuori, c'è una sede mobile dell'Associazione volontari italiani del sangue (AVIS), con cui i parlamentari e i loro collaboratori possono donare il sangue. Credo sia un gesto molto importante, di solidarietà. C'è bisogno di sangue, in particolare nelle stagioni estive e dopo la vicenda del Covid, e credo che il Parlamento faccia bene non solo a fare un gesto simbolico, che poi è anche effettivo, come la donazione del sangue, ma anche a richiamare le istituzioni e il Governo a una grande campagna di mobilitazione dei cittadini.

I cittadini italiani hanno sensibilità e lo hanno dimostrato sul campo: quando ci sono stati appelli delle autorità pubbliche, si sono riversati a donare il sangue e penso ai mesi drammatici che abbiamo vissuto.

Voglio ringraziare dunque il collega Mautone, associarmi alle sue parole e dire che dobbiamo sempre fare di più - e il Governo deve fare di

più - affinché una campagna di sensibilizzazione unisca tutti coloro che sono disponibili per questo piccolo gesto di altruismo.

MATRISCIANO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATRISCIANO (M5S). Signor Presidente, senatrici e senatori, trovo doveroso accendere in quest'Aula l'attenzione sull'emergenza della sicurezza e sul dramma degli infortuni e degli incidenti nei luoghi di lavoro che si verificano ogni giorno nel Paese, con una media di due incidenti mortali ogni ventiquattr'ore. L'ultimo, in ordine di tempo, è avvenuto oggi ad Avola, in provincia di Siracusa, dove un operaio di quarantacinque anni è morto in un cantiere edile, mentre un suo collega è rimasto ferito dopo il crollo di un ballatoio nel perimetro di un'abitazione privata, dove entrambi stavano lavorando.

Due giorni fa si è invece verificato un altro episodio nella stazione ferroviaria di Perugia, in Umbria, dove il capotreno del Frecciarossa per Milano e Torino è stato aggredito da un viaggiatore sprovvisto di biglietto, che gli ha causato la rottura di un braccio: per questo i sindacati del comparto ferrovie hanno indetto per domani uno sciopero di un'ora, dalle ore 11 alle ore 12, per tutto il personale dipendente del gruppo Ferrovie dello Stato italiane, di Italo-NTV e delle società Trenord e Trenitalia, così da portare all'attenzione delle istituzioni i temi della sicurezza sul lavoro.

Nel manifestare a nome del MoVimento 5 Stelle e della Commissione lavoro del Senato, che presiedo, la vicinanza personale e istituzionale ai familiari dell'operaio di Avola deceduto oggi e al capotreno vittima dell'aggressione, credo che il Parlamento e il Governo abbiano il dovere di fare di più per affrontare quella che è diventata una strage silenziosa e intollerabile.

Va avviata subito una riflessione sulle condizioni di lavoro in questo Paese. L'Italia va rifondata ripartendo dal lavoro, come indicato dal primo articolo della nostra Costituzione, e dalla dignità del lavoro in ogni sua forma. Non si può fare finta di nulla.

Dal 3 maggio scorso, giorno della morte della giovanissima Luana D'Orazio, in Italia si sono verificati più di 73 incidenti mortali sul lavoro: donne e uomini - come descritto in un editoriale del «Corriere della sera» di qualche giorno fa - inghiottiti nel triangolo delle Bermuda "casa-luogo di impiego-casa", durante uno dei due viaggi o direttamente sul posto, con una media di due vittime al giorno.

Il Paese ha bisogno di una terapia *shock* per ripartire dopo lo tsunami pandemico che, va ricordato, ha visto tanti medici, operai sanitari e infermieri perdere la vita a causa del Covid-19, dopo essersi infettati in reparto o in ambulatorio mentre svolgevano il proprio lavoro. Serve una battaglia di consapevolezza e tocca a noi tutti, alla politica, cominciare a portarla avanti.

Partiamo dal lavoro, dalla tutela della vita e della salute. Abbiamo svolto una discussione nel merito per individuare strumenti più idonei a contrastare questa strage silenziosa, cominciando dalle proposte di legge depositate al Senato, come quella del MoVimento 5 Stelle, a firma mia e del col-

lega Romano, per l'istituzione di una procura nazionale del lavoro e dell'ambiente.

Questa strage silenziosa va fermata: in Italia non si può continuare a morire di lavoro e sul lavoro. *(Applausi)*.

### **Atti e documenti, annunzio**

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 16 giugno 2021**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 16 giugno, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

#### **I. Seguito della discussione del disegno di legge:**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 *(approvato dalla Camera dei deputati)* - Relatore PARRINI *(Relazione orale)* (2271)

#### **II. Discussione dei disegni di legge:**

1. Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (2207)

2. LANZI ed altri. - Modifiche all'articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di procedura di nomina dei rappresentanti di lista *(ove concluso dalla Commissione)* (2129)

La seduta è tolta *(ore 18,54)*.

Allegato A**DISEGNO DI LEGGE****Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (2271)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Art. 1.**

1. Il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 56 del 2021.
3. Il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 65 del 2021.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato

**MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 22 APRILE 2021, N. 52***All'articolo 1:*

*al comma 1, le parole: «provvedimento adottato in data 2 marzo 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato»;*

*al comma 4, alinea, dopo le parole: «dall'articolo 3, comma 1» sono inserite le seguenti: «, del presente decreto».*

*All'articolo 2:*

*al comma 2, primo periodo, le parole: «n. 19 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, come rideterminati dal presente articolo,»;*

*dopo il comma 2 sono inseriti seguenti:*

«2-bis. Dal 18 maggio al 6 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, hanno inizio alle ore 23 e terminano alle ore 5 del giorno successivo, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

2-ter. Dal 7 giugno al 20 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti di cui al comma 2-bis hanno inizio alle ore 24 e terminano alle ore 5 del giorno successivo.

2-quater. Con ordinanza del Ministro della salute possono essere stabiliti limiti orari agli spostamenti diversi da quelli di cui ai commi 2-bis e 2-ter per eventi di particolare rilevanza.

2-quinquies. Dal 21 giugno 2021, in zona gialla, cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti previsti dai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, come rideterminati dal presente articolo.

2-sexies. Nelle zone bianche non si applicano i limiti orari agli spostamenti di cui al presente articolo»;

*al comma 3, le parole: «del 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «del 2020».*

*Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:*

«Art. 2-bis. - (Misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie) - 1. È consentito agli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19, muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, nonché agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti d'emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso. La direzione sanitaria della struttura è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

2. Agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sempre consentito prestare assistenza, anche nel reparto di degenza, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Art. 2-ter. - (*Protocollo per le relazioni con i familiari dei pazienti affetti da COVID-19 presso le strutture sanitarie*) - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Comitato tecnico-scientifico, il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un protocollo uniforme per tutto il territorio nazionale che, nell'ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera correlata al COVID-19, assicuri, in caso di pazienti affetti da COVID-19:

a) il mantenimento delle comunicazioni tra operatori e familiari, garantendo a questi ultimi la possibilità di ricevere informazioni puntuali e periodiche sullo stato di salute del proprio familiare attraverso una figura appositamente designata, all'interno dell'unità operativa di degenza, compreso il pronto soccorso;

b) lo svolgimento delle visite da parte dei familiari, secondo regole prestabilite consultabili da parte dei familiari ovvero, in subordine o in caso di impossibilità oggettiva di effettuare la visita o come opportunità aggiuntiva, l'adozione di strumenti alternativi alla visita in presenza, quali videochiamate organizzate dalla struttura sanitaria;

c) l'individuazione di ambienti dedicati che, in condizioni di sicurezza, siano adibiti all'accesso di almeno un familiare.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 2-quater. - (*Misure concernenti le uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali*) - 1. Alle persone ospitate presso strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, *hospice*, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e no, strutture residenziali socioassistenziali e altre strutture residenziali di cui al capo IV e all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, sono consentite uscite temporanee, purché tali persone siano munite delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9».

*All'articolo 3:*

*al comma 2, primo periodo, le parole: «fino a un massimo del» sono sostituite dalle seguenti: «fino al» e le parole: «per cento, della popolazione» sono sostituite dalle seguenti: «per cento della popolazione»;*

*al comma 3, le parole: «dal decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalle linee guida di cui al decreto» e le parole: «sono in didattica» sono sostituite dalle seguenti: «si avvalgono della didattica»;*

*al comma 4, terzo periodo, le parole: «sale lettura» sono sostituite dalle seguenti: «sale di lettura» e le parole: «sale studio» sono sostituite dalle seguenti: «sale di studio»;*

*al comma 5, la parola: «ISIA» è sostituita dalle seguenti: «istituti superiori per le industrie artistiche»;*

*alla rubrica, dopo le parole: «Disposizioni urgenti» sono inserite le seguenti: «per i servizi educativi per l'infanzia.».*

*Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:*

*«Art. 3-bis. - (Corsi di formazione) - 1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74».*

*All'articolo 4:*

*al comma 1, primo periodo, le parole: «n. 19 del 2020, nonché da protocolli» sono sostituite dalle seguenti: «25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, come rideterminati dall'articolo 2 del presente decreto, nonché di protocolli» e le parole: «n. 33 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74»;*

*il comma 2 è sostituito dal seguente:*

*«2. Dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite, anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui all'articolo 2 del presente decreto nonché di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020».*

*Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:*

*«Art. 4-bis. - (Attività commerciali all'interno di mercati e centri commerciali) - 1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, le attività degli esercizi commerciali presenti all'interno di mercati e di centri commerciali, di gallerie commerciali, di parchi commerciali e di altre strutture ad essi assimilabili possono svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74».*

*All'articolo 5:*

*al comma 1:*

*al primo periodo, la parola: «live-club» è sostituita dalle seguenti: «locali di intrattenimento e musica dal vivo»;*

*al terzo periodo, le parole: «n. 33 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74»;*

*al comma 2:*

*al primo periodo, dopo le parole: «la disposizione di cui al» sono inserite le seguenti: «primo periodo del» e le parole: «e riconosciuti» sono sostituite dalla seguente: «riconosciuti»;*

*al terzo periodo, dopo le parole: «Comitato tecnico-scientifico» sono aggiunte le seguenti: «di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020»;*

*dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

«2-bis. In zona gialla, dal 1° giugno 2021 all'aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, è consentita la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli di cui al comma 2, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per gli impianti all'aperto e a 500 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico»;

*al comma 3:*

*al primo periodo, dopo le parole: «dal Sottosegretario» sono inserite le seguenti: «di Stato»;*

*al secondo periodo, dopo le parole: «il predetto Sottosegretario» sono inserite le seguenti: «di Stato».*

*Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:*

«Art. 5-bis. - (Musei e altri istituti e luoghi della cultura) - 1. In zona gialla, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico nonché dei flussi di visitatori, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. Per gli istituti e i luoghi della cultura che nell'anno 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione, il sabato e i giorni festivi il servizio è assicurato a condizione che l'ingresso sia stato prenotato *on line* o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo. Resta sospesa l'efficacia delle disposizioni dell'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, in materia di libero ac-

cesso a tutti gli istituti e luoghi della cultura statali la prima domenica del mese. Alle medesime condizioni di cui al presente comma sono altresì aperte al pubblico le mostre».

*All'articolo 6:*

*al comma 1, le parole: «di piscine» sono sostituite dalle seguenti: «delle piscine»;*

*dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

«1-bis. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine e dei centri natatori anche in impianti coperti in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico»;

*il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Dal 24 maggio 2021, in zona gialla, le attività delle palestre sono consentite in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico»;

*dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri benessere in conformità alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74»;

*la rubrica è sostituita dalla seguente: «Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere».*

*Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:*

«Art. 6-bis. - (Impianti nei comprensori sciistici) - 1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, è consentita la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74».

*All'articolo 7:*

*al comma 1, primo periodo, le parole: «in presenza di fiere,» sono sostituite dalle seguenti: «di fiere in presenza, anche su aree pubbliche,» e le parole: «n. 33 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74».*

*All'articolo 8:*

*al comma 1:*

*al primo periodo, le parole: «n. 33 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74»;*

*al secondo periodo, le parole: «Resta ferma» sono sostituite dalle seguenti: «Rimane consentita in ogni caso»;*

*il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento, dei parchi giochi e delle ludoteche nonché degli spettacoli viaggianti, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020».

*Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:*

«Art. 8-bis. - (Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie) -

1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri culturali, dei centri sociali e ricreativi e dei circoli associativi del Terzo settore, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

2. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, anche organizzate mediante servizi di *catering* e *banqueting*, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del presente decreto.

Art. 8-ter. - (Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò) - 1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74».

*All'articolo 9:*

*al comma 1:*

*alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute»;*

*alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute»;*

*alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «realizzato, attraverso l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e gestito dalla stessa società per conto del Ministero della salute, titolare del trattamento dei dati raccolti e generati dalla medesima piattaforma»;*

*al comma 2, alinea, le parole: «sono rilasciate al fine di attestare» sono sostituite dalla seguente: «attestano»;*

*al comma 3:*

*al primo periodo, le parole: «di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «rilasciata sulla base della condizione prevista dal», le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi», le parole: «, su richiesta dell'interessato,» sono sostituite dalle seguenti: «automaticamente all'interessato,» e le parole: « , e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l'interessato» sono soppresse;*

*dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio»;*

*è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2»;*

*al comma 4, primo periodo, le parole: «COVID-19 di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal» e dopo le parole: «dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta» sono inserite le seguenti: «nonché dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente»;*

*al comma 5, le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2» e dopo le parole: «dalle strutture sanitarie pubbliche» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;*

*il comma 6 è sostituito dal seguente:*

«6. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 10, le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai sensi del comma 2 riportano i dati indicati nelle analoghe certificazioni rilasciate secondo le indicazioni dei diversi servizi sanitari regionali»;

*dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:*

«6-bis. L'interessato ha diritto di chiedere il rilascio di una nuova certificazione verde COVID-19 se i dati personali riportati nella certificazione non sono, o non sono più, esatti o aggiornati, ovvero se la certificazione non è più a sua disposizione.

6-ter. Le informazioni contenute nelle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 2, comprese le informazioni in formato digitale, sono accessibili alle persone con disabilità e sono riportate, in formato leggibile, in italiano e in inglese»;

*al comma 8:*

*al primo periodo, le parole: «sono riconosciute, come equivalenti» sono sostituite dalle seguenti: «sono riconosciute come equivalenti»;*

*al secondo periodo, le parole: «dell'Unione, sono» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione sono»;*

*al comma 9, le parole:* «Le disposizioni di cui al presente articolo» *sono sostituite dalle seguenti:* «Le disposizioni dei commi da 1 a 8», *dopo le parole:* «di COVID-19» *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* «,» *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «I predetti atti delegati disciplinano anche i trattamenti dei dati raccolti sulla base del presente decreto»;

*al comma 10:*

*al primo periodo, le parole:* «l'interoperabilità delle certificazioni verdi COVID-19» *sono sostituite dalle seguenti:* «l'interoperabilità tra le certificazioni verdi COVID-19»;

*al secondo periodo, le parole:* «i dati che possono essere riportati» *sono sostituite dalle seguenti:* «i dati trattati dalla piattaforma e quelli da riportare»;

*il terzo periodo è sostituito dal seguente:* «Nelle more dell'adozione del predetto decreto, per le finalità d'uso previste per le certificazioni verdi COVID-19 sono validi i documenti rilasciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dei commi 3, 4 e 5, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c)»;

*dopo il comma 10 è inserito il seguente:*

«10-bis. Le certificazioni verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli articoli 2, comma 1, 2-bis, comma 1, 2-quater, 5, comma 4, 7, comma 2, e 8-bis, comma 2».

*All'articolo 10:*

*al comma 1, le parole:* «il comma 1» *sono sostituite dalle seguenti:* «comma 1»;

*dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 16-bis:

1) al secondo periodo, le parole: "in coerenza con il documento in materia di 'Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale', di cui all'allegato 25 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 4 novembre 2020" sono soppresse;

2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Lo scenario è parametrato all'incidenza dei contagi sul territorio regionale ovvero all'incidenza dei contagi sul territorio regionale unitamente alla percentuale di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e determina la collocazione delle regioni in una delle zone individuate dal comma 16-septies";

- 3) al quarto periodo, le parole: "in un livello di rischio o" sono soppresse;
- b) al comma 16-ter, primo periodo, le parole: "in un livello di rischio o scenario" sono sostituite dalle seguenti: "in uno scenario";
- c) al comma 16-quater, le parole: "in uno scenario almeno di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, ove nel relativo territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "in una delle zone di cui alle lettere b), c) e d) del comma 16-septies";
- d) il comma 16-quinquies è sostituito dal seguente:
- "16-quinquies. Con ordinanza del Ministro della salute, le misure di cui al comma 16-quater, previste per le regioni che si collocano nella zona arancione di cui alla lettera c) del comma 16-septies, sono applicate anche alle regioni che si collocano nella zona gialla di cui alla lettera b) del medesimo comma, qualora gli indicatori di cui al menzionato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 specificamente individuati con decreto del Ministro della salute, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attestino per tali regioni un livello di rischio alto";
- e) al comma 16-sexies, primo periodo, le parole: "in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "nella zona bianca di cui alla lettera a) del comma 16-septies";
- f) il comma 16-septies è sostituito dal seguente:
- "16-septies. Sono denominate:
- a) 'Zona bianca': le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;
- b) 'Zona gialla': le regioni nei cui territori alternativamente:
- 1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti;
  - 2) l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:
    - 2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;
    - 2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento;
- c) 'Zona arancione': le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere b) e d);
- d) 'Zona rossa': le regioni nei cui territori alternativamente:



1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

2) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:

2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento;

2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 30 per cento";

*dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:*

«3-bis. Fino al 16 giugno 2021 il monitoraggio dei dati epidemiologici è effettuato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020 vigenti il giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, nonché delle disposizioni di cui al comma 1-bis del presente articolo. All'esito del monitoraggio effettuato sulla base dei due sistemi di accertamento di cui al primo periodo, ai fini dell'ordinanza di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, in caso di discordanza le regioni sono collocate nella zona corrispondente allo scenario inferiore.

3-ter. All'allegato 23 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2 marzo 2021, è aggiunta, in fine, la seguente voce:

"Commercio al dettaglio di mobili per la casa"».

*Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:*

«Art. 10-bis. - (*Linee guida e protocolli*) - 1. I protocolli e le linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome».

*All'articolo 11:*

*al comma 1, dopo le parole: «31 luglio 2021,» sono inserite le seguenti: «ad esclusione di quelli previsti dalle disposizioni di cui ai numeri 1, 10, 16, 20, fatta salva la necessità di una revisione del piano per sopravvenute esigenze terapeutiche, e 24 del medesimo allegato, che sono prorogati fino al 31 dicembre 2021,»;*

*dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«1-bis. In conseguenza della proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 disposta fino al 31 luglio 2021, per le richieste di referendum previsto dall'articolo 75 della Costituzione, annunciate nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 15 maggio 2021, ai sensi dell'articolo 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in deroga all'articolo 28 della medesima legge il depo-

sito dei fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori presso la cancelleria della Corte di cassazione è effettuato entro quattro mesi dalla data del timbro apposto sui fogli medesimi a norma dell'articolo 7, ultimo comma, della citata legge n. 352 del 1970».

*Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:*

«Art. 11-bis. - (*Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile*) - 1. All'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla disciplina del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A tal fine, le amministrazioni di cui al primo periodo del presente comma, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata con l'utenza, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 87, e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti ai cittadini e alle imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente";

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma si applicano al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico fino al termine dello stato di emergenza connesso al COVID-19";

b) al comma 2, dopo le parole: "tutela della salute" sono inserite le seguenti: "e di contenimento del fenomeno epidemiologico del COVID-19".

2. All'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, relativo alla promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: "telelavoro" sono aggiunte le seguenti: "e del lavoro agile";

b) al terzo periodo, le parole: "60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento";

c) al quarto periodo, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento".

Art. 11-ter. - (*Proroga dei termini di validità di documenti di riconoscimento e di identità nonché di permessi e titoli di soggiorno e di documenti di viaggio*) - 1. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo

al periodo di validità dei documenti di riconoscimento e di identità, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021".

2. All'articolo 3-*bis*, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, relativo a permessi e titoli di soggiorno e documenti di viaggio, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Prima della suddetta scadenza, gli interessati possono comunque presentare istanze di rinnovo dei permessi e dei titoli di cui al primo periodo, la cui trattazione è effettuata progressivamente dagli uffici competenti".

*Art. 11-quater. - (Proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali, delle regioni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e il riequilibrio finanziario degli enti locali) - 1.* Il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione degli enti locali relativo all'esercizio 2020, di cui all'articolo 227, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 31 maggio 2021.

2. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 maggio 2021. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

3. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere *b*) e *c*), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così prorogati per l'anno 2021:

a) il rendiconto relativo all'anno 2020 è approvato da parte del consiglio entro il 30 settembre 2021, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 giugno 2021;

b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2020 è approvato entro il 30 novembre 2021.

4. All'articolo 111, comma 2-*septies*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021".

5. Per l'anno 2021, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *b*), punto *i*), e lettera *c*), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è prorogato al 30 giugno 2021.

6. I termini di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così modificati per l'anno 2021:

a) i bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2021;

b) il bilancio consolidato dell'anno 2020 del servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 settembre 2021.

7. Con riferimento all'esercizio 2020, i termini del 31 marzo e del 30 maggio, di cui all'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativi all'invio della certificazione dei risultati conseguiti, sono differiti, rispettivamente, al 31 maggio 2021 e al 30 giugno 2021.

8. Il termine ultimo per l'adozione del bilancio di esercizio delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle loro unioni regionali e delle relative aziende speciali riferito all'esercizio 2020, fissato al 30 aprile 2021, è differito al 30 giugno 2021.

9. I termini di cui all'articolo 243-bis, comma 5, primo periodo, nonché di cui all'articolo 261, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati al 30 giugno 2021, qualora, rispettivamente, i termini di novanta e di sessanta giorni siano scaduti antecedentemente alla predetta data.

*Art. 11-quinquies. - (Proroga in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica) - 1.* All'articolo 4-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, relativo all'esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 3-bis e 3-quater, le parole: "fino al 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021";

b) al comma 3-quater, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

*Art. 11-sexies. - (Proroga di termini in materia di patenti di guida, rendicontazione da parte di imprese ferroviarie, navi da crociera e revisione periodica dei veicoli) - 1.* All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo alla prova di esame teorica per il conseguimento della patente di guida, dopo le parole: "è espletata" sono inserite le seguenti: "entro il 31 dicembre 2021; per quelle presentate dal 1° gennaio 2021 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, tale prova è espletata".

2. All'articolo 214, comma 5-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla rendicontazione da parte delle imprese ferroviarie per ottenere i benefici a compensazione delle perdite subite a causa dell'emergenza da COVID-19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "entro il 15 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 maggio 2021";

b) al terzo periodo, le parole: "entro il 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 giugno 2021".

3. All'articolo 48, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo all'attività delle navi da crociera, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

4. Il termine di cui all'articolo 92, comma 4-*septies*, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alla revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è differito al 31 dicembre 2021.

Art. 11-*septies*. - (*Proroga delle modalità semplificate per lo svolgimento degli esami di abilitazione degli esperti di radioprotezione e dei medici autorizzati, nonché dei consulenti del lavoro*) - 1. All'articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 2-*bis*".

Art. 11-*octies*. - (*Proroga della sospensione della revoca degli stanziamenti dei Fondi per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato*) - 1. All'articolo 265, comma 15, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021".

2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 24, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano per l'anno 2021.

Art. 11-*novies*. - (*Interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione*) - 1. All'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

Art. 11-*decies*. - (*Proroga di interventi finanziati dal Fondo Antonio Megalizzi*) - 1. Al comma 379 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola: "2020" è sostituita dalla seguente: "2021".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 500.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico e, quanto a 500.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

Art. 11-*undecies*. - (*Misure urgenti in materia di controlli radiometrici*) - 1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le

parole: "entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto o dall'inizio della pratica" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021 o entro dodici mesi dall'inizio della pratica".

2. All'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3, comunque non oltre il 30 settembre 2021, continua ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, e si applica l'articolo 7 dell'allegato XIX al presente decreto".

*Art. 11-duodecies. - (Disposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle strutture turistico-ricettive in aria aperta) - 1.* Al fine di fare fronte, nel settore del turismo, all'impatto delle misure di contenimento correlate all'emergenza sanitaria da COVID-19, le attività turistico-ricettive in aria aperta di cui al decreto del Ministro dell'interno 28 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 14 marzo 2014, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno provveduto a dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettera *b*), e comma 2, lettera *b*), del medesimo decreto del Ministro dell'interno, provvedono, entro il 7 ottobre 2021, a dare attuazione a quanto disposto dal citato articolo 6, comma 1, lettera *a*), e comma 2, lettera *a*). Restano fermi gli eventuali inadempimenti e le procedure in essere rispetto a termini già scaduti.

*Art. 11-terdecies. - (Accelerazione di interventi per fare fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19) - 1.* Le disposizioni dell'articolo 264, comma 1, lettera *f*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2021.

*Art. 11-quaterdecies. - (Proroghe di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario e in materia di interventi urgenti per gli uffici giudiziari) - 1.* Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 28, comma 2, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021";

*b)* all'articolo 29, comma 1, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021";

*c)* all'articolo 30, comma 1, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021".

2. Il terzo periodo del comma 181 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente: "In caso di mancata indizione di gara entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione, ovvero in caso di mancato affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2021, il finanziamento è revocato".

Art. 11-*quinquiesdecies*. - (*Misure urgenti per il rilancio delle infrastrutture*) - 1. Al fine di evitare la revoca dei finanziamenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia, al comma 3-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli interventi relativi al ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR e agli aeroporti di Firenze e Salerno, di cui alla lettera *c*) del comma 2 del presente articolo, gli adempimenti previsti dal relativo decreto di finanziamento possono essere compiuti entro il 31 dicembre 2022, a condizione che gli enti titolari dei codici unici di progetto, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, trasmettano al sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, le informazioni necessarie per la verifica dell'avanzamento dei progetti".

Art. 11-*sexiesdecies*. - (*Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124*) - 1. Per l'anno 2021 il termine di cui all'articolo 1, comma 125-*ter*, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2022.

Art. 11-*septiesdecies*. - (*Proroga in materia di esercizio delle competenze dei giudici di pace in materia tavolare*) - 1. All'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: "31 ottobre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2025".

Art. 11-*duodevicies*. - (*Disposizioni in materia di Commissari straordinari degli enti del servizio sanitario regionale*) - 1. Il termine per l'approvazione dei bilanci da parte del Ministero della salute, di cui all'articolo 2, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, è prorogato al 31 ottobre 2021».

*All'articolo 12:*

*al comma 1, la parola: «aggiunto» è sostituita dalla seguente: «inserito»;*

*al comma 2, le parole: «ai sensi all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo».*

*Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:*

«Art. 12-*bis*. - (*Procedure selettive per l'accesso alla professione di autotrasportatore*) - 1. In considerazione del ruolo essenziale svolto dal settore dell'autotrasporto durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, lo svolgimento delle prove selettive di abilitazione alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori è sempre consentito.

Art. 12-*ter*. - (*Voucher taxi*) - 1. In considerazione degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di consentire ai comuni di procedere all'individuazione dei soggetti beneficiari e all'erogazione delle somme, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 200-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in deroga alle disposizioni dell'articolo 187,

comma 3-*quinquies*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dei paragrafi 9.2.5 e 9.2.14 dell'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, l'avanzo vincolato derivante dal trasferimento ai comuni delle risorse previste dal citato articolo 200-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 può essere applicato in caso di esercizio provvisorio anche in assenza di determinazione, da parte della giunta comunale, del risultato presunto di amministrazione, nei limiti delle somme accertate e non impegnate nel corso del 2020, sulla base di un'idonea relazione documentata del dirigente competente o del responsabile finanziario. In funzione del raggiungimento della finalità pubblica programmata, tali somme non sono soggette ai vincoli e ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La competenza per la relativa variazione di bilancio è attribuita alla giunta comunale».

*All'articolo 13:*

*al comma 1:*

*al primo periodo, le parole: «articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8,» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 6-bis, 7, 8, 8-bis e 8-ter» e le parole: «n. 19 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»;*

*al secondo periodo, le parole: «n. 33 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74»;*

*al comma 2, le parole: «, 489, anche se relativi ai documenti informatici di cui all'articolo 491-bis, del codice penale,» sono sostituite dalle seguenti: «e 489 del codice penale, anche se relative ai documenti informatici di cui all'articolo 491-bis del medesimo codice,».*

*Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:*

*«Art. 13-bis. - (Clausola di salvaguardia) - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».*

*L'allegato 1 è soppresso.*

*All'allegato 2:*

*il numero 4 è soppresso;*

*è aggiunto, in fine, il seguente numero:*

*«26-bis Articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 - Disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri».*



## ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Articolo 1.

*(Ripristino della disciplina delle zone gialle e ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19)*

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

2. Dal 26 aprile 2021 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, e sono conseguentemente consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che si collocano nelle zone bianca e gialla.

3. Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, le misure stabilite per la zona rossa si applicano anche nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile.

4. Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del presente decreto:

a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.

### EMENDAMENTI

#### 1.1

LA RUSSA, TOTARO

**Respinto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1.

*(Sospensione delle limitazioni negli spostamenti)*

1. Le limitazioni agli spostamenti introdotte dai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 sono sospese sino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

2. Tutte le limitazioni agli spostamenti introdotte dai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 sono abrogate dal giorno successivo alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.».

**1.2**

PAGANO, VITALI, SCHIFANI, FAZZONE

**Ritirato**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e fino al 31 luglio 2021, nelle zone bianche cessano di applicarsi le misure di cui all'articolo 7, comma 1, secondo e terzo periodo, e di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021. Nelle zone bianche continuano ad applicarsi le misure di cui al Capo I del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le «Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali» allegate all'ordinanza del Ministro della salute del 29 maggio 2021 e le misure di cui al presente decreto-legge esplicitamente riferite a dette zone bianche. Nelle zone bianche restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati».

*Conseguentemente, all'articolo 5, commi 1, 2, 2-bis, 3, dopo le parole: «in zona gialla» aggiungere le seguenti: «e bianca».*

**1.3**

LA RUSSA, TOTARO

**Respinto**

*Al comma 2, sostituire le parole: «in entrata e in uscita dai territori delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano che si collocano nelle zone bianca e gialla», con le seguenti: «su tutto il territorio nazionale, senza limiti di orario.».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.*

---

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE  
LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Articolo 2.**

*(Misure relative agli spostamenti)*

1. Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa sono consentiti, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.

2. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, come rideterminati dal presente articolo, e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitano la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.

*2-bis.* Dal 18 maggio al 6 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, hanno inizio alle ore 23 e terminano alle ore 5 del giorno successivo, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

*2-ter.* Dal 7 giugno al 20 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti di cui al comma *2-bis* hanno inizio alle ore 24 e terminano alle ore 5 del giorno successivo.

*2-quater.* Con ordinanza del Ministro della salute possono essere stabiliti limiti orari agli spostamenti diversi da quelli di cui ai commi *2-bis* e *2-ter* per eventi di particolare rilevanza.

*2-quinquies.* Dal 21 giugno 2021, in zona gialla, cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti previsti dai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, come rideterminati dal presente articolo.

*2-sexies.* Nelle zone bianche non si applicano i limiti orari agli spostamenti di cui al presente articolo.

3. I provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020 individuano i casi nei quali le certificazioni verdi COVID-19, rilasciate o riconosciute ai sensi dell'articolo 9, consentono di derogare a divieti di spostamento da e per l'estero o a obblighi di sottoporsi a misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.

## EMENDAMENTI

### 2.1

GRANATO, ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI

#### **Respinto**

*Al comma 1, sopprimere le parole: «anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.».*

### 2.2

CIRIANI, LA RUSSA, TOTARO

#### **Respinto**

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «una volta al giorno».*

### 2.3

CIRIANI, LA RUSSA, TOTARO

#### **Respinto**

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: «e nel limite» sino alla fine del periodo.*

### 2.4

CIRIANI, LA RUSSA, TOTARO

#### **Respinto**

*Sostituire il comma 2-bis con il seguente:*

«2-bis. Dal 18 maggio cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.»

*Conseguentemente, sopprimere i commi da 2-ter a 2-sexies.*

ARTICOLI 2-BIS, 2-TER, 2-QUATER E 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL  
TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA  
CAMERA DEI DEPUTATI

**Articolo 2-bis.**

*(Misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie)*

1. È consentito agli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19, muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, nonché agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti d'emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso. La direzione sanitaria della struttura è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
2. Agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sempre consentito prestare assistenza, anche nel reparto di degenza, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Articolo 2-ter.**

*(Protocollo per le relazioni con i familiari dei pazienti affetti da COVID-19 presso le strutture sanitarie)*

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Comitato tecnico-scientifico, il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un protocollo uniforme per tutto il territorio nazionale che, nell'ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera correlata al COVID-19, assicuri, in caso di pazienti affetti da COVID-19:
  - a) il mantenimento delle comunicazioni tra operatori e familiari, garantendo a questi ultimi la possibilità di ricevere informazioni puntuali e periodiche sullo stato di salute del proprio familiare attraverso una figura appositamente designata, all'interno dell'unità operativa di degenza, compreso il pronto soccorso;
  - b) lo svolgimento delle visite da parte dei familiari, secondo regole prestabilite consultabili da parte dei familiari ovvero, in subordine o in caso di impossibilità oggettiva di effettuare la visita o come opportunità aggiuntiva,

l'adozione di strumenti alternativi alla visita in presenza, quali videochiamate organizzate dalla struttura sanitaria;

c) l'individuazione di ambienti dedicati che, in condizioni di sicurezza, siano adibiti all'accesso di almeno un familiare.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### **Articolo 2-quater.**

*(Misure concernenti le uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali)*

1. Alle persone ospitate presso strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, *hospice*, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e no, strutture residenziali socioassistenziali e altre strutture residenziali di cui al capo IV e all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, sono consentite uscite temporanee, purché tali persone siano munite delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.

#### **Articolo 3.**

*(Disposizioni urgenti per i servizi educativi per l'infanzia, per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l'istruzione superiore)*

1. Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonché, almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca, delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado di cui al comma 2. Le disposizioni di cui al primo periodo non possono essere derogate da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio.

2. Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché, nella zona rossa, sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50 per

cento e fino al 75 per cento della popolazione studentesca e, nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 70 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca. La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.

3. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dalle linee guida di cui al decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che si avvalgono della didattica digitale integrata.

4. Dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021, nelle zone gialla e arancione, le attività didattiche e curricolari delle università sono svolte prioritariamente in presenza secondo i piani di organizzazione della didattica e delle attività curricolari predisposti nel rispetto di linee guida adottate dal Ministero dell'università e della ricerca. Nel medesimo periodo, nella zona rossa, i piani di organizzazione della didattica e delle attività curricolari di cui al primo periodo possono prevedere lo svolgimento in presenza delle attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero delle attività formative rivolte a classi con ridotto numero di studenti. Sull'intero territorio nazionale, i medesimi piani di organizzazione della didattica e delle attività curricolari prevedono, salva diversa valutazione delle università, lo svolgimento in presenza degli esami, delle prove e delle sedute di laurea, delle attività di orientamento e di tutorato, delle attività dei laboratori, nonché l'apertura delle biblioteche, delle sale di lettura e delle sale di studio, tenendo conto anche delle specifiche esigenze formative degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento.

5. Le disposizioni del comma 4 si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ferme restando le attività che devono necessariamente svolgersi in presenza, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento che può acquisire il parere, per i Conservatori di Musica, del Comitato Territoriale di Coordinamento (CO.TE.CO.) e, per le Accademie e gli istituti superiori per le industrie artistiche, della competente Conferenza dei Direttori, nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.

## EMENDAMENTO

### 3.1

PAGANO, VITALI, SCHIFANI, FAZZONE, GALLONE

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di garantire l'avvio in presenza delle attività didattiche di ogni ordine e grado e per l'istruzione superiore, si applicano anche per l'anno scolastico 2021-2022 le disposizioni di cui al comma 1. Non sono altresì ammesse deroghe allo svolgimento in presenza delle attività didattiche di cui al presente comma, se non in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2.».

---

ARTICOLO 3-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-  
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI  
DEPUTATI

**Articolo 3-bis.**

*(Corsi di formazione)*

1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI  
DOPO L'ARTICOLO 3-BIS

**3-bis.0.1**

LA RUSSA, TOTARO

**Improponibile**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 3-ter.**

*(Ammissione di tutti gli idonei nelle graduatorie finali del concorso straordinario).*

1. Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2021/2022, si dispone, l'inserimento di tutti gli idonei nelle graduatorie finali relative alla procedura straordinaria, indetta con decreto direttoriale n. 510 del 23 aprile 2020, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, commi 2 e seguenti del decreto - legge n. 126 del 29 ottobre 2019, n. 126 convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 2019, n. 159, per le sole classi di concorso dove risultano esaurite le GAE.»

---



**3-bis.0.2**

LA RUSSA, TOTARO

**Improponibile***Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 3-ter.***(Misure volte a sostenere l'assegnazione provvisoria del personale scolastico nell'emergenza Covid-19)*

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2021/2022 può presentare domanda di assegnazione provvisoria tutto il personale scolastico docente, amministrativo, educativo di ruolo che ha superato l'anno di prova entro il 30 giugno 2021, ai sensi dei commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.»

**3-bis.0.3**

LA RUSSA, TOTARO

**Improponibile***Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 3-ter.***(Trasformazione dell'organico di fatto di sostegno in organico di diritto)*

1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e in considerazione della ripresa delle attività in presenza, per gli a.s 2021/2022 e 2022/2023 è prevista la trasformazione dei posti di sostegno in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107.»

**ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE  
LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI****Articolo 4.***(Attività dei servizi di ristorazione)*

1. Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusi-

vamente all'aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, come rideterminati dall'articolo 2 del presente decreto, nonché di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

2. Dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite, anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui all'articolo 2 del presente decreto nonché di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

## EMENDAMENTO

### 4.1

MALLEGNI, PAGANO (\*)

#### **Ritirato**

*Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:*

«Resta consentita senza limiti di orario, anche al chiuso e a prescindere dal colore della zona, la ristorazione in favore dei clienti alloggiati negli alberghi e in altre strutture ricettive, che può essere effettuata anche avvalendosi di pubblici esercizi convenzionati».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

## ARTICOLO 4-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN- DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### **Articolo 4-bis.**

*(Attività commerciali all'interno di mercati e centri commerciali)*

1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, le attività degli esercizi commerciali presenti all'interno di mercati e di centri commerciali, di gallerie commerciali, di parchi commerciali e di altre strutture ad essi assimilabili possono svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi, nel rispetto di protocolli e li-

nee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

## EMENDAMENTI

### **4-bis.1**

CIRIANI, LA RUSSA, TOTARO

#### **Respinto**

*Al comma 1, sopprimere le parole: «in zona gialla».*

### **4-bis.2**

LA RUSSA, TOTARO

#### **Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole: «in zona gialla» con le seguenti: «su tutto il territorio nazionale».*

## ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### **Articolo 5.**

*(Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi)*

1. A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

2. A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, la disposizione di cui al primo periodo del comma 1 si applica anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2020. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, gli eventi e le competizioni sportive, di cui al presente comma, si svolgono senza la presenza di pubblico.

2-bis. In zona gialla, dal 1° giugno 2021 all'aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, è consentita la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli di cui al comma 2, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per gli impianti all'aperto e a 500 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.

3. In zona gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all'aperto, può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli all'aperto di cui al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le competizioni all'aperto di cui al comma 2, dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport. Per eventi o competizioni di cui al medesimo comma 2, di particolare rilevanza, che si svolgono anche al chiuso, il predetto Sottosegretario di Stato può anche stabilire, sentito il Ministro della salute, una data diversa da quella di cui al medesimo comma 2.

4. Le linee guida di cui al comma 3 possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.

## EMENDAMENTI

### 5.1

LA RUSSA, TOTARO

#### **Respinto**

*Al comma 1 sopprimere le parole: «in zona gialla».*

---

### 5.5

LA RUSSA, TOTARO

#### **Respinto**

*Al comma 2-bis, sostituire le parole da: «In zona gialla» fino a: «al chiuso», con le seguenti: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

---

### 5.2

LA RUSSA, TOTARO

#### **Respinto**

*Al comma 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: «25 per cento» con le seguenti: «100 per cento».*

*Conseguentemente, sopprimere le parole da: «e, comunque» fino alla fine del periodo.*

---

### 5.3

NUGNES, LA MURA

#### **Respinto**

*Sopprimere il comma 4.*

---

### 5.4

GRANATO, ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI

#### **Id. em. 5.3**

*Sopprimere il comma 4.*

ARTICOLI 5-BIS E 6 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Articolo 5-bis.**

*(Musei e altri istituti e luoghi della cultura)*

1. In zona gialla, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico nonché dei flussi di visitatori, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. Per gli istituti e i luoghi della cultura che nell'anno 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione, il sabato e i giorni festivi il servizio è assicurato a condizione che l'ingresso sia stato prenotato *on line* o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo. Resta sospesa l'efficacia delle disposizioni dell'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, in materia di libero accesso a tutti gli istituti e luoghi della cultura statali la prima domenica del mese. Alle medesime condizioni di cui al presente comma sono altresì aperte al pubblico le mostre.

**Articolo 6.**

*(Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere)*

1. A decorrere dal 15 maggio 2021 in zona gialla sono consentite le attività delle piscine all'aperto in conformità a protocolli e linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

1-bis. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine e dei centri natatori anche in impianti coperti in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

2. Dal 24 maggio 2021, in zona gialla, le attività delle palestre sono consentite in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

3. A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, è consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. È comunque interdetto l'uso di spogliatoi se non diversamente stabilito dalle linee guida di cui al primo periodo.

3-bis. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri benessere in conformità alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

## EMENDAMENTI

### 6.1

LA RUSSA, TOTARO

#### **Respinto**

*Al comma 1-bis sostituire le parole «Dal 1° luglio 2021, in zona gialla» con le seguenti parole: «Dal 15 giugno 2021, in zona gialla e dal 1° luglio 2021, su tutto il territorio nazionale».*

### 6.2

LA RUSSA, TOTARO

#### **Respinto**

*Al comma 1-bis sostituire le parole: «Dal 1° luglio 2021» con le seguenti: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

### 6.3

LA RUSSA, TOTARO

#### **Respinto**

*Al comma 2 sopprimere le parole: «in zona gialla».*

### 6.4

CIRIANI, LA RUSSA, TOTARO

#### **Respinto**

*Al comma 3, sopprimere le parole: «all'aperto».*

---

**6.5**

LA RUSSA, TOTARO

**Respinto**

*Al comma 3-bis, sostituire le parole: «Dal 1° luglio 2021 in zona gialla» con le seguenti: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

---

ARTICOLO 6-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-  
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI  
DEPUTATI

**Articolo 6-bis.**

*(Impianti nei comprensori sciistici)*

1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, è consentita la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

## EMENDAMENTO

**6-bis.1**

LA RUSSA, TOTARO

**Respinto**

*Al comma 1, sopprimere le parole: «in zona gialla».*

---

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE  
LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Articolo 7.**

*(Fiere, convegni e congressi)*

1. È consentito dal 15 giugno 2021, in zona gialla, lo svolgimento di fiere in presenza, anche su aree pubbliche, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio



2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L'ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.

2. Le linee guida di cui al comma 1 possono prevedere, con riferimento a particolari eventi di cui al medesimo comma 1, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.

3. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono altresì consentiti i convegni e i congressi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

## EMENDAMENTI

### 7.1

GRANATO, ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI

#### **Respinto**

*Sopprimere il comma 2.*

---

### 7.2

NUGNES, LA MURA

#### **Id. em. 7.1**

*Sopprimere il comma 2.*

---

## ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### **Articolo 8.**

*(Centri termali e parchi tematici e di divertimento)*

1. Dal 1° luglio 2021 sono consentite, in zona gialla, le attività dei centri termali nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Rimane consentita in ogni caso l'attività dei centri termali adibiti a presidio sanitario limitatamente all'ero-

gazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche.

2. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento, dei parchi giochi e delle ludoteche nonché degli spettacoli viaggianti, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

## EMENDAMENTO

### 8.1

LA RUSSA, TOTARO

#### **Respinto**

*Al comma 2 sostituire le parole: «Dal 15 giugno 2021 in zona gialla» con le seguenti: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

---

## ARTICOLO 8-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN- DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### **Articolo 8-bis.**

*(Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie)*

1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri culturali, dei centri sociali e ricreativi e dei circoli associativi del Terzo settore, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

2. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, anche organizzate mediante servizi di *catering* e *banqueting*, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del presente decreto.

## EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

### **8-bis.1**

CIRIANI, LA RUSSA, TOTARO

### **Respinto**

*Al comma 2, sostituire le parole: «Dal 15 giugno 2021 in zona gialla» con le seguenti: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

---

### **8-bis.2**

GRANATO, ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI

### **Respinto**

*Al comma 2, sopprimere le parole: «e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del presente decreto.».*

---

### **8-bis.3**

PAGANO, VITALI, SCHIFANI, FAZZONE

### **Ritirato**

*All'articolo 8-bis, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2:*

1) *sostituire le parole: «i partecipanti» con le seguenti: «gli ospiti di età superiore ai 12 anni»;*

2) *in fine, aggiungere il seguente periodo: «Eventuali controlli sul rispetto della prescrizione di cui al precedente periodo, relativa al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, possono essere effettuati esclusivamente da forze dell'ordine, polizia locale e autorità sanitarie avvalendosi dell'elenco dei partecipanti alle feste che, ai sensi delle «Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali» allegate all'ordinanza del Ministro della salute del 29 maggio 2021, deve essere mantenuto per 14 giorni»;*

b) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. La prescrizione di cui al precedente comma, relativa al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, continua a non trovare applicazione in zona bianca».*

---

### **8-bis.4**

PAGANO, VITALI, SCHIFANI, FAZZONE

### **Ritirato**

*Al comma 2 sostituire le parole: i «partecipanti» con le seguenti: «gli ospiti di età superiore ai 12 anni».*

---

**8-bis.5**

PAGANO, VITALI, SCHIFANI, FAZZONE

**Ritirato***Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo:*

«Eventuali controlli sul rispetto della prescrizione di cui al precedente periodo, relativa al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, possono essere effettuati esclusivamente da forze dell'ordine, polizia locale e autorità sanitarie avvalendosi dell'elenco dei partecipanti alle feste che, ai sensi delle «Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali» allegate all'ordinanza del Ministro della salute del 29 maggio 2021, deve essere mantenuto per 14 giorni».

**8-bis.6**

PAGANO, VITALI, SCHIFANI, FAZZONE

**Ritirato***Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo:*

«La prescrizione di cui al precedente periodo, relativa alle certificazioni verdi, continua a non trovare applicazione in zona bianca».

**G8-bis.1**

MALLEGNI, GALLONE, TOFFANIN

**V. testo 2**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 ",

premessso che:

dopo il lungo periodo di incertezza e restrizioni, è quanto mai opportuno adottare misure che garantiscano alle imprese operanti in tutti i settori, in particolare in quello turistico, una solida ripresa che consenta l'avvio di una nuova fase di investimenti,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte a prevedere: la reintroduzione dello strumento del *voucher* nei settori del turismo, degli eventi, ricreativo e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie; contributi diretti o crediti d'imposta per sostenere le spese per i Covid-test, le sanificazioni, i dispositivi di protezione individuale per il personale e per i clienti; la

predisposizione di corridoi turistici, mediante accordi tra Stati, per garantire vacanze *Covid free*.

---

### **G8-bis.1 (testo 2)**

MALLEGNI, GALLONE, TOFFANIN

### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 ",

premessso che:

dopo il lungo periodo di incertezza e restrizioni, è quanto mai opportuno adottare misure che garantiscano alle imprese operanti in tutti i settori, in particolare in quello turistico, una solida ripresa che consenta l'avvio di una nuova fase di investimenti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare misure volte a prevedere, compatibilmente con i vincoli di bilancio, contributi diretti o crediti di imposta per sostenere le spese per i Covid-test, le sanificazioni, i dispositivi di protezione individuale per il personale e per i clienti, nel rispetto dei Regolamenti in materia e delle norme sul *green pass*, la predisposizione di corridoi turistici, mediante accordi tra Stati, per garantire vacanze *Covid free*.

---

(\*) Accolto dal Governo

---

## ARTICOLO 8-TER DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN- DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### **Articolo 8-ter.**

*(Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò)*

1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

## EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

**8-ter.1**

PAGANO, VITALI, SCHIFANI, FAZZONE

**Ritirato***Apportare le seguenti modifiche:*a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole:* «Dal 1° luglio 2021», *con le seguenti:* «Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

2) *sostituire le parole:* «sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente» *con le seguenti:* «gioco pubblico, svolte nei negozi e punti di gioco, nelle sale giochi, nelle sale scommesse, nelle sale bingo e casinò e in tutti i pubblici esercizi aventi attività principale diversa da quella di raccolta di gioco pubblico»;

3) *aggiungere in fine il seguente periodo:* «È consentito lo svolgimento anche in data anteriore, di attività preparatorie che non prevedano afflusso di pubblico.».

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le linee guida possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.».

**8-ter.2**

GALLONE, TOFFANIN

**Ritirato e trasformato nell'odg G8-ter.2***Apportare le seguenti modifiche:*a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole:* «Dal 1° luglio 2021», *con le seguenti:* «Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

2) *sostituire le parole:* «sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente» *con le seguenti:* «gioco pubblico, svolte nei negozi e punti di gioco, nelle sale giochi, nelle sale scommesse, nelle sale bingo e casinò, nelle sale bowling e in tutti i pubblici esercizi aventi attività principale diversa da quella di raccolta di gioco pubblico»;

3) *aggiungere in fine il seguente periodo*: «È consentito lo svolgimento anche in data anteriore, di attività preparatorie che non prevedano afflusso di pubblico.».

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente*:

«1-bis. Le linee guida possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.».

---

### **G8-ter.2 (già em. 8-ter.2)**

GALLONE, TOFFANIN

#### **V. testo 2**

Il Senato,

In sede di discussione del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19";

premessi che:

l'articolo 8-ter, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, che riproduce l'articolo 7 del decreto-legge n. 65 del 2021, in vigore dal 18 maggio 2021, consente, dal 1° luglio 2021, in zona gialla, le attività di: sale giochi; sale scommesse; sale bingo; casinò;

tali attività sono consentite anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 (legge n. 74 del 2020),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare misure volte a prevedere che siano consentite le attività di gioco pubblico, svolto nei negozi e nei punti di gioco, nelle sale giochi, nelle sale scommesse, nelle sale bingo e casinò, nelle sale *bowling* e in tutti i pubblici esercizi aventi attività principale diversa da quella di raccolta di gioco pubblico.

---

### **G8-ter.2 (testo 2)**

GALLONE, TOFFANIN

#### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

In sede di discussione del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel

rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19";

premessi che:

l'articolo 8-ter, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, che riproduce l'articolo 7 del decreto-legge n. 65 del 2021, in vigore dal 18 maggio 2021, consente, dal 1° luglio 2021, in zona gialla, le attività di: sale giochi; sale scommesse; sale bingo; casinò;

tali attività sono consentite anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (legge n. 74 del 2020),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di adottare misure volte a prevedere che siano consentite le attività di gioco pubblico, svolto nei negozi e nei punti di gioco, nelle sale giochi, nelle sale scommesse, nelle sale bingo e casinò, nelle sale *bowling* e in tutti i pubblici esercizi aventi attività principale diversa da quella di raccolta di gioco pubblico.

---

(\*) Accolto dal Governo

---

#### EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 8-TER

##### **8-ter.0.1**

PARAGONE

##### **Improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 8-quater.

*(Reintegro costi fissi di elettricità e gas di servizi non goduti a causa di provvedimenti sanitari)*

1. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con provvedimenti di propria competenza, dispone la verifica dei dati consumo di elettricità e gas dei clienti domestici per le utenze diverse dalla prima abitazione e dei clienti non domestici dei settori del commercio e della piccola impresa a livello nazionale a far data dal 1 marzo 2019 fino al 31 dicembre 2019 e dal 1 marzo 2020 fino al 31 dicembre 2020.



2. Le società di distribuzione di elettricità e gas applicano i provvedimenti dell'Autorità e calcolano per ciascun cliente dei servizi di elettricità e gas, identificati dal comma precedente, le differenze in riduzione dei consumi di elettricità e gas delle bollette emesse nel periodo considerato e provvedono a ridurre percentualmente i corrispondenti costi fissi di tutte le ulteriori componenti tariffarie di modo che nel caso estremo di nessun consumo di elettricità e gas corrisponda nessun costo complessivo per il cliente.

3. A reintegrazione dei costi del servizio non erogato, le società di distribuzione di elettricità e gas applicano le relative riduzioni nelle successive prime bollette utili e a scalare nelle successive.

4. Per il reintegro dei corrispondenti maggiori costi subiti dalle società di distribuzione, che hanno provveduto a garantire la funzionalità dei servizi anche nei periodi di obbligata chiusura delle attività economiche qui considerate, l'Autorità istituisce una specifica componente tariffaria e la pone a carico delle società di trasmissione e trasporto nazionali di elettricità e gas che le compensano con corrispondenti riduzioni degli utili annuali corrisposti agli azionisti pubblici e privati, nazionali e internazionali, fino ad esaurimento della componente.

5. L'Autorità adotta provvedimenti analoghi a quanto qui previsto per l'anno 2020 e i successivi fino al termine della crisi sanitaria in atto e comunque alla cessazione dello stato di emergenza nazionale deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020.»

---

## ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### **Articolo 9.**

*(Certificazioni verdi COVID-19)*

1. Ai fini del presente articolo valgono le seguenti definizioni:

a) certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un *test* molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;

b) vaccinazione: le vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;

c) *test* molecolare: *test* molecolare di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione isotermica mediata da *loop* (LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall'au-

torità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute;

*d) test antigenico rapido: test* basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute;

*e) Piattaforma nazionale digital green certificate* (Piattaforma nazionale-DGC) per l'emissione e validazione delle certificazioni verdi COVID-19: sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo realizzato, attraverso l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e gestito dalla stessa società per conto del Ministero della salute, titolare del trattamento dei dati raccolti e generati dalla medesima piattaforma.

2. Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:

*a)* avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;

*b)* avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

*c)* effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

3. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera *a)*, ha una validità di nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata automaticamente all'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo. La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, ovvero il predetto esercente la professione sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

4. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera *b)*, ha una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione di cui al comma 2, lettera *b)*, ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero,

per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta nonché dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

5. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera *c*), ha una validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i *test* di cui al comma 1, lettere *c*) e *d*), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

6. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 10, le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai sensi del comma 2 riportano i dati indicati nelle analoghe certificazioni rilasciate secondo le indicazioni dei diversi servizi sanitari regionali.

*6-bis.* L'interessato ha diritto di chiedere il rilascio di una nuova certificazione verde COVID-19 se i dati personali riportati nella certificazione non sono, o non sono più, esatti o aggiornati, ovvero se la certificazione non è più a sua disposizione.

*6-ter.* Le informazioni contenute nelle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 2, comprese le informazioni in formato digitale, sono accessibili alle persone con disabilità e sono riportate, in formato leggibile, in italiano e in inglese.

7. Coloro che abbiano già completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono richiedere la certificazione verde COVID-19 alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa.

8. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Unione sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 sono applicabili in ambito nazionale fino alla data di entrata in vigore degli atti delegati per l'attuazione delle disposizioni di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni intero-

perabili relativi alla vaccinazione, ai *test* e alla guarigione per agevolare la libera circolazione all'interno dell'Unione Europea durante la pandemia di COVID-19, che abiliteranno l'attivazione della Piattaforma nazionale-DGC. I predetti atti delegati disciplinano anche i trattamenti dei dati raccolti sulla base del presente decreto.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilità tra le certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale-DGC, nonché tra questa e le analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea, tramite il *Gateway* europeo. Con il medesimo decreto sono indicati i dati trattati dalla piattaforma e quelli da riportare nelle certificazioni verdi COVID-19, le modalità di aggiornamento delle certificazioni, le caratteristiche e le modalità di funzionamento della Piattaforma nazionale-DCG, la struttura dell'identificativo univoco delle certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile che consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità delle stesse, l'indicazione dei soggetti deputati al controllo delle certificazioni, i tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini dell'emissione delle certificazioni, e le misure per assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, per le finalità d'uso previste per le certificazioni verdi COVID-19 sono validi i documenti rilasciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dei commi 3, 4 e 5, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*.

10-bis. Le certificazioni verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli articoli 2, comma 1, 2-bis, comma 1, 2-*quater*, 5, comma 4, 7, comma 2, e 8-bis, comma 2.

11. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla relativa attuazione nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

## EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

### 9.1

PARAGONE

#### **Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

### 9.2

GRANATO, ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI

**Id. em. 9.1**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**9.3**

PAGANO, VITALI, SCHIFANI, FAZZONE

**Ritirato**

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) test salivare: test per i bambini di età inferiore a 12 anni»;

b) *al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) effettuazione di test salivare per bambini di età inferiore a 12 anni, con esito negativo al virus Sars-Cov-2.»;

c) *al comma 5, dopo le parole: «lettera c)», aggiungere le seguenti: «e c-bis)».*

---

**9.4**

GRANATO, ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI

**Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

***Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:***

**«2-bis. Il servizio sanitario nazionale assicura, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la gratuità dei test di cui al comma 1, lettere c) e d), effettuati per motivi di lavoro, di salute o di studio, ivi compresi i test necessari all'accesso in presenza di candidati ai concorsi pubblici.**

*2-ter.* Con decreto del ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 2-bis.

*2-ter.* Per le finalità di cui al comma 2-bis è autorizzata la spesa, per l'anno 2021, di 100 milioni di euro, a valere sul fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.».

---

**9.5**

GRANATO, ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI

**Precluso**

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Il servizio sanitario nazionale assicura, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la gratuità del test di cui al comma 1, lettera d), effettuato per motivi di lavoro, di salute o di studio, ivi compresi i test necessari all'accesso in presenza di candidati ai concorsi pubblici.

2-ter. Con decreto del ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 2-bis.

2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis è autorizzata la spesa, per l'anno 2021, di 50 milioni di euro, a valere sul fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.».

---

## 9.6

GRANATO, ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI

### **Respinto**

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. A partire della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per le spese sostenute per motivi di lavoro, di salute o studio, ivi compresi i concorsi pubblici, per l'effettuazione del test di cui al comma 1, lettera c), limitatamente all'anno 2021, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura dell'80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 1.000 euro pro capite.

2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-bis, entro il limite complessivo di 20 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.».

---

## 9.7

LA RUSSA, TOTARO

### **Respinto**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. I dati sono trattati dalle autorità competenti o dagli operatori autorizzati per verificare una delle condizioni di cui al comma 2. A tal fine i dati personali non possono essere conservati da chi esercita il controllo.».*

---

## 9.8

LA RUSSA, TOTARO

### **Respinto**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. I dati trattati ai fini del rilascio delle certificazioni non possono essere conservati oltre il periodo di validità delle certificazioni.».*

## **9.9**

MALLEGNI, GALLONE, TOFFANIN

### **Ritirato e trasformato nell'odg G9.9**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. 1. Dal 1° luglio 2021, a bordo degli autobus turistici, di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, è consentito il completo riempimento, con la prescrizione che i viaggiatori e il personale di bordo siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al presente articolo.»

### **G9.9 (già em. 9.9)**

MALLEGNI, GALLONE, TOFFANIN

### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19";

premesso che:

l'articolo 9 del decreto-legge in titolo disciplina l'istituto delle certificazioni verdi Covid-19, che è rilevante nell'ambito delle norme relative: agli spostamenti territoriali delle persone; alla possibilità per gli accompagnatori (di pazienti non affetti da Covid-19) di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti d'emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso; alle uscite temporanee da alcune strutture residenziali; a specifiche ipotesi di spettacoli, eventi sportivi e fiere; alla possibilità di partecipazione alle feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; alla possibilità di accesso, come visitatori, ad alcune strutture residenziali o di assistenza,

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni volte a consentire già dal prossimo 1° luglio, a bordo degli autobus turistici, di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, il completo riempimento, con la prescrizione che i viaggiatori e il personale di bordo siano muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui al citato articolo 9.

(\*) Accolto dal Governo

---

**9.10**

NUGNES, LA MURA

**Ritirato e trasformato nell'odg G9.10***Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-bis. I tamponi e gli esami sanitari previsti per il rilascio delle certificazioni verdi, di cui al presente articolo, sono a carico del Servizio sanitario nazionale. Il Ministro della salute con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze individua le modalità attuative del presente comma.».

---

**G9.10 (già em. 9.10)**

NUGNES, LA MURA

**V. testo 2**

Il Senato,

alla luce dell'articolo 3, comma 2, della Costituzione, al fine di non creare discriminazioni tra i cittadini,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di delineare appositi stanziamenti, nel primo provvedimento utile, per garantire la gratuità dei test antigenici e/o molecolari volti all'ottenimento della certificazione verde di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021 al fine di evitare l'insorgere di limitazioni alle libertà di spostamento e discriminazioni tra i cittadini.

---

**G9.10 (testo 2)**

NUGNES, LA MURA

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

alla luce dell'articolo 3, comma 2, della Costituzione, al fine di non creare discriminazioni tra i cittadini,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di delineare appositi stanziamenti, nel primo provvedimento utile, per garantire la gratuità dei test antigenici e/o molecolari volti all'ottenimento della certificazione verde di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021 al fine di evitare l'insorgere di limitazioni alle libertà di spostamento e discriminazioni tra i cittadini.

---



(\*) Accolto dal Governo

## **G9.1**

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

### **V. testo 2**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (AS 2271),

premessi che:

nel decreto legge n. 52 del 2021 sono contenute, all'articolo 2, delle disposizioni volte a favorire la graduale ripresa della mobilità interregionale; in particolare, all'articolo 9 si prevede l'introduzione, sul territorio nazionale, delle cosiddette "certificazioni verdi Covid-19", comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall'infezione o l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo;

le certificazioni verdi COVID-19, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente decreto e ai sensi dell'articolo 1-*bis* del dl n. 44 del 2021, convertito con legge 28 maggio 2021, n. 76, saranno necessarie per garantire: gli spostamenti territoriali delle persone; la possibilità per gli accompagnatori (di pazienti non affetti da COVID-19) di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti d'emergenza e accettazione e nei reparti di pronto soccorso; le uscite temporanee in favore di ospiti di alcune strutture residenziali; l'accesso a specifiche ipotesi di spettacoli, eventi sportivi, fiere, convegni e congressi; la possibilità di partecipazione alle feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; la possibilità di accesso, come visitatori, ad alcune strutture residenziali o di assistenza;

considerato che:

le certificazioni derivanti dalla vaccinazione e dall'avvenuta guarigione avranno una validità rispettivamente di nove e sei mesi, mentre quella rilasciata a seguito di un test negativo sarà valida per 48 ore. Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell'Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea;

dal 26 aprile sono consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati nelle zone gialla e bianca. La norma dispone che chi è in possesso di certificazione verde può spostarsi in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa. Tali spostamenti rimangono chiaramente sempre consentiti, anche in assenza della predetta certificazione, per

comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per rientrare nella propria residenza, domicilio o abitazione;

considerato, inoltre, che:

l'esito negativo del tampone antigenico rapido o molecolare è una delle tre condizioni, tra loro alternative, per ottenere il certificato verde, ma, a differenza delle altre due ipotesi, vaccinazione o guarigione da Covid-19, il tampone ha un costo non indifferente e variabile tra le Regioni;

è alquanto evidente che non possono sorgere discriminazioni di trattamento fra cittadini, ed ostacoli di natura economica che vadano a limitare le possibilità di spostamento, al di fuori della necessaria e preminente tutela della salute pubblica;

sarebbe inconcepibile che i costi per raggiungere l'obiettivo condiviso della riconquista della normalità finissero per ricadere sul cittadino, già provato dalle restrizioni legate alla crisi sanitaria;

valutato, inoltre, che:

in Francia i test, accessibili a chiunque, sono completamente rimborsati dal sistema sanitario nazionale. Da quest'estate, inoltre, il tampone molecolare in Francia sarà gratis anche per i turisti, così come per tutti i francesi. Questa scelta, sollecitata anche dal Parlamento europeo in sede di approvazione del green pass comunitario, rappresenterà dunque un fattore di attrattività turistica per il territorio transalpino;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di delineare appositi stanziamenti, nel primo provvedimento utile, per garantire la gratuità dei test antigenici o molecolari volti all'ottenimento delle certificazioni verdi di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, al fine di evitare l'insorgere di limitazioni alla libertà di spostamento, anche transfrontaliero, dei cittadini derivanti da impedimenti di natura economica.

### **G9.1 (testo 2)**

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

#### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (AS 2271),

premesso che:

nel decreto legge n. 52 del 2021 sono contenute, all'articolo 2, delle disposizioni volte a favorire la graduale ripresa della mobilità interregionale; in particolare, all'articolo 9 si prevede l'introduzione, sul territorio nazionale,

delle cosiddette "certificazioni verdi Covid-19", comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall'infezione o l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo;

le certificazioni verdi COVID-19, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente decreto e ai sensi dell'articolo 1-*bis* del dl n. 44 del 2021, convertito con legge 28 maggio 2021, n. 76, saranno necessarie per garantire: gli spostamenti territoriali delle persone; la possibilità per gli accompagnatori (di pazienti non affetti da COVID-19) di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti d'emergenza e accettazione e nei reparti di pronto soccorso; le uscite temporanee in favore di ospiti di alcune strutture residenziali; l'accesso a specifiche ipotesi di spettacoli, eventi sportivi, fiere, convegni e congressi; la possibilità di partecipazione alle feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; la possibilità di accesso, come visitatori, ad alcune strutture residenziali o di assistenza;

considerato che:

le certificazioni derivanti dalla vaccinazione e dall'avvenuta guarigione avranno una validità rispettivamente di nove e sei mesi, mentre quella rilasciata a seguito di un test negativo sarà valida per 48 ore. Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell'Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea;

dal 26 aprile sono consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati nelle zone gialla e bianca. La norma dispone che chi è in possesso di certificazione verde può spostarsi in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa. Tali spostamenti rimangono chiaramente sempre consentiti, anche in assenza della predetta certificazione, per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per rientrare nella propria residenza, domicilio o abitazione;

considerato, inoltre, che:

l'esito negativo del tampone antigenico rapido o molecolare è una delle tre condizioni, tra loro alternative, per ottenere il certificato verde, ma, a differenza delle altre due ipotesi, vaccinazione o guarigione da Covid-19, il tampone ha un costo non indifferente e variabile tra le Regioni;

è alquanto evidente che non possono sorgere discriminazioni di trattamento fra cittadini, ed ostacoli di natura economica che vadano a limitare le possibilità di spostamento, al di fuori della necessaria e preminente tutela della salute pubblica;

sarebbe inconcepibile che i costi per raggiungere l'obiettivo condiviso della riconquista della normalità finissero per ricadere sul cittadino, già provato dalle restrizioni legate alla crisi sanitaria;

valutato, inoltre, che:

in Francia i test, accessibili a chiunque, sono completamente rimborsati dal sistema sanitario nazionale. Da quest'estate, inoltre, il tampone molecolare in Francia sarà gratis anche per i turisti, così come per tutti i francesi. Questa scelta, sollecitata anche dal Parlamento europeo in sede di approvazione del green pass comunitario, rappresenterà dunque un fattore di attrattività turistica per il territorio transalpino;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di delineare appositi stanziamenti, nel primo provvedimento utile, per garantire la gratuità dei test antigenici o molecolari volti all'ottenimento delle certificazioni verdi di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, al fine di evitare l'insorgere di limitazioni alla libertà di spostamento, anche transfrontaliero, dei cittadini derivanti da impedimenti di natura economica.

---

(\*) Accolto dal Governo

---

#### EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 9

##### 9.0.1

PARAGONE

##### **Respinto**

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 9-bis

*(Gratuità dei test antigenici rapidi e dei tamponi molecolari)*

1. Per le finalità di cui all'art. 9, i test antigenici rapidi e i tamponi molecolari sono gratuiti per tutti e a carico del Servizio sanitario nazionale. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, individua i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.»

---

ARTICOLI 10, 10-BIS E 11 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Articolo 10.**

*(Modifiche al decreto-legge 5 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33)*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «fino al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2021»;

1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 16-bis:

1) al secondo periodo, le parole: «in coerenza con il documento in materia di "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale", di cui all'allegato 25 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 4 novembre 2020» sono soppresse;

2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Lo scenario è parametrato all'incidenza dei contagi sul territorio regionale ovvero all'incidenza dei contagi sul territorio regionale unitamente alla percentuale di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e determina la collocazione delle regioni in una delle zone individuate dal comma 16-septies»;

3) al quarto periodo, le parole: «in un livello di rischio o» sono soppresse;

b) al comma 16-ter, primo periodo, le parole: «in un livello di rischio o scenario» sono sostituite dalle seguenti: «in uno scenario»;

c) al comma 16-quater, le parole: «in uno scenario almeno di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, ove nel relativo territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «in una delle zone di cui alle lettere b), c) e d) del comma 16-septies»;

d) il comma 16-quinquies è sostituito dal seguente:

«16-quinquies. Con ordinanza del Ministro della salute, le misure di cui al comma 16-quater, previste per le regioni che si collocano nella zona arancione di cui alla lettera c) del comma 16-septies, sono applicate anche alle regioni che si collocano nella zona gialla di cui alla lettera b) del medesimo

comma, qualora gli indicatori di cui al menzionato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 specificamente individuati con decreto del Ministro della salute, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attestino per tali regioni un livello di rischio alto»;

e) al comma 16-*sexies*, primo periodo, le parole: «in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «nella zona bianca di cui alla lettera a) del comma 16-*septies*»;

f) il comma 16-*septies* è sostituito dal seguente:

«16-*septies*. Sono denominate:

a) "Zona bianca": le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;

b) "Zona gialla": le regioni nei cui territori alternativamente:

1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti;

2) l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:

2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;

2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento;

c) "Zona arancione": le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere b) e d);

d) "Zona rossa": le regioni nei cui territori alternativamente:

1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

2) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:

2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento;

2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 30 per cento».

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021».

3. Resta fermo, per quanto non modificato dal presente decreto, quanto previsto dal decreto-legge n. 19 del 2020 e dal decreto-legge n. 33 del 2020.

3-bis. Fino al 16 giugno 2021 il monitoraggio dei dati epidemiologici è effettuato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020 vigenti il giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, nonché delle disposizioni di cui al comma 1-bis del presente articolo. All'esito del monitoraggio effettuato sulla base dei due sistemi di accertamento di cui al primo periodo, ai fini dell'ordinanza di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, in caso di discordanza le regioni sono collocate nella zona corrispondente allo scenario inferiore.

3-ter. All'allegato 23 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2 marzo 2021, è aggiunta, in fine, la seguente voce:

«Commercio al dettaglio di mobili per la casa».

#### **Articolo 10-bis.**

*(Linee guida e protocolli)*

1. I protocolli e le linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome.

#### **Articolo 11.**

*(Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)*

1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 2 sono prorogati fino al 31 luglio 2021, ad esclusione di quelli previsti dalle disposizioni di cui ai numeri 1, 10, 16, 20, fatta salva la necessità di una revisione del piano per sopravvenute esigenze terapeutiche, e 24 del medesimo allegato, che sono prorogati fino al 31 dicembre 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

1-bis. In conseguenza della proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 disposta fino al 31 luglio 2021, per le richieste di *referendum* previsto dall'articolo 75 della Costituzione, annunciate nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 15 maggio 2021, ai sensi dell'articolo 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in deroga all'articolo 28 della medesima legge il deposito dei fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori presso la cancelleria della Corte di cassazione è effettuato entro quattro mesi dalla data del timbro apposto sui fogli medesimi a norma dell'articolo 7, ultimo comma, della citata legge n. 352 del 1970.

---

N.B. Per l'Allegato 2 si rinvia all'Atto Senato 2271, pagg. 97-99

## EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

**11.1**

PAGANO, VITALI, SCHIFANI, FAZZONE

**Improponibile***Dopo il comma 1-bis aggiungere i seguenti:*

«1-ter. I possessori degli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio in virtù dell'applicazione dell'articolo 13, comma 13, del decreto-legge n. 183 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, per l'anno 2021, non sono tenuti al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-ter, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

**11.2**

PAGANO, VITALI, SCHIFANI, FAZZONE

**Improponibile***Dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:*

«1-ter. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sostituire le parole "15 giugno 2021" con le seguenti: "31 gennaio 2022".».

**G11.1**

DELL'OLIO, GIROTTA

**V. testo 2**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19",

premessi che:



l'articolo 11 del provvedimento in esame proroga fino al 31 luglio 2021 i termini delle disposizioni legislative di cui all'Allegato 2 del decreto-legge, con alcune eccezioni introdotte dalla Camera dei deputati, per le quali la proroga viene estesa fino al 31 dicembre 2021;

in particolare la proroga di cui alla voce n. 2 dell'Allegato 2 - stabilita fino al 31 luglio 2021 (rispetto al termine previgente del 30 aprile 2021) - concerne le norme transitorie relative alle procedure pubbliche di acquisto e di pagamento dei dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi medici nonché all'ambito delle mascherine chirurgiche utilizzabili dagli operatori sanitari. Tali norme sono poste, rispettivamente, dai commi 1 e 3 dell'articolo 5-*bis* del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27. Il comma 1 del citato articolo 5-*bis* prevede che, nel periodo temporale summenzionato, il Dipartimento della protezione civile, i "soggetti attuatori", individuati dal Capo del medesimo Dipartimento, nonché il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, siano autorizzati ad acquisire i dispositivi di protezione individuale idonei per prevenire contatti, *droplets* ("goccioline") e trasmissione aerea, come individuati dalla circolare del Ministero della salute prot. n. 4373 del 12 febbraio 2020, ed altri dispositivi medici, nonché a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura, in deroga alle norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il comma 3 consente, per il medesimo periodo temporale, il ricorso alle mascherine chirurgiche quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari e prevede che siano utilizzabili, previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità, anche mascherine prive del marchio CE (marchio di conformità alle prescrizioni europee);

durante l'esame presso la Camera dei deputati, a seguito delle modifiche operate all'articolo 11, è stata soppressa la voce n. 4 dell'Allegato 2, recante la proroga di cui all'articolo 15, comma 1, del D.L. n. 18 del 2020. Tale proroga, di cui si propone la soppressione, ha consentito, nel periodo emergenziale, di importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e DPI, in deroga alle vigenti disposizioni, avviando una procedura di validazione straordinaria (a cura dell'Istituto superiore di sanità per le mascherine chirurgiche; dell'INAIL per i DPI) relativamente alla tempistica necessaria per la conformità alle prescrizioni europee in materia (marchio CE). In tal modo, è stata resa possibile, anche sul territorio nazionale, la produzione e la fornitura, in tempi rapidi, sia delle mascherine chirurgiche (dispositivi medici), sia dei DPI (dispositivi per la protezione dei lavoratori sanitari quali guanti, occhiali, visiere, camici, maschere protettive facciali filtranti e scarpe);

considerato che:

le misure citate in premessa, assolutamente comprensibili nel momento storico nel quale sono state introdotte, appaiono oggi non più necessarie, tenuto conto che la disponibilità di presidi protettivi regolarmente certificati risulta essere più che sufficiente per soddisfare il fabbisogno del Paese sia

per far fronte all'emergenza sanitaria ancora in corso, sia per consentire il regolare svolgimento delle attività economiche in piena sicurezza. Mantenere ancora valida la possibilità di far ricorso a dispositivi privi di marcatura CE ha come effetto una ulteriore distorsione del mercato che andrebbe a vantaggio di quelle aziende che, usufruendo della deroga, avrebbero la possibilità di immettere sul mercato dispositivi non certificati ad un prezzo inferiore rispetto a quanto nelle possibilità delle imprese che rispettano i normali vincoli di legge, le quali sono tenute a farsi carico dei costi derivanti dalle verifiche di conformità del prodotto al fine di garantire un articolo di qualità e sicuro per l'utilizzatore;

i dati relativi a dispositivi ed apparecchiature utili per il contrasto al Coronavirus in ambito sanitario e scolastico, distribuiti a Regioni, dalla Protezione Civile e dal Commissario Straordinario alle Regioni e alle Province Autonome, dimostrano che i volumi di maschere FFP2 e FFP3 richiesti dagli enti si è ridotto sensibilmente nei primi mesi del 2021 (database ADA - Analisi Distribuzione Aiuti del Ministero della Salute. Se si considera il dato di facciali filtranti distribuiti nelle prime tre mensilità dell'anno (dal 1° gennaio 2021 al 5 aprile 2021 - ultimo dato disponibile) e lo si confronta con i tre mesi iniziali dell'emergenza sanitaria (1° marzo 2020 - 5 giugno 2020), si nota una contrazione del materiale consegnato del 13%. In questa prima fase del 2021, sono state consegnate a Regioni ed Enti, 56.170.382 maschere tra FFP2 e FFP3, il che si concretizza in una stima del fabbisogno mensile di 19 milioni di dispositivi. Per le maschere chirurgiche, il dato del materiale distribuito nel primo trimestre del 2021 (gennaio-marzo) fa segnare un drastico aumento rispetto ai primi tre mesi dell'emergenza (marzo-maggio 2020, +243%). L'aumento è imputabile, in gran parte, al valore di maschere consegnate alle scuole, che nella prima parte della pandemia erano state tenute chiuse per evitare il propagarsi del virus. In questo inizio 2021, le maschere chirurgiche consegnate a scuole e strutture sanitarie è stato pari a 755.988.416 unità, il che consente di stimare un fabbisogno mensile poco inferiore ai 252 milioni di pezzi;

secondo i dati delle principali associazioni di categoria di produttori di dispositivi e mascherine, aggregando il fabbisogno delle imprese sanitarie con quello delle realtà industriali, la domanda mensile di prodotti FFP2 e FFP3 può essere considerata pari a meno di 92.000.000, mentre ammonta a 544.288.000 il fabbisogno mensile stimato per le maschere chirurgiche. Con il miglioramento del quadro epidemiologico, dovuto anche all'accelerazione della campagna vaccinale a cui stiamo assistendo, e con l'implementazione dei protocolli anti-contagio nei contesti lavorativi, è ipotizzabile immaginare che la reale richiesta di maschere di protezione sia sensibilmente inferiore rispetto a quanto calcolato e che questo valore sia destinato a diminuire ulteriormente con il miglioramento del quadro emergenziale;

ne consegue, dunque, che la capacità produttiva del comparto è in grado di assorbire il fabbisogno stimato per i dispositivi di protezione individuale, senza la necessità di ricorrere a presidi realizzati in deroga e privi di marcatura CE;

appare opportuno segnalare che, in ambito europeo, al momento, sono quattro i Paesi europei che hanno optato per rimuovere tale autorizzazione in deroga e ripristinare le ordinarie regole di mercato: Germania, Spagna, Regno Unito e Belgio. La proroga andrebbe, inoltre, anche a penalizzare il *Made in Italy*, invalidando gli investimenti e gli sforzi economici messi in atto dalle aziende italiane per potenziare la filiera nazionale dei dispositivi di protezione, a beneficio di imprese provenienti da Paesi Extra-UE, che gioverebbero, al contrario, di un vantaggio di costo più che competitivo. I dati Invitalia, dimostrano, infatti, come siano stati stanziati più di 60 milioni di euro per il potenziamento e la riconversione della filiera, e lo sforzo compiuto dalle imprese italiane nel rafforzare la rete di fornitura per questi prodotti è testimoniato anche dalle statistiche relative al valore di maschere (chirurgiche e DPI) cedute all'estero nel corso del 2020, che ha fatto segnare, un aumento complessivo del +111% rispetto al dato del 2019;

valutato che:

occorrerebbe intervenire in maniera organica sulla disciplina che sinora ha consentito, in via straordinaria e transitoria, la produzione in Italia di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuali, l'importazione e l'immissione in commercio di prodotti importati, prevedendo l'abrogazione dei commi da 1 a 4 del summenzionato articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (cd. decreto Cura Italia), recante disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione e dell'articolo 66-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. decreto Rilancio), in materia di semplificazione dei procedimenti per l'importazione e la validazione dei citati prodotti, nonché la soppressione della possibilità di utilizzare mascherine prive del marchio CE, anche se previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità, di cui all'articolo 5-*bis* del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

impegna il Governo:

alla luce delle modifiche operate all'articolo 11 del provvedimento in esame, e in particolare della soppressione della voce n. 4 dell'Allegato 2, recante la proroga di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, ad adottare le opportune iniziative volte a interrompere il percorso di immissione in deroga alle normative vigenti di dispositivi di protezione individuale e dispositivi medici ed impedire l'entrata sul mercato di presidi non certificati e suscettibili di generare rischi per la salute degli utilizzatori, in analogia con quanto fatto in altri Paesi europei.

---

### **G11.1 (testo 2)**

DELL'OLIO, GIROTTO

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19",

premesso che:

l'articolo 11 del provvedimento in esame proroga fino al 31 luglio 2021 i termini delle disposizioni legislative di cui all'Allegato 2 del decreto-legge, con alcune eccezioni introdotte dalla Camera dei deputati, per le quali la proroga viene estesa fino al 31 dicembre 2021;

in particolare la proroga di cui alla voce n. 2 dell'Allegato 2 - stabilita fino al 31 luglio 2021 (rispetto al termine previgente del 30 aprile 2021) - concerne le norme transitorie relative alle procedure pubbliche di acquisto e di pagamento dei dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi medici nonché all'ambito delle mascherine chirurgiche utilizzabili dagli operatori sanitari. Tali norme sono poste, rispettivamente, dai commi 1 e 3 dell'articolo 5-*bis* del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27. Il comma 1 del citato articolo 5-*bis* prevede che, nel periodo temporale summenzionato, il Dipartimento della protezione civile, i "soggetti attuatori", individuati dal Capo del medesimo Dipartimento, nonché il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, siano autorizzati ad acquisire i dispositivi di protezione individuale idonei per prevenire contatti, *droplets* ("goccioline") e trasmissione aerea, come individuati dalla circolare del Ministero della salute prot. n. 4373 del 12 febbraio 2020, ed altri dispositivi medici, nonché a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura, in deroga alle norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il comma 3 consente, per il medesimo periodo temporale, il ricorso alle mascherine chirurgiche quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari e prevede che siano utilizzabili, previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità, anche mascherine prive del marchio CE (marchio di conformità alle prescrizioni europee);

durante l'esame presso la Camera dei deputati, a seguito delle modifiche operate all'articolo 11, è stata soppressa la voce n. 4 dell'Allegato 2, recante la proroga di cui all'articolo 15, comma 1, del D.L. n. 18 del 2020. Tale proroga, di cui si propone la soppressione, ha consentito, nel periodo emergenziale, di importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e DPI, in deroga alle vigenti disposizioni, avviando una procedura di validazione straordinaria (a cura dell'Istituto superiore di sanità per le mascherine chirurgiche; dell'INAIL per i DPI) relativamente alla tempistica necessaria per la conformità alle prescrizioni europee in materia (marchio CE). In tal modo, è stata resa possibile, anche sul territorio nazionale, la produzione e la fornitura, in tempi rapidi, sia delle mascherine chirurgiche (dispositivi medici), sia dei DPI (dispositivi per la protezione dei lavoratori sanitari qua-

li guanti, occhiali, visiere, camici, maschere protettive facciali filtranti e scarpe);

considerato che:

le misure citate in premessa, assolutamente comprensibili nel momento storico nel quale sono state introdotte, appaiono oggi non più necessarie, tenuto conto che la disponibilità di presidi protettivi regolarmente certificati risulta essere più che sufficiente per soddisfare il fabbisogno del Paese sia per far fronte all'emergenza sanitaria ancora in corso, sia per consentire il regolare svolgimento delle attività economiche in piena sicurezza. Mantenere ancora valida la possibilità di far ricorso a dispositivi privi di marcatura CE ha come effetto una ulteriore distorsione del mercato che andrebbe a vantaggio di quelle aziende che, usufruendo della deroga, avrebbero la possibilità di immettere sul mercato dispositivi non certificati ad un prezzo inferiore rispetto a quanto nelle possibilità delle imprese che rispettano i normali vincoli di legge, le quali sono tenute a farsi carico dei costi derivanti dalle verifiche di conformità del prodotto al fine di garantire un articolo di qualità e sicuro per l'utilizzatore;

i dati relativi a dispositivi ed apparecchiature utili per il contrasto al Coronavirus in ambito sanitario e scolastico, distribuiti a Regioni, dalla Protezione Civile e dal Commissario Straordinario alle Regioni e alle Province Autonome, dimostrano che i volumi di maschere FFP2 e FFP3 richiesti dagli enti si è ridotto sensibilmente nei primi mesi del 2021 (database ADA - Analisi Distribuzione Aiuti del Ministero della Salute. Se si considera il dato di facciali filtranti distribuiti nelle prime tre mensilità dell'anno (dal 1° gennaio 2021 al 5 aprile 2021 - ultimo dato disponibile) e lo si confronta con i tre mesi iniziali dell'emergenza sanitaria (1° marzo 2020 - 5 giugno 2020), si nota una contrazione del materiale consegnato del 13%. In questa prima fase del 2021, sono state consegnate a Regioni ed Enti, 56.170.382 maschere tra FFP2 e FFP3, il che si concretizza in una stima del fabbisogno mensile di 19 milioni di dispositivi. Per le maschere chirurgiche, il dato del materiale distribuito nel primo trimestre del 2021 (gennaio-marzo) fa segnare un drastico aumento rispetto ai primi tre mesi dell'emergenza (marzo-maggio 2020, +243%). L'aumento è imputabile, in gran parte, al valore di maschere consegnate alle scuole, che nella prima parte della pandemia erano state tenute chiuse per evitare il propagarsi del virus. In questo inizio 2021, le maschere chirurgiche consegnate a scuole e strutture sanitarie è stato pari a 755.988.416 unità, il che consente di stimare un fabbisogno mensile poco inferiore ai 252 milioni di pezzi;

secondo i dati delle principali associazioni di categoria di produttori di dispositivi e mascherine, aggregando il fabbisogno delle imprese sanitarie con quello delle realtà industriali, la domanda mensile di prodotti FFP2 e FFP3 può essere considerata pari a meno di 92.000.000, mentre ammonta a 544.288.000 il fabbisogno mensile stimato per le maschere chirurgiche. Con il miglioramento del quadro epidemiologico, dovuto anche all'accelerazione della campagna vaccinale a cui stiamo assistendo, e con l'implementazione dei protocolli anti-contagio nei contesti lavorativi, è ipotizzabile immaginare

che la reale richiesta di maschere di protezione sia sensibilmente inferiore rispetto a quanto calcolato e che questo valore sia destinato a diminuire ulteriormente con il miglioramento del quadro emergenziale;

ne consegue, dunque, che la capacità produttiva del comparto è in grado di assorbire il fabbisogno stimato per i dispositivi di protezione individuale, senza la necessità di ricorrere a presidi realizzati in deroga e privi di marcatura CE;

appare opportuno segnalare che, in ambito europeo, al momento, sono quattro i Paesi europei che hanno optato per rimuovere tale autorizzazione in deroga e ripristinare le ordinarie regole di mercato: Germania, Spagna, Regno Unito e Belgio. La proroga andrebbe, inoltre, anche a penalizzare il *Made in Italy*, invalidando gli investimenti e gli sforzi economici messi in atto dalle aziende italiane per potenziare la filiera nazionale dei dispositivi di protezione, a beneficio di imprese provenienti da Paesi Extra-UE, che gioverebbero, al contrario, di un vantaggio di costo più che competitivo. I dati Invitalia, dimostrano, infatti, come siano stati stanziati più di 60 milioni di euro per il potenziamento e la riconversione della filiera, e lo sforzo compiuto dalle imprese italiane nel rafforzare la rete di fornitura per questi prodotti è testimoniato anche dalle statistiche relative al valore di maschere (chirurgiche e DPI) cedute all'estero nel corso del 2020, che ha fatto segnare, un aumento complessivo del +111% rispetto al dato del 2019;

valutato che:

occorrerebbe intervenire in maniera organica sulla disciplina che sinora ha consentito, in via straordinaria e transitoria, la produzione in Italia di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuali, l'importazione e l'immissione in commercio di prodotti importati, prevedendo l'abrogazione dei commi da 1 a 4 del summenzionato articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (cd. decreto Cura Italia), recante disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione e dell'articolo 66-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. decreto Rilancio), in materia di semplificazione dei procedimenti per l'importazione e la validazione dei citati prodotti, nonché la soppressione della possibilità di utilizzare mascherine prive del marchio CE, anche se previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità, di cui all'articolo 5-*bis* del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

impegna il Governo:

ferma restando l'autorizzazione all'utilizzo in deroga dei dispositivi di protezione individuale già prodotti prima della cessazione della proroga, alla luce delle modifiche operate all'articolo 11 del provvedimento in esame, e in particolare della soppressione della voce n. 4 dell'Allegato 2, recante la proroga di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, ad adottare le opportune iniziative volte a interrompere il percorso di immissione in deroga alle normative vigenti di dispositivi di protezione individua-

le e dispositivi medici ed impedire l'entrata sul mercato di presidi non certificati e suscettibili di generare rischi per la salute degli utilizzatori, in analogia con quanto fatto in altri Paesi europei.

---

(\*) Accolto dal Governo

---

## **G11.2**

CALDEROLI, AUGUSSORI

### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge 2271, "Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19",

premessi che:

il provvedimento in esame è volto a impostare una progressiva e completa normalizzazione dei rapporti e delle attività sociali, sconvolti in questo anno di pandemia; tra questi obiettivi è ricompresa anche la piena riespansione delle attività politiche connesse all'esercizio della sovranità popolare;

già con il decreto-legge n. 183 del 2020 (c.d. "milleproroghe") è stata facilitata la raccolta firme per i progetti di legge d'iniziativa popolare; ora è necessario, per ragioni di equità e di ragionevolezza, agevolare anche le procedure propedeutiche alla presentazione dei quesiti dei referendum abrogativi in Corte di cassazione e in Corte costituzionale ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione;

il comma 1-*bis* dell'articolo 11 reca una proroga di un mese dei termini di legge per il deposito delle firme e dei certificati necessari per le richieste di referendum abrogativo, ma si riferisce esclusivamente a quelle annunciate nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 15 maggio 2021;

i tre mesi per la raccolta delle firme oggi previsti, appaiono del tutto insufficienti a rimediare alle limitazioni che ancora condizionano, di fatto e di diritto, la libera circolazione dei cittadini e porrebbero in seria difficoltà i comitati promotori;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare di un mese il termine di cui all'articolo 28 della legge 25 maggio 1970, n. 352, relativo alla raccolta delle firme per tutte le richieste di referendum abrogativo presentate nell'anno 2021, nonché di posticipare alla data del 31 ottobre 2021, in deroga all'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, il termine previsto per il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione.

---

(\*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 11-BIS, 11-TER E 11-QUATER DEL DECRETO-LEGGE  
NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Articolo 11-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile)*

1. All'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla disciplina del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1:

1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine, le amministrazioni di cui al primo periodo del presente comma, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata con l'utenza, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui alla lettera *b)* del comma 1 del medesimo articolo 87, e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti ai cittadini e alle imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico fino al termine dello stato di emergenza connesso al COVID-19»;

*b)* al comma 2, dopo le parole: «tutela della salute» sono inserite le seguenti: «e di contenimento del fenomeno epidemiologico del COVID-19».

2. All'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, relativo alla promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, dopo la parola: «telelavoro» sono aggiunte le seguenti: «e del lavoro agile»;

*b)* al terzo periodo, le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»;



c) al quarto periodo, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

#### **Articolo 11-ter.**

*(Proroga dei termini di validità di documenti di riconoscimento e di identità nonché di permessi e titoli di soggiorno e di documenti di viaggio)*

1. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo al periodo di validità dei documenti di riconoscimento e di identità, le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021».

2. All'articolo 3-bis, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, relativo a permessi e titoli di soggiorno e documenti di viaggio, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Prima della suddetta scadenza, gli interessati possono comunque presentare istanze di rinnovo dei permessi e dei titoli di cui al primo periodo, la cui trattazione è effettuata progressivamente dagli uffici competenti».

#### **Articolo 11-quater.**

*(Proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali, delle regioni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e il riequilibrio finanziario degli enti locali)*

1. Il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione degli enti locali relativo all'esercizio 2020, di cui all'articolo 227, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 31 maggio 2021.

2. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 maggio 2021. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

3. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così prorogati per l'anno 2021:

a) il rendiconto relativo all'anno 2020 è approvato da parte del consiglio entro il 30 settembre 2021, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 giugno 2021;

b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2020 è approvato entro il 30 novembre 2021.

4. All'articolo 111, comma 2-*septies*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021».

5. Per l'anno 2021, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *b*), punto *i*), e lettera *c*), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è prorogato al 30 giugno 2021.

6. I termini di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così modificati per l'anno 2021:

*a*) i bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *b*), punto *i*), e lettera *c*), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2021;

*b*) il bilancio consolidato dell'anno 2020 del servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 settembre 2021.

7. Con riferimento all'esercizio 2020, i termini del 31 marzo e del 30 maggio, di cui all'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativi all'invio della certificazione dei risultati conseguiti, sono differiti, rispettivamente, al 31 maggio 2021 e al 30 giugno 2021.

8. Il termine ultimo per l'adozione del bilancio di esercizio delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle loro unioni regionali e delle relative aziende speciali riferito all'esercizio 2020, fissato al 30 aprile 2021, è differito al 30 giugno 2021.

9. I termini di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, primo periodo, nonché di cui all'articolo 261, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati al 30 giugno 2021, qualora, rispettivamente, i termini di novanta e di sessanta giorni siano scaduti antecedentemente alla predetta data.

## ORDINI DEL GIORNO

### **G11-quater.1**

PAPATHEU

#### **V. testo 2**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 ",

premessi che:

la direttiva UE 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 - c.d. Direttiva SUP (*Single Use Plastic*) - che contiene disposizioni sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, vieta, dal prossimo 3 luglio, l'utilizzo di determinati prodotti in plastica monouso per i quali esistono alternative in commercio;

l'articolo 4 della direttiva, recante norma sulla riduzione del consumo, prevede che gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato, in linea con gli obiettivi generali della politica dell'Unione in materia di rifiuti, in particolare la prevenzione dei rifiuti, in modo da portare a una sostanziale inversione delle crescenti tendenze di consumo. Tali misure intendono produrre entro il 2026 una riduzione quantificabile del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato sul territorio dello Stato membro rispetto al 2022. Entro il 3 luglio 2021 gli Stati membri preparano una descrizione delle misure adottate ai sensi del primo comma, la notificano alla Commissione e la rendono pubblica;

la Parte A dell'allegato alla direttiva reca l'elenco dei prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 4 sulla riduzione del consumo, indicando: 1) tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi; 2) contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti: a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto; b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;

l'articolo 12 della direttiva reca "Specifiche e orientamenti sui prodotti di plastica monouso" e dispone che per stabilire se un contenitore per alimenti sia da considerare un prodotto di plastica monouso ai fini della direttiva medesima, in aggiunta ai criteri relativi ai contenitori per alimenti di cui all'allegato, è fondamentale tenere conto della tendenza del contenitore a essere disperso nell'ambiente, in ragione del suo volume o delle sue dimensioni, in particolare nel caso dei contenitori per alimenti monoporzione. Si prevede che entro il 3 luglio 2020 la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, pubblici orientamenti recanti esempi di cosa sia considerato un prodotto di plastica monouso ai fini della direttiva stessa, se del caso;

a tale riguardo, non risultano ancora emanati gli orientamenti della Commissione europea a norma dell'articolo 12 della direttiva. Con riferimento alla emanazione di tali orientamenti, il gruppo di esperti della Commissione sta attualmente consultando gli Stati membri, risultando ancora talune criticità nella definizione degli orientamenti e non essendo attualmente ancora definito il quadro degli orientamenti europei in materia;

l'articolo 22 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (Legge di delegazione europea 2019-2020) reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della citata direttiva (UE) 2019/904. In particolare prevede che nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) garantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti monouso elencati nella parte A dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904 e promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, conformemente all'articolo 1 della direttiva (UE) 2019/904 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; b) incoraggiare l'uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili, alternativi a quelli monouso comunque realizzati, per quanto riguarda i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, secondo comma, della direttiva (UE) 2019/904, anche attraverso la messa a disposizione del consumatore finale, presso i punti vendita, di prodotti riutilizzabili, opportunamente definiti nelle loro caratteristiche tecniche in modo da garantire effettivi, molteplici utilizzi, comunque nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti; c) ove non sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904, prevedere la graduale restrizione all'immissione nel mercato dei medesimi nel rispetto dei termini temporali previsti dalla suddetta direttiva (UE) 2019/904, consentendone l'immissione nel mercato qualora realizzati in plastica biodegradabile e compostabile certificata conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 e con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile; d) ai sensi dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2019/904, adottare misure volte a informare e sensibilizzare i consumatori e a incentivarli ad assumere un comportamento responsabile al fine di ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti contemplati dalla direttiva, nonché adeguate misure finalizzate a ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dal rilascio di palloncini, con esclusione di quelli per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali non distribuiti ai consumatori; e) includere i bicchieri di plastica tra i prodotti monouso cui si applica l'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/904, compatibilmente con gli orientamenti di cui all'articolo 12, secondo comma, della direttiva stessa; f) introdurre, conformemente all'articolo 14 della direttiva (UE) 2019/904, una disciplina sanzionatoria effettiva, proporzionata e dissuasiva per le violazioni dei divieti e delle altre disposizioni di attuazione della medesima direttiva, devolvendo i proventi delle sanzioni agli enti di appartenenza dei soggetti che procedono all'accertamento e alla contestazione delle violazioni e destinando detti proventi, all'interno del bilancio di tali enti, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni di cui alla presente lettera; g) abrogare l'articolo 226-*quater* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contestualmente al recepimento della direttiva (UE) 2019/904;

tale direttiva sta suscitando polemiche e resistenze nel nostro paese a partire dal Presidente di Confindustria che ha affermato che le linee guida sulla direttiva chiudono di fatto un intero settore industriale. Tra le aziende che subiranno gli effetti più marcati ci sono sicuramente i produttori di bevande analcoliche, che in Italia sono per il 70% del totale imbottigliate in polietilene tereftalato (Pet);

lo stesso Ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani ha definito la direttiva «assurda per la quale va bene solo la plastica che si ricicla. Questo a noi non può andar bene», e quello dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti è andato oltre, parlando di «un approccio ideologico che penalizza le industrie italiane, lasciando sul terreno "morti e feriti" in termini di fallimenti aziendali e disoccupazione»;

occorrerebbe, pertanto, in primis concedere come accaduto in altri Paesi Ue, almeno un ulteriore anno per far adeguare i singoli paesi alla nuova normativa, per permettere a tutte le imprese produttrici di plastica monouso, già gravate, come tutte, dalla crisi economica in connessione al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, di poter smaltire le proprie forniture giacenti in magazzino;

tali misure seguono all'introduzione del nostro ordinamento dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, denominati MACSI - c.d. *plastic tax*;

considerato che:

l'articolo 9, comma 3, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 - c.d. "Sostegni bis" - all'esame della Camera, proprio in considerazione delle contingenti e difficili condizioni in cui versano i settori economici, che sarebbero gravati dalla *plastic tax*, in connessione al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, differisce al 1° gennaio 2022 l'efficacia delle disposizioni istitutive dell'imposta,

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni urgenti volte a tutelare le imprese produttrici italiane interessate dalla nuova normativa europea, prevedendo, nell'immediato, una maggiore tempistica per il recepimento delle nuove disposizioni, permettendo alle stesse imprese di adeguarsi.

---

### **G11-quater.1 (testo 2)**

PAPATHEU, GALLONE, CALIGIURI, ALFREDO MESSINA

### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto

delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19",

premessi che:

la direttiva UE 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 - c.d. Direttiva SUP (*Single Use Plastic*) - che contiene disposizioni sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, vieta, dal prossimo 3 luglio, l'utilizzo di determinati prodotti in plastica monouso per i quali esistono alternative in commercio;

l'articolo 4 della direttiva, recante norma sulla riduzione del consumo, prevede che gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato, in linea con gli obiettivi generali della politica dell'Unione in materia di rifiuti, in particolare la prevenzione dei rifiuti, in modo da portare a una sostanziale inversione delle crescenti tendenze di consumo. Tali misure intendono produrre entro il 2026 una riduzione quantificabile del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato sul territorio dello Stato membro rispetto al 2022. Entro il 3 luglio 2021 gli Stati membri preparano una descrizione delle misure adottate ai sensi del primo comma, la notificano alla Commissione e la rendono pubblica;

la Parte A dell'allegato alla direttiva reca l'elenco dei prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 4 sulla riduzione del consumo, indicando: 1) tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi; 2) contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti: a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto; b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;

l'articolo 12 della direttiva reca "Specifiche e orientamenti sui prodotti di plastica monouso" e dispone che per stabilire se un contenitore per alimenti sia da considerare un prodotto di plastica monouso ai fini della direttiva medesima, in aggiunta ai criteri relativi ai contenitori per alimenti di cui all'allegato, è fondamentale tenere conto della tendenza del contenitore a essere disperso nell'ambiente, in ragione del suo volume o delle sue dimensioni, in particolare nel caso dei contenitori per alimenti monoporzione. Si prevede che entro il 3 luglio 2020 la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, pubblici orientamenti recanti esempi di cosa sia considerato un prodotto di plastica monouso ai fini della direttiva stessa, se del caso;

a tale riguardo, non risultano ancora emanati gli orientamenti della Commissione europea a norma dell'articolo 12 della direttiva. Con riferimento alla emanazione di tali orientamenti, il gruppo di esperti della Commissione sta attualmente consultando gli Stati membri, risultando ancora ta-

lune criticità nella definizione degli orientamenti e non essendo attualmente ancora definito il quadro degli orientamenti europei in materia;

l'articolo 22 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (Legge di delegazione europea 2019-2020) reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della citata direttiva (UE) 2019/904. In particolare prevede che nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) garantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti monouso elencati nella parte A dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904 e promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, conformemente all'articolo 1 della direttiva (UE) 2019/904 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; b) incoraggiare l'uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili, alternativi a quelli monouso comunque realizzati, per quanto riguarda i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, secondo comma, della direttiva (UE) 2019/904, anche attraverso la messa a disposizione del consumatore finale, presso i punti vendita, di prodotti riutilizzabili, opportunamente definiti nelle loro caratteristiche tecniche in modo da garantire effettivi, molteplici utilizzi, comunque nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti; c) ove non sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904, prevedere la graduale restrizione all'immissione nel mercato dei medesimi nel rispetto dei termini temporali previsti dalla suddetta direttiva (UE) 2019/904, consentendone l'immissione nel mercato qualora realizzati in plastica biodegradabile e compostabile certificata conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 e con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile; d) ai sensi dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2019/904, adottare misure volte a informare e sensibilizzare i consumatori e a incentivarli ad assumere un comportamento responsabile al fine di ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti contemplati dalla direttiva, nonché adeguate misure finalizzate a ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dal rilascio di palloncini, con esclusione di quelli per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali non distribuiti ai consumatori; e) includere i bicchieri di plastica tra i prodotti monouso cui si applica l'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/904, compatibilmente con gli orientamenti di cui all'articolo 12, secondo comma, della direttiva stessa; f) introdurre, conformemente all'articolo 14 della direttiva (UE) 2019/904, una disciplina sanzionatoria effettiva, proporzionata e dissuasiva per le violazioni dei divieti e delle altre disposizioni di attuazione della medesima direttiva, devolvendo i proventi delle sanzioni agli enti di appartenenza dei soggetti che procedono all'accertamento e alla contestazione delle violazioni e destinando detti proventi, all'interno del bilancio di tali enti, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni di cui alla presente lettera; g) abrogare l'articolo 226-*quater* del de-

creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contestualmente al recepimento della direttiva (UE) 2019/904;

tale direttiva sta suscitando polemiche e resistenze nel nostro paese a partire dal Presidente di Confindustria che ha affermato che le linee guida sulla direttiva chiudono di fatto un intero settore industriale. Tra le aziende che subiranno gli effetti più marcati ci sono sicuramente i produttori di bevande analcoliche, che in Italia sono per il 70% del totale imbottigliate in polietilene tereftalato (Pet);

lo stesso Ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani ha definito la direttiva «assurda per la quale va bene solo la plastica che si ricicla. Questo a noi non può andar bene», e quello dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti è andato oltre, parlando di «un approccio ideologico che penalizza le industrie italiane, lasciando sul terreno "morti e feriti" in termini di fallimenti aziendali e disoccupazione»;

occorrerebbe, pertanto, in primis concedere come accaduto in altri Paesi Ue, almeno un ulteriore anno per far adeguare i singoli paesi alla nuova normativa, per permettere a tutte le imprese produttrici di plastica monouso, già gravate, come tutte, dalla crisi economica in connessione al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, di poter smaltire le proprie forniture giacenti in magazzino;

tali misure seguono all'introduzione del nostro ordinamento dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, denominati MACSI - c.d. *plastic tax*;

considerato che:

l'articolo 9, comma 3, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 - c.d. "Sostegni bis" - all'esame della Camera, proprio in considerazione delle contingenti e difficili condizioni in cui versano i settori economici, che sarebbero gravati dalla *plastic tax*, in connessione al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, differisce al 1° gennaio 2022 l'efficacia delle disposizioni istitutive dell'imposta,

impegna il Governo:

ad adottare adeguate iniziative volte a tutelare le imprese produttrici italiane interessate dalla nuova normativa europea.

---

(\*) Accolto dal Governo

---

## **G11-quater.2**

MALLEGNI, VITALI (\*)

### **V. testo 2**

Il Senato,



in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19",

premessi che:

in questa fase di incertezza economica, è quanto mai opportuno consentire alle PMI di usufruire di tutti quegli strumenti di accesso al credito che possano garantire alle stesse di ritornare ad investire sul mercato;

contestualmente è di fondamentale importanza che gli istituti di credito possano erogare la dovuta liquidità ponendo le minori condizioni possibili alle aziende che stanno uscendo da un periodo economico difficilissimo;

il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali ha previsto all'articolo 13 misure per il sostegno alla liquidità delle imprese;

nonostante vengano estese temporalmente, i regimi del Fondo per le PMI e di Garanzia Italia prorogandoli ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 ed allungando contestualmente fino a 10 anni la durata massima dei finanziamenti, rimangono ancora irrisolti i profili legati alla discrezionalità degli Istituti di Credito nel rilascio delle risorse in rapporto alle garanzie bancarie che le aziende devono assicurare;

risolvere il potenziale problema legato alle conseguenze della richiesta sui rating delle imprese è quanto mai urgente in questa fase di incertezza economica,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile affinché si possa addivenire ad un sistema in cui lo spazio di discrezionalità agli istituti di credito sulla valutazione del merito creditizio, non penalizzi ulteriormente le imprese destinatarie delle garanzie, ma piuttosto favorisca una ripresa economica che, contestualmente al piano di riaperture possa essere solida e duratura.

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

---

### **G11-quater.2 (testo 2)**

MALLEGNI, VITALI (\*)

### **Non posto in votazione (\*\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto

delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19",

premessi che:

in questa fase di incertezza economica, è quanto mai opportuno consentire alle PMI di usufruire di tutti quegli strumenti di accesso al credito che possano garantire alle stesse di ritornare ad investire sul mercato;

contestualmente è di fondamentale importanza che gli istituti di credito possano erogare la dovuta liquidità ponendo le minori condizioni possibili alle aziende che stanno uscendo da un periodo economico difficilissimo;

il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali ha previsto all'articolo 13 misure per il sostegno alla liquidità delle imprese;

nonostante vengano estese temporalmente, i regimi del Fondo per le PMI e di Garanzia Italia prorogandoli ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 ed allungando contestualmente fino a 10 anni la durata massima dei finanziamenti, rimangono ancora irrisolti i profili legati alla discrezionalità degli Istituti di Credito nel rilascio delle risorse in rapporto alle garanzie bancarie che le aziende devono assicurare;

risolvere il potenziale problema legato alle conseguenze della richiesta sui rating delle imprese è quanto mai urgente in questa fase di incertezza economica,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa utile affinché si possa addivenire ad un sistema in cui lo spazio di discrezionalità agli istituti di credito sulla valutazione del merito creditizio, non penalizzi ulteriormente le imprese destinatarie delle garanzie, ma piuttosto favorisca una ripresa economica che, contestualmente al piano di riaperture possa essere solida e duratura.

---

(\*) Aggiungono la firma in corso di seduta Toffanin, Gallone, Caligiuri e Messina Alfredo

(\*\*) Accolto dal Governo

---

ARTICOLI 11-*QUINQUIES* E 11-*SEXIES* DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Articolo 11-*quinquies*.**

*(Proroga in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica)*

1. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, relativo all'esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 3-*bis* e 3-*quater*, le parole: «fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;

b) al comma 3-*quater*, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

**Articolo 11-*sexies*.**

*(Proroga di termini in materia di patenti di guida, rendicontazione da parte di imprese ferroviarie, navi da crociera e revisione periodica dei veicoli)*

1. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo alla prova di esame teorica per il conseguimento della patente di guida, dopo le parole: «è espletata» sono inserite le seguenti: «entro il 31 dicembre 2021; per quelle presentate dal 1° gennaio 2021 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, tale prova è espletata».

2. All'articolo 214, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla rendicontazione da parte delle imprese ferroviarie per ottenere i benefici a compensazione delle perdite subite a causa dell'emergenza da COVID-19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: «entro il 15 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 maggio 2021»;

b) al terzo periodo, le parole: «entro il 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 giugno 2021».

3. All'articolo 48, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo all'attività delle navi da crociera, le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

4. Il termine di cui all'articolo 92, comma 4-*septies*, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alla revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è differito al 31 dicembre 2021.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 11-*SEXIES*

**11-sexies.0.1**

PAGANO, VITALI, SCHIFANI, FAZZONE

**Ritirato**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«**Art. 11-sexies.1.**

*(Proroga dell'autorizzazione all'acquisito di autobus tramite la convenzione Consip Autobus 3)*

1 All'articolo 200, comma 7, ultimo periodo, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, le parole "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2021 "».

---

ARTICOLI DA 11-*SEPTIES* A 11-*DUODECIES* DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Articolo 11-septies.**

*(Proroga delle modalità semplificate per lo svolgimento degli esami di abilitazione degli esperti di radioprotezione e dei medici autorizzati, nonché dei consulenti del lavoro)*

1. All'articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 2-bis».

**Articolo 11-octies.**

*(Proroga della sospensione della revoca degli stanziamenti dei Fondi per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato)*

1. All'articolo 265, comma 15, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020 e 2021».

2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 24, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano per l'anno 2021.

**Articolo 11-novies.**

*(Interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)*

1. All'articolo 44, comma 7, lettera *b*), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

**Articolo 11-decies.**

*(Proroga di interventi finanziati dal Fondo Antonio Megalizzi)*

1. Al comma 379 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola: «2020» è sostituita dalla seguente: «2021».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 500.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico e, quanto a 500.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

**Articolo 11-undecies.**

*(Misure urgenti in materia di controlli radiometrici)*

1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: «entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto o dall'inizio della pratica» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021 o entro dodici mesi dall'inizio della pratica».

2. All'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3, comunque non oltre il 30 settembre 2021, continua ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, e si applica l'articolo 7 dell'allegato XIX al presente decreto».

**Articolo 11-duodecies.**

*(Disposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle strutture turistico-ricettive in aria aperta)*

1. Al fine di fare fronte, nel settore del turismo, all'impatto delle misure di contenimento correlate all'emergenza sanitaria da COVID-19, le attività turistico-ricettive in aria aperta di cui al decreto del Ministro dell'interno 28 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 14 marzo 2014, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno provveduto a dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettera *b*), e comma 2, lettera *b*), del medesimo decreto del Ministro dell'interno, provvedono, entro il 7 ottobre 2021, a dare attuazione a quanto disposto dal citato articolo 6, comma 1, lettera *a*), e comma 2, lettera

a). Restano fermi gli eventuali inadempimenti e le procedure in essere rispetto a termini già scaduti.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 11-*DUODECI*ES

**11-duodecies.0.1**

PAGANO, VITALI, SCHIFANI, FAZZONE

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«**Art. 11-duodecies.1.**

*(Proroga del termine degli adempimenti relativi agli obblighi informativi erogazioni pubbliche)*

1. Per l'anno 2021 gli obblighi relativi alla pubblicità degli aiuti di Stato di cui all'articolo 1 comma 125-*quinquies* della legge 4 agosto 2017, n. 124, come introdotto dall'articolo 35 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 8 giugno 2019, n. 58, possono essere ottemperati entro il termine del 31 ottobre, senza applicazione delle sanzioni relative al ritardo o all'omessa comunicazione.».

ARTICOLI DA 11-*TERDECIES* A 11-*SEXIESDECIES* DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Articolo 11-terdecies.**

*(Accelerazione di interventi per fare fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19)*

1. Le disposizioni dell'articolo 264, comma 1, lettera *f*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2021.

**Articolo 11-quaterdecies.**

*(Proroghe di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario e in materia di interventi urgenti per gli uffici giudiziari)*

1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, comma 2, le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021»;

b) all'articolo 29, comma 1, le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021»;

c) all'articolo 30, comma 1, le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021».

2. Il terzo periodo del comma 181 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente: «In caso di mancata indizione di gara entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione, ovvero in caso di mancato affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2021, il finanziamento è revocato».

#### **Articolo 11-quinquiesdecies.**

*(Misure urgenti per il rilancio delle infrastrutture)*

1. Al fine di evitare la revoca dei finanziamenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia, al comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi relativi al ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR e agli aeroporti di Firenze e Salerno, di cui alla lettera c) del comma 2 del presente articolo, gli adempimenti previsti dal relativo decreto di finanziamento possono essere compiuti entro il 31 dicembre 2022, a condizione che gli enti titolari dei codici unici di progetto, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, trasmettano al sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, le informazioni necessarie per la verifica dell'avanzamento dei progetti».

#### **Articolo 11-sexiesdecies.**

*(Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124)*

1. Per l'anno 2021 il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2022.

### EMENDAMENTO

#### **11-sexiesdecies.1**

PAGANO, VITALI, SCHIFANI, FAZZONE

**Ritirato**

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. In considerazione dell'incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel corso dell'emergenza da COVID-19, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 125-*bis* della legge 4 agosto 2017, n. 124, il termine ultimo per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione degli importi e delle informazioni relative al periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, è differito al 30 giugno 2022. Conseguentemente, non si applicano per l'anno 2021 le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 125-*ter* della legge 4 agosto 2017, n. 124.».

*Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «comma 125-*ter*», con le seguenti: «commi 125-*bis* e 125-*ter*».*

---

ARTICOLI DA 11-*SEPTIESDECIES* A 13-*BIS* DEL DECRETO-LEGGE  
NEL TESTO COMPRENDETE LE MODIFICAZIONI APPORTATE  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Articolo 11-*septiesdecies*.**

*(Proroga in materia di esercizio delle competenze dei giudici di pace in materia tavolare)*

1. All'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: «31 ottobre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2025».

**Articolo 11-*duodevicies*.**

*(Disposizioni in materia di Commissari straordinari degli enti del servizio sanitario regionale)*

1. Il termine per l'approvazione dei bilanci da parte del Ministero della salute, di cui all'articolo 2, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, è prorogato al 31 ottobre 2021.

**Articolo 12.**

*(Misure in materia di trasporto aereo di linea di passeggeri)*

1. All'articolo 85, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole «che ne abbiano fatto ovvero ne facciano richiesta.», è inserito il seguente periodo: «L'importo di ciascuna anticipazione non può essere superiore all'indennizzo richiesto e documentato sulla base dei criteri indicati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al citato articolo 79, comma 2, e dei consolidati indirizzi interpretativi adottati dalla Commissio-



ne europea in riferimento alle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza da COVID-19.».

2. Per le finalità di cui al comma 1, le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2021 sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono essere utilizzate nel medesimo anno.

#### **Articolo 12-bis.**

*(Procedure selettive per l'accesso alla professione di autotrasportatore)*

1. In considerazione del ruolo essenziale svolto dal settore dell'autotrasporto durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, lo svolgimento delle prove selettive di abilitazione alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori è sempre consentito.

#### **Articolo 12-ter.**

*(Voucher taxi)*

1. In considerazione degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di consentire ai comuni di procedere all'individuazione dei soggetti beneficiari e all'erogazione delle somme, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 200-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in deroga alle disposizioni dell'articolo 187, comma 3-*quinqüies*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dei paragrafi 9.2.5 e 9.2.14 dell'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, l'avanzo vincolato derivante dal trasferimento ai comuni delle risorse previste dal citato articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 può essere applicato in caso di esercizio provvisorio anche in assenza di determinazione, da parte della giunta comunale, del risultato presunto di amministrazione, nei limiti delle somme accertate e non impegnate nel corso del 2020, sulla base di un'idonea relazione documentata del dirigente competente o del responsabile finanziario. In funzione del raggiungimento della finalità pubblica programmata, tali somme non sono soggette ai vincoli e ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La competenza per la relativa variazione di bilancio è attribuita alla giunta comunale.

#### **Articolo 13.**

*(Sanzioni)*

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 6-bis, 7, 8, 8-bis e 8-ter è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

2. Alle condotte previste dagli articoli 476, 477, 479, 480, 481, 482 e 489 del codice penale, anche se relative ai documenti informatici di cui all'articolo 491-*bis* del medesimo codice, aventi ad oggetto le certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, si applicano le pene stabilite nei detti articoli.

**Articolo 13-*bis*.**

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

ARTICOLO 14 DEL DECRETO-LEGGE

**Articolo 14**

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato B**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2271 e sui relativi emendamenti**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce della relazione tecnica aggiornata positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 3-bis.0.1, 3-bis.0.2, 3-bis.0.3, 8-ter.0.1, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.10, 9.0.1, 11.1, 11.2, 11-sexies.0.1, 11-duodecies.0.1 e 11-sexiesdecies.0.1.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
<u>1</u>	Nom.	Disegno di legge n. 2271. Em. 1.1, La Russa e Totaro	224	223	010	021	192	107	RESP.
<u>2</u>	Nom.	DDL n. 2271. Em. 1.3, La Russa e Totaro	223	222	008	021	193	108	RESP.
<u>3</u>	Nom.	DDL n. 2271. Em. 2.1, Granato e altri	228	227	019	017	191	105	RESP.
<u>4</u>	Nom.	DDL n. 2271. Em. 2.2, Ciriani e altri	229	228	010	019	199	110	RESP.
<u>5</u>	Nom.	DDL n. 2271. Em. 2.3, Ciriani e altri	230	229	009	019	201	111	RESP.
<u>6</u>	Nom.	DDL n. 2271. Em. 2.4, Ciriani e altri	228	227	077	019	131	076	RESP.
<u>7</u>	Nom.	DDL n. 2271. Em. 4-bis.1, Ciriani e altri	234	233	009	016	208	113	RESP.
<u>8</u>	Nom.	DDL n. 2271. Em. 4-bis.2, La Russa e Totaro	232	231	010	016	205	111	RESP.
<u>9</u>	Nom.	DDL n. 2271. Em. 5.1, La Russa e Totaro	231	230	007	016	207	112	RESP.
<u>10</u>	Nom.	DDL n. 2271. Em. 5.5, La Russa e Totaro	234	233	010	016	207	112	RESP.
<u>11</u>	Nom.	DDL n. 2271. Em. 5.2, La Russa e Totaro	236	235	009	017	209	114	RESP.
<u>12</u>	Nom.	DDL n. 2271. Emm. 5.3 e 5.4	234	233	002	029	202	116	RESP.
<u>13</u>	Nom.	DDL n. 2271. Em. 6.1, La Russa e Totaro	234	233	006	021	206	114	RESP.
<u>14</u>	Nom.	DDL n. 2271. Em. 6.2, La Russa e Totaro	237	236	085	019	132	076	RESP.
<u>15</u>	Nom.	DDL n. 2271. Em. 6.3, La Russa e Totaro	238	237	009	017	211	115	RESP.
<u>16</u>	Nom.	DDL n. 2271. Em. 6.4, Ciriani e altri	239	238	089	018	131	075	RESP.
<u>17</u>	Nom.	DDL n. 2271. Em. 6.5, La Russa e Totaro	237	236	011	016	209	113	RESP.
<u>18</u>	Nom.	DDL n. 2271. Em. 6-bis.1, La Russa e Totaro	237	236	009	017	210	114	RESP.
<u>19</u>	Nom.	DDL n. 2271. Emm. 7.1 e 7.2	239	238	003	032	203	118	RESP.
<u>20</u>	Nom.	DDL n. 2271. Em. 8.1, La Russa e Totaro	239	238	009	017	212	115	RESP.
<u>21</u>	Nom.	DDL n. 2271. Em. 8-bis.1, Ciriani e altri	240	239	009	017	213	116	RESP.
<u>22</u>	Nom.	DDL n. 2271. Em. 8-bis.2, Granato e altri	240	239	002	030	207	119	RESP.
<u>23</u>	Nom.	DDL n. 2271. Emm. 9.1 e 9.2	241	240	002	028	210	120	RESP.
<u>24</u>	Nom.	DDL n. 2271. Em. 9.4 (1a parte), Granato e altri	242	241	000	027	214	121	RESP.
<u>25</u>	Nom.	DDL n. 2271. Em. 9.6, Granato e altri	241	240	002	027	211	120	RESP.
<u>26</u>	Nom.	DDL n. 2271. Em. 9.7, La Russa e Totaro	237	236	096	017	123	071	RESP.
<u>27</u>	Nom.	DDL n. 2271. Em. 9.8, La Russa e Totaro	238	237	010	017	210	114	RESP.
<u>28</u>	Nom.	DDL n. 2271. Em. 9.0.1, Paragone	233	232	081	026	125	076	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale non sono riportate

336ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

15 Giugno 2021

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Abate Rosa Silvana	C	C	F	A	A	A	A	A		A	A	F	A	F	A	A	A	A	F	A
Accoto Rossella	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Agostinelli Donatella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Aimi Enrico	C	C	C	C	C	A	C	C	C	C	C	C	C	A	C	A	C	C	C	C
Airola Alberto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Alberti Casellati Maria Elisab																				
Alderisi Francesca	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Alessandrini Valeria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Alfieri Alessandro							C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Anastasi Cristiano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Angrisani Luisa	A	A	F	A	A	A	A	A	A	A	F	F	A	A	A	A	A	A	F	A
Arrigoni Paolo	C	C	C	C	C	A	C	C	C	C	C	C	C	A	C	A	C	C	C	C
Astorre Bruno	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Auddino Giuseppe	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Augussori Luigi	C	C	C	C	C	A	C	C	C	C	C	C	C	A	C	A	C	C	C	C
Bagnai Alberto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Balboni Alberto	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Barachini Alberto	C	C	C	C	C	A	C	C	C	C			C	C	C	A	C	C	C	C
Barbaro Claudio	F										F		F	F	F	F	F	F	F	F
Barboni Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Battistoni Francesco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bellanova Teresa	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Berardi Roberto																				
Bergesio Giorgio Maria	C	C	F	C	C	A	C	C	C	C	C	C	C	A	C	A	C	C	C	C
Bernini Anna Maria	C	C	C	C	C	A	C	C	C	C	C	C	C	A	C	A	C	C	C	C
Berutti Massimo Vittorio	C	C	C	C	C	A	C	C	C	C	C	C	C	A	C	A	C	C	C	C
Biasotti Sandro Mario	C	C	C	C	C	A	C	C	C	C	C	C	C	A	C	A	C	C	C	C
Binetti Paola	C	C	C	C	C	A	C	C	C	C	C	C	C	A	C	A	C	C	C	C
Bini Caterina	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Biti Caterina	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Boldrini Paola	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Bongiorno Giulia	C	C	C	C	C	A	C	C	C	C	C	C	C	A	C	A	C	C	C	C
Bonifazi Francesco							C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C
Bonino Emma	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Borghesi Stefano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	C	C	C	C	C
Borgonzoni Lucia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bossi Simone	C	C	C	C	C	A	C	C	C	C	C	C	C	A	C	A	C	C	C	C
Bossi Umberto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bottici Laura	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Botto Elena	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bressa Gianclaudio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Briziarelli Luca																				
Bruzzo Francesco																				
Buccarella Maurizio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	C	C	C	C	C	C	C
Calandrini Nicola	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Calderoli Roberto	C	C	C	C	C	A	C	C	C	C	C	C	C	A	C	A	C	C	C	C
Caliendo Giacomo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	A	C	C	C	C













336ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

15 Giugno 2021

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Sbrana Rosellina	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	A	C	C	C	C
Sbrollini Daniela	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C
Schifani Renato																				
Sciascia Salvatore	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Segre Liliana	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Serafini Giancarlo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	A	C	C	C	C
Siclari Marco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	C	C	C
Sileri Pierpaolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Siri Armando																				
Stabile Laura	C	C	C	C	C	A	C	C	C	C	C	C	C	A	C	A	C	C	C	C
Stefani Erika	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Stefano Dario	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Steger Dieter	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	C	C	C
Sudano Valeria Carmela Maria																				
Taricco Giacomino	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Taverna Paola	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Testor Elena	C	C	C	C	C	A	C	C	C	C	C	C	C	A	C	A	C	C	C	C
Tiraboschi Maria Virginia																				
Toffanin Roberta	C	C	C	C	C	A	C	C	C	C	C	C	C	A	C	A	C	C	C	C
Toninelli Danilo																				
Tosato Paolo	C	C	C	C	C	A	C	C	C	C	C	C	C	A	C	A	C	C	C	C
Totaro Achille	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Trentacoste Fabrizio			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Turco Mario	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Unterberger Juliane	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Urraro Francesco	C	C	C	C	C	A	C	C	C	C	C	C	C	A	C	A	C	C	C	C
Urso Adolfo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Vaccaro Sergio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Valente Valeria	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Vallardi Gianpaolo	C	C	C	C	C	A	C	C	C	C	C	C	C	A	C	A	C	C	C	C
Vanin Orietta	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Vattuone Vito	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Verducci Francesco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Vescovi Manuel	C	C	C	C	C	A	C	C	C	C	C	C	C	A	C	A	C	C	C	C
Vitali Luigi	C	C	C	C	C	A	C	C	C	C	C	C	C	A	C	A	C	C	C	C
Vono Gelsomina																				
Zaffini Francesco	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F
Zanda Luigi Enrico	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Zuliani Cristiano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	A	C	C	C	C

336ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

15 Giugno 2021

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante								
<b>Nominativo</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>
Abate Rosa Silvana	A	F	F	F	F	A	A	F
Accoto Rossella	M	M	M	M	M	M	M	M
Agostinelli Donatella	C	C	C	C	C	C	C	C
Aimi Enrico	C	C	C	C	C	A	C	A
Airola Alberto	M	M	M	M	M	M	M	M
Alberti Casellati Maria Elisab								
Alderisi Francesca	M	M	M	M	M	M	M	M
Alessandrini Valeria	M	M	M	M	M	M	M	M
Alfieri Alessandro	C	C	C	C	C	C	C	C
Anastasi Cristiano	C	C	C	C	C		C	C
Angrisani Luisa	A	F	F	F	F	A	A	F
Arrigoni Paolo	C	C	C	C	C	A	C	A
Astorre Bruno	C	C	C	C	C	C	C	C
Auddino Giuseppe	C	C	C	C	C	C	C	C
Augussori Luigi	C	C	C	C	C	A	C	A
Bagnai Alberto	M	M	M	M	M	M	M	M
Balboni Alberto	F	F	F	F	F	F	F	F
Barachini Alberto	C	C	C	C	C	A	C	A
Barbaro Claudio	F	F	F	F	F	F	F	
Barboni Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M
Battistoni Francesco	M	M	M	M	M	M	M	M
Bellanova Teresa	M	M	M	M	M	M	M	M
Berardi Roberto								
Bergesio Giorgio Maria	C	C		C	C	A	C	A
Bernini Anna Maria	C	C	C	C	C	A	C	
Berutti Massimo Vittorio	C	C	C	C	C	A	C	A
Biasotti Sandro Mario		C	C	C	C	A	C	
Binetti Paola	C	C	C	C	C	A	C	A
Bini Caterina	M	M	M	M	M	M	M	M
Biti Caterina	C	C	C	C	C	C	C	
Boldrini Paola	C	C	C	C	C	C	C	C
Bongiorno Giulia	C	C	C	C	C	A	C	A
Bonifazi Francesco	C	C	C	C	C	C	C	C
Bonino Emma	C	C	C	C	C	C	C	C
Borghesi Stefano	C	C	C	C	C	A	C	A
Borgonzoni Lucia	M	M	M	M	M	M	M	M
Bossi Simone	C	C	C	C	C	A	C	A
Bossi Umberto	M	M	M	M	M	M	M	M
Bottici Laura	C	C	C	C	C	C	C	C
Botto Elena	M	M	M	M	M	M	M	M
Bressa Gianclaudio	C	C	C	C	C	C	C	C
Briziarelli Luca								
Bruzzone Francesco								
Buccarella Maurizio	C	C	C	C	C	C	C	A
Calandrini Nicola	F	F	F	F	F	F	F	F
Calderoli Roberto	C	C	C	C	C	A	C	A
Caliendo Giacomo	C	C	C	C	C	F	C	C



336ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

15 Giugno 2021

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante								
<b>Nominativo</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>
De Poli Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M
De Siano Domenico	C	C	C	C	C	A	C	A
De Vecchis William	C	C	C	C	C	A	C	A
Dell'Olio Gianmauro	C	C	C	C	C	C	C	C
Dessi Emanuele	A	F	F	F	F	A	A	F
Di Girolamo Gabriella	C	C	C	C	C	C	C	C
Di Marzio Luigi	M	M	M	M	M	M	M	M
Di Micco Fabio								
Di Nicola Primo	C	C	C	C	C	C	C	C
Di Piazza Stanislao								
Donno Daniela	C	C	C	C	C	C	C	C
Doria Carlo	C	C	C	C	C	A		A
Drago Tiziana Carmela Rosaria								
Durnwalder Meinhard			C	C	C	C	C	C
Endrizzi Giovanni	C	C	C	C	C	C	C	C
Errani Vasco	C	C	C	C	C	C	C	C
Evangelista Elvira Lucia	C	C	C	C	C	C	C	C
Faggi Antonella	C	C	C	C	C	A	C	A
Fantetti Raffaele	C	C	C	C	C	A	C	A
Faraone Davide								
Fattori Elena	C	C	F	C	C	A	C	C
Fazzolari Giovanbattista	F	F	F	F	F	F	F	F
Fazzone Claudio	C	C	C	C	C	A	C	A
Fede Giorgio	C	C	C	C	C	C	C	C
Fedeli Valeria	M	M	M	M	M	M	M	M
Fenu Emiliano	C	C	C	C	C	C	C	C
Ferrara Gianluca	C	C	C	C	C	C	C	C
Ferrari Alan	C	C	C	C	C	C	C	C
Ferrazzi Andrea	C	C	C	C	C	C	C	C
Ferrero Roberta	C	C	C	C	C	A	C	A
Ferro Giuseppe Massimo	C	C	C	C	C	A	C	A
Floridia Barbara	M	M	M	M	M	M	M	M
Floris Emilio	C	C	C	C	C	A	C	A
Fregolent Sonia	C	C	C	C	C	A	C	A
Fusco Umberto	C	C	C	C	C	C	C	C
Galliani Adriano	M	M	M	M	M	M	M	M
Gallicchio Agnese	C	C	C	C	C	C	C	C
Gallone Maria Alessandra	C	C	C	C	C	A	C	A
Garavini Laura	C	C	C	C	C	C	C	C
Garnero Santanchè. Daniela	M	M	M	M	M	M	M	M
Garruti Vincenzo	C	C	C	C	C	C	C	C
Gasparri Maurizio								
Gaudiano Felicia	C	C	C	C	C	C	C	C
Ghedini Niccolò								
Giacobbe Francesco	M	M	M	M	M	M	M	M
Giammanco Gabriella	C	C	C	C	C	A	C	A
Giannuzzi Silvana	A	A	A	F	A	A	A	F

336ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

15 Giugno 2021

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante								
Nominativo	21	22	23	24	25	26	27	28
Giarrusso Mario Michele								
Ginetti Nadia	M	M	M	M	M	M	M	M
Giro Francesco Maria	C	C	C	C	C	A	C	C
Giroto Gianni Pietro	C	C	C	C	C	C	C	C
Granato Bianca Laura	A	F	F	F	F	A	A	F
Grassi Ugo	C	C	C	C	C	A	C	A
Grasso Pietro	C	C	C	C	C	C		C
Grimani Leonardo	C	C	C	C	C	C	C	C
Guidolin Barbara	C	C	C	C	C	C	C	C
Iannone Antonio	F	F	F	F	F	F	F	F
Iori Vanna	C	C	C	C	C	C	C	C
Iwobi Tony Chike	M	M	M	M	M	M	M	M
La Mura Virginia	C	F	F	F	F	A	C	C
La Pietra Patrizio Giacomo	F	F	F	F	F	F	F	F
La Russa Ignazio Benito Maria								
L'Abbate Pasqua	C	C	C	C	C	C	C	C
Laforgia Francesco	C	C	C	C	C	C	C	C
Laniece Albert	C	C	C	C	C	C	C	C
Lannutti Elio	C	F	C	C	C	C	C	A
Lanzi Gabriele	C	C	C	C	C	C	C	C
Laus Mauro Antonio Donato								
Leone Cinzia	C	C	C	C	C	C	C	C
Lezzi Barbara	C	F	C	C	C	A	C	F
Licheri Ettore Antonio	C	C	C	C	C	C	C	C
Lomuti Arnaldo	C	C	C	C	C	C	C	C
Lonardo Alessandrina								
Lorefice Pietro	C	C	C	C	C	C	C	C
Lucidi Stefano								
Lunesu Michelina	C	C	C	C	C	A	C	A
Lupo Giulia	C	C	C	C	C	C	C	C
Maffoni Gianpietro	F	F	F	F	F	F	F	F
Magorno Ernesto	C	C	C	C	C	C	C	C
Maiorino Alessandra	C	C	C	C	C	C	C	C
Malan Lucio	A	C	C	C	C	A	A	A
Mallegni Massimo	C	C	C	C		A	C	A
Malpezzi Simona Flavia	C	C	C	C	C	C	C	C
Manca Daniele	C	C	C	C	C	C	C	C
Mangialavori Giuseppe Tommaso	C	C	C	C	C	A	C	A
Mantero Matteo								
Mantovani Maria Laura	C	C	C	C	C	C	C	C
Marcucci Andrea	C	C	C	C	C	C	C	C
Margiotta Salvatore	C	C	C	C	C	C	C	C
Marilotti Giovanni	C	C	C	C	C	C	C	C
Marin Raffaella Fiormaria	C	C	C	C	C	A	C	A
Marinello Gaspare Antonio	C	C	C	C	C	C	C	C
Marino Mauro Maria	C	C	F	C	C	C	C	C
Martelli Carlo	F	F	F	C	C	A	F	F







336ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

15 Giugno 2021

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante								
<b>Nominativo</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>
Sbrana Rosellina	C	C	C	C	C	A	C	A
Sbrollini Daniela	C	C	C	C	C			C
Schifani Renato								
Sciascia Salvatore	M	M	M	M	M	M	M	M
Segre Liliana	M	M	M	M	M	M	M	M
Serafini Giancarlo	C	C	C	C	C	C	C	A
Siclari Marco	C	C	C	C	C	A	C	A
Sileri Pierpaolo	C	C	C	C	C	C	C	C
Siri Armando								
Stabile Laura	C	C	C	C	C	A	C	A
Stefani Erika	M	M	M	M	M	M	M	M
Stefano Dario	C	C	C	C	C	C	C	C
Steger Dieter	C	C	C	C	C	C	C	C
Sudano Valeria Carmela Maria								
Taricco Giacomino	C	C	C	C	C	C	C	C
Taverna Paola	P	P	P	P	P	P	P	P
Testor Elena	C	C	C	C	C	A	C	A
Tiraboschi Maria Virginia	C	C	C	C	C	A	C	A
Toffanin Roberta	C	C	C	C	C	A	C	A
Toninelli Danilo	C	C	C	C	C	C	C	C
Tosato Paolo	C	C	C	C	C	A	C	A
Totaro Achille	F	F	F	F	F	F	F	F
Trentacoste Fabrizio	C	C	C	C	C	C	C	C
Turco Mario	M	M	M	M	M	M	M	M
Unterberger Juliane	C	C	C	C	C	C	C	C
Urraro Francesco	C	C	C	C	C	A	C	A
Urso Adolfo	M	M	M	M	M	M	M	M
Vaccaro Sergio	M	M	M	M	M	M	M	M
Valente Valeria	C	C	C	C	C	C	C	C
Vallardi Gianpaolo	C	C	C	C	C	A	C	A
Vanin Orietta	C	C	C	C	C	C	C	C
Vattuone Vito	C	C	C	C	C	C	C	C
Verducci Francesco	C	C	C	C	C	C	C	C
Vescovi Manuel	C	C	C	C	C	A	C	A
Vitali Luigi	C	C	C	C	C	A	C	A
Vono Gelsomina			C	C	C	C	C	C
Zaffini Francesco	F	F	F	F	F	F	F	F
Zanda Luigi Enrico	C	C	C	C	C	C	C	C
Zuliani Cristiano	C	C	C	C	C	A	C	A

### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Accoto, Aimi, Airola, Alderisi, Bagnai, Barachini, Barboni, Battistoni, Bellanova, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Botto, Campagna, Cario, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Ciriani, Corti, De Poli, Di Marzio, Fedeli, Florida, Galliani, Garnero Santanchè, Giacobbe, Ginetti, Iwobi, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Mollame, Montevecchi, Monti, Nannicini, Napolitano, Nisini, Pichetto Fratin, Pucciarelli, Puglia, Renzi, Ronzulli, Rossomando, Russo, Saviane, Sciascia, Segre, Sileri, Turco e Vaccaro.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Collina, Croatti e Ripamonti, per attività della 10ª Commissione permanente; Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Sono considerate in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, le senatrici: Alessandrini e Corrado.

### **Commissioni permanenti, approvazione di documenti**

Le Commissioni riunite 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) e 12ª (Igiene e sanità), nella seduta del 26 maggio 2021, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato in merito all'impatto della didattica digitale integrata (DDI) sui processi di apprendimento e sul benessere psicofisico degli studenti (*Doc. XXIV, n. 39*).

Il predetto documento è stato inviato al Ministro dell'istruzione.

### **Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, Ufficio di Presidenza**

Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ha proceduto all'elezione del Vice Presidente.

È risultata eletta la deputata Federica Dieni.

### **Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori, variazioni nella composizione**

Il Presidente del Senato, in data 11 giugno 2021, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse al-

le comunità di tipo familiare che accolgono minori la senatrice Grazia D'Angelo in sostituzione della senatrice Simona Nocerino, dimissionaria.

### **Regolamento del Senato, proposte di modificazione**

In data 11 giugno 2021 è stata presentata la seguente proposta di modificazione del Regolamento d'iniziativa del senatore:

Nannicini. – "Modifica degli articoli 140 e 141 e introduzione dell'articolo 140-*bis* del Regolamento" (*Doc. II, n. 8*).

### **Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

DDL Costituzionale

On. Bruno Bossio Vincenzo

Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica (1440-B)

(presentato in data 10/06/2021)

*C.1511 approvato, in prima deliberazione, in testo unificato dalla Camera dei deputati (T.U. con C.1647, C.1826, C.1873) S.1440 approvato, senza modificazioni, in prima deliberazione, dal Senato della Repubblica (assorbe S.307, S.1022, S.1116) C.1511-1647-1826-1873-B approvato, senza modificazioni, in seconda deliberazione, dalla Camera dei deputati.*

### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Senatori Pavanelli Emma, Lanzi Gabriele, Santangelo Vincenzo, Pirro Elisa, Santillo Agostino, Croatti Marco, Romano Iunio Valerio, Marinello Gaspare Antonio, Toninelli Danilo, Pellegrini Marco, Presutto Vincenzo, Leone Cinzia, Ferrara Gianluca, De Lucia Danila, Mantovani Maria Laura, Trentacoste Fabrizio, Romagnoli Sergio, Vaccaro Sergio, Donno Daniela, Vanin Orietta, Piarulli Angela Anna Bruna, Mautone Raffaele, Coltorti Mauro, Lorefice Pietro

Modifiche alla normativa in materia di pubblicità dei voli di Stato (2275)

(presentato in data 11/06/2021);

senatori Malpezzi Simona Flavia, Fedeli Valeria, Valente Valeria, Ferrari Alan, Biti Caterina, Mirabelli Franco, Collina Stefano, D'Arienzo Vincenzo, Cirinnà Monica, Alfieri Alessandro, Astorre Bruno, Boldrini Paola, Cerno Tommaso, Comincini Eugenio, D'Alfonso Luciano, Ferrazzi Andrea, Giacobbe Francesco, Iori Vanna, Laus Mauro Antonio Donato, Manca Daniele, Marcucci Andrea, Margiotta Salvatore, Marilotti Gianni, Misiani Antonio, Nannicini Tommaso, Parrini Dario, Pinotti Roberta, Pittella Gianni, Rampi Roberto, Rojc Tatjana, Rossomando Anna, Stefano Dario, Taricco Mino, Vattuone Vito, Verducci Francesco, Zanda Luigi

Modifiche al codice civile in materia di cognome (2276)  
(presentato in data 10/06/2021);

senatori Masini Barbara, Mallegni Massimo, Barboni Antonio, Caligiuri Fulvia Michela

Istituzione del portale nazionale dei laureati nelle università pubbliche (2277)

(presentato in data 11/06/2021);

senatore Pagano Nazario

Disposizioni in materia di prestazioni dei medici convenzionati con il servizio di emergenza-urgenza e continuità assistenziale (2278)

(presentato in data 14/06/2021);

senatori Santangelo Vincenzo, Pavanelli Emma, Lanzi Gabriele, Donno Daniela, Corbetta Gianmarco, Trentacoste Fabrizio, De Lucia Danila, Lomuti Arnaldo, Campagna Antonella, Vanin Orietta, Pisani Giuseppe

Norme in materia di responsabilità penale degli amministratori locali (2279)  
(presentato in data 15/06/2021).

### **Disegni di legge, assegnazione**

*In sede redigente*

*2ª Commissione permanente Giustizia*

Sen. Mallegni Massimo ed altri

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di tutela del diritto di proprietà sulla casa (2233)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)  
(assegnato in data 14/06/2021);

*3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione*

Sen. Alderisi Francesca

Istituzione della Giornata nazionale della Rete diplomatico-consolare italiana (2252)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)  
(assegnato in data 14/06/2021);

*12ª Commissione permanente Igiene e sanità*

Sen. Di Girolamo Gabriella ed altri

Contributi per l'acquisto di macchinari per la prevenzione dell'alopecia in conseguenza di trattamenti chemioterapici (2216)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali  
(assegnato in data 14/06/2021).

*In sede referente*

*1ª Commissione permanente Affari Costituzionali*

Sen. Grassi Ugo ed altri

Delega al Governo per l'adozione di un codice amministrativo (2198) previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 14/06/2021);

*11ª Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale*

Sen. Mallegni Massimo

Delega al Governo in materia di rivalutazione automatica delle pensioni (2204) previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro) (assegnato in data 14/06/2021).

### **Governo, trasmissione di atti e documenti**

Il Ministro della salute, con lettere in data 14 giugno 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35:

le ordinanze 28 e 29 maggio 2021 recanti "Adozione del «Protocollo AEFI di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nelle manifestazioni e negli eventi fieristici»" e "Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali»", pubblicate rispettivamente sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 135 dell'8 giugno 2021 e n. 136 del 9 giugno 2021 (Atto n. 862);

l'ordinanza 4 giugno 2021 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in «zona bianca»", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 5 giugno 2021 (Atto n. 863).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, in data 9 giugno 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, la relazione d'inchiesta sull'incidente occorso all'aeromobile Cessna 152 marche I-SANW, in prossimità dell'aeroporto di Asiago (VI), in data 13 agosto 2019.

La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª Commissione permanente (Atto n. 864).

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con lettera in data 31 maggio 2021, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente la nomina della dottoressa Daniela Marchesi, dirigente di ricerca dei ruoli dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), a Capo dipartimento per la programmazione, le infrastrutture di trasporto a rete e i sistemi informativi del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 25 maggio 2021, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni - la comunicazione concernente il conferimento di incarico di livello dirigenziale generale all'architetto Roberto Ferrazza, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 11 giugno 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, corredata del rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa, di cui all'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riferita all'anno 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª, alla 3ª e alla 5ª Commissione permanente (*Doc. CLXIV*, n. 29).

Il Ministro per la pubblica amministrazione, con lettera in data 7 giugno 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, la relazione sull'attività dell'Istituto nazionale di statistica, sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici della pubblica amministrazione e sullo stato di attuazione del programma statistico nazionale, relativa all'anno 2020, con allegato il rapporto della Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica, redatto ai sensi

dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989, riferito al medesimo anno.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª Commissione permanente (*Doc. LXIX, n. 4*).

**Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento**

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Comunicazione della Commissione al Consiglio - Informazioni finanziarie sul Fondo europeo di sviluppo Fondo europeo di sviluppo (FES): previsioni relative a impegni, pagamenti e contributi (COM(2021) 276 definitivo), alla 5ª Commissione permanente e, per il parere, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui risultati del progetto pilota relativo al sistema di informazione del mercato interno (IMI) nel settore del commercio elettronico (COM(2021) 295 definitivo), alla 10ª Commissione permanente e, per il parere, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per il bilancio dell'UE nell'ambito del QFP 2021-2027 (COM(2021) 366 definitivo), alla 5ª Commissione permanente e, per il parere, alla 14ª Commissione permanente;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Verso una pesca più sostenibile nell'UE: situazione attuale e orientamenti per il 2022 (COM(2021) 279 definitivo), alla 9ª Commissione permanente e, per il parere, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Adeguamento tecnico del quadro finanziario pluriennale per il 2022 conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (COM(2021) 365 definitivo), alla 5ª Commissione permanente e, per il parere, alla 14ª Commissione permanente.

**Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, variazioni nella composizione della delegazione parlamentare italiana**



Il Presidente della Camera dei deputati, in data 10 giugno 2021, ha comunicato che il deputato Filippo Sensi è entrato a far parte, come membro supplente, della delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

### **Assemblea parlamentare della NATO, variazioni nella composizione della delegazione parlamentare italiana**

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 14 giugno 2021, ha chiamato a far parte della delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare della NATO il deputato Alberto Pagani, in sostituzione del deputato Marco Minniti, dimissionario.

### **Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea (InCE), variazioni nella composizione della Delegazione parlamentare italiana**

Il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea (InCE) il deputato Graziano Delrio, in sostituzione della deputata Debora Serracchiani, dimissionaria.

### **Mozioni, apposizione di nuove firme**

Il senatore Cioffi ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00386 della senatrice Lupo ed altri.

### **Mozioni**

CUCCA, FARAONE, SBROLLINI, VONO, GARAVINI, GINETTI, GRIMANI, CARBONE - Il Senato,

premessi che:

quarant'anni fa, il 10 giugno 1981, Alfredino Rampi, un bambino di soli 6 anni, precipitò in un pozzo a Vermicino, località vicino a Frascati;

la vicenda sconvolse il Paese ed ebbe grande risalto sui *media* e nell'opinione pubblica italiana, grazie anche a una diretta televisiva trasmessa dalla RAI, durante la quale furono registrate le ultime 18 ore di vita del bambino, con i numerosi tentativi di salvarlo;

tra coloro che cercarono di salvare il piccolo Rampi, vi era anche Angelo Licheri, nato a Gavoi, in provincia di Nuoro, che all'epoca dei fatti aveva 37 anni e faceva il fattorino per una tipografia a Roma;

Angelo Licheri, dal fisico molto esile e piccolo di statura, riuscì a convincere i pompieri e i soccorritori a lasciarsi calare dentro al pozzo, dove rimase a testa in giù, in condizioni molto difficili, per circa un'ora, durante la quale tentò con ogni mezzo e in ogni modo di salvare il bambino;

la sua fu un'impresa estrema ed eroica, in cui rischiò di perdere la propria vita per salvare quella del piccolo Rampi;

Licheri ha oggi 77 anni ed è gravemente malato, a causa di una seria forma di diabete che gli ha causato la quasi totale cecità e l'amputazione di una gamba;

le drammatiche condizioni di salute si inseriscono poi in un contesto di grave indigenza economica, che non gli permette un dignitoso sostentamento;

considerato che:

la legge 8 agosto 1985, n. 440, "legge Bacchelli", istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per gli interventi a favore di cittadini illustri che versano in stato di particolare necessità;

destinatari di questa misura, costituita da un assegno straordinario vitalizio, sono, tra gli altri, i cittadini italiani che abbiano illustrato la patria con attività svolte a fini sociali, filantropici e umanitari, che versano in stato di particolare necessità;

il gesto fatto da Licheri si contraddistingue per coraggio e altruismo, avendo l'uomo deciso di anteporre la vita del piccolo Rampi alla propria e avendo, così, dato lustro alla patria;

la difficile e sofferta impresa affrontata da Licheri è indubbiamente annoverabile tra quelle "attività a fini filantropici e umanitari" che sono richieste dalla legge per la concessione dell'assegno straordinario vitalizio;

parimenti, anche la grave situazione di salute e le condizioni di indigenza economica sono ascrivibili allo "stato di particolare necessità" richiesto *ex lege*,

impegna il Governo, considerato lo straordinario gesto di umanità e di altruismo di Licheri e valutata altresì la particolare condizione in cui egli versa, a conferirgli l'assegno straordinario vitalizio per cittadini illustri che si trovano in stato di particolare necessità, così come previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 440.

(1-00387)

### **Interrogazioni**

D'ALFONSO, PITTELLA, LAUS - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

numerose famiglie residenti nella zona della val Pescara, in Abruzzo, ormai da tempo stanno rappresentando la problematica della carenza in organico di pediatri verificatasi, più specificatamente, nel distretto sanitario di Scafa, in seguito alla quiescenza di ben due dei quattro pediatri convenzionati;

fino al 2019, i quattro pediatri convenzionati coprivano un'utenza di circa 1.800 bambini di età dai 0 ai 6 anni e circa 3.000 in età pediatrica da 0 a 14 anni;

a seguito del pensionamento di due pediatri, intervenuto negli anni 2019 -2020, non è seguita alcuna nuova assegnazione di personale;

considerato che:

in ragione della sola disponibilità di due pediatri, per l'intera area interessata, costoro non riescono a far fronte alla numerosa utenza loro assegnata, pari a circa 1.500 pazienti cadauno;

la scarsità dei medici, oltre a comportare l'insufficienza del servizio pubblico offerto, costringe i genitori dei piccoli utenti a rivolgersi a pediatri a pagamento, con sacrifici economici in un periodo già particolarmente critico per le famiglie italiane;

considerato, altresì, che:

centinaia di famiglie della zona si sono attivate per sensibilizzare le autorità sanitarie locali e regionali ma, allo stato, il problema non risulta ancora risolto;

al riguardo, il 7 aprile 2021, la signora Silvia Giofrè di Scafa e altre numerose cittadine hanno presentato in Senato la petizione rubricata con il n. 803, e assegnata alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) in pari data, per chiedere modifiche all'articolo 32 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992, in materia di rapporto ottimale tra numero di pazienti e medici;

il difensore civico della Regione Abruzzo ha invitato l'amministrazione competente a verificare la sussistenza dei presupposti di attivazione della procedura riferita alle situazioni di carenza straordinaria, anche in ragione della disomogeneità del territorio di riferimento che rende difficoltosi gli spostamenti, nonché dell'età dei due pediatri ancora operativi ma anch'essi prossimi al pensionamento,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di garantire il diritto della tutela globale della salute del bambino sino al termine dell'età evolutiva per le famiglie residenti nella zona della val Pescara;

quali misure intenda altresì adottare, nell'ambito delle sue competenze, al fine di consentire alla Regione Abruzzo il recupero delle risorse professionali necessarie.

(3-02601)

ABATE - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.*

- Premesso che:

lo scorso sabato 12 giugno 2021 una tromba d'aria ha causato una violenta grandinata che ha colpito l'area del Pollino e della Sibaritide, con un impatto devastante sulle produzioni agricole e ortofrutticole;

tra l'11 e il 13 giugno 2021 si è registrato un anomalo andamento atmosferico su tutta la Piana di Sibari e l'area del Pollino, che ha portato anche a forti piogge che hanno concorso a danneggiare produzioni e raccolti;

in un contesto economico già problematico per l'emergenza sanitaria da COVID-19, si prospetta per molte imprese del comparto l'avvio di una fase estremamente difficile, in un quadro segnato dal progressivo aumento delle stime sui danni, a denotare l'eccezionalità del fenomeno che ha colpito tutta l'area (in particolare i Comuni di Cassano allo Ionio, Castrovillari, Frascineto, Corigliano-Rossano e zone limitrofe);

danni ingenti si sono inoltre registrati per le produzioni di pesche, ortaggi di stagione, albicocche, per le quali i raccolti sono andati quasi interamente bruciati; da quanto emerso sembra che le perdite abbiano interessato anche le coltivazioni orticole e, soprattutto, sembra che le piogge e la tromba d'aria con conseguente grandinata abbiano interessato anche la produzione autunnale, in particolare andando ad intaccare il settore vitivinicolo, olivicolo e, soprattutto, quello agrumicolo su cui si basa tutta l'economia dell'area della Piana di Sibari, uno dei due polmoni produttivi dell'intera Regione Calabria;

è necessario attivare con urgenza tutti gli strumenti previsti per la gestione delle calamità naturali indirizzando al fondo di solidarietà nazionale le risorse necessarie a fronteggiare un evento che si è manifestato come assolutamente straordinario;

il Comune di Cassano allo Ionio, quello più colpito dall'emergenza, ha già provveduto ad approvare una delibera di Giunta comunale (n. 172 del 14 giugno 2021) dichiarando lo stato di calamità nel territorio del Comune causato dall'anomalo andamento atmosferico verificatosi tra l'11 e il 13 giugno 2021 e presto anche gli altri comuni provvederanno a produrre i loro atti;

con la suddetta delibera si prende atto che anche la Regione Calabria - Dipartimento agricoltura e risorse agroalimentari all'agricoltura, ha ricevuto segnalazione dei predetti eventi calamitosi che hanno colpito e danneggiato il territorio della Sibaritide e che la Regione ha attivato i propri strumenti per rispondere all'emergenza;

l'agricoltura è stato il settore più esposto ai continui e repentini cambiamenti climatici degli ultimi tempi. Questo potrebbe essere il momento di ripensare ad un nuovo sistema di interventi che in tempi rapidi permetta alle

imprese di disporre delle risorse necessarie per fronteggiare tali calamità, anche con il coinvolgimento dell'Unione europea, visto che le gelate hanno colpito anche altri Paesi membri;

il problema è di portata più ampia, visto che solo nell'ultimo mese sono diversi gli eventi atmosferici avversi e le calamità naturali registrate che hanno interessato l'intera Italia devastando interi raccolti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia in possesso delle stime aggiornate dei danni causati all'agricoltura dagli ultimi eventi atmosferici avversi e dagli eventi calamitosi che si sono verificati nella Sibaritide e nell'area del Pollino e quali interventi straordinari intenda attivare per fare immediatamente fronte all'emergenza, permettendo alle imprese agricole, agrumicole, olivicole, vitivinicole e ortofrutticole una rapida ripresa produttiva;

se voglia farsi promotore, a livello europeo, della necessità di ridefinire, a fronte dei drastici eventi climatici che coinvolgono ormai diversi Paesi europei, un sistema di gestione delle calamità naturali in grado di assicurare in tempi rapidi il giusto ristoro per i danni subiti dalle imprese e garantire loro una veloce ripresa economica.

(3-02603)

CORRADO, ANGRISANI, GRANATO, LANNUTTI - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

in provincia di Napoli, il fondo edifici di culto (FEC) del Ministero dell'interno detiene la proprietà di antiche chiese e parti di complessi claustrali di notevole rilevanza storica e artistica. Li amministra, come tutto il suo patrimonio, mediante la Direzione centrale affari dei culti e per l'amministrazione del fondo edifici di culto (ex amministrazione del fondo edifici di culto), che fa capo al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;

fra le più pregevoli testimonianze d'arte e cultura del napoletano riconducibili al FEC, si segnalano le chiese di Santa Maria del Carmine a Pomigliano d'Arco, San Bernardino da Siena (chiamata popolarmente Sant'Antonio) a Sant'Anastasia, San Giovanni di Dio degli adoratori perpetui a Frattamaggiore, Sant'Antonio da Padova a Caivano, SS. Annunziata e San Gennaro al Vesuvio (detta anche Santa Teresa) a Torre del Greco, San Francesco a Boscoreale;

sempre in provincia di Napoli, il FEC annovera fra i suoi beni anche gli straordinari capolavori pervenuti allo Stato nella seconda metà del XIX secolo e custoditi nella chiesa quattrocentesca di San Vito a Marigliano e in quella del collegio delle Rocchettine a Nola. Questi si impongono per la qualità degli apparati decorativi in marmi scolpiti e intarsiati in stile rinascimentale e barocco, gli eccezionali dipinti su tavola e su tela, le importanti pitture murali, gli stucchi, gli intagli, le iscrizioni, le sculture in marmo, in legno e cartapesta policroma, gli antichi strumenti musicali, il cospicuo pa-

trimonio di tessuti e ricami, le ceramiche, i libri e gli incunaboli, gli argenti e le oreficerie: oggetti preziosi e d'alto artigianato, il più delle volte, che risulterebbero tuttora non inventariati e neppure catalogati;

considerato che, come si legge anche sul portale del Ministero ("Patrimonio del fondo edifici di culto"), la missione del fondo è "assicurare la tutela, la valorizzazione, la conservazione, il restauro" del proprio patrimonio, con interventi, quelli riconducibili al terzo e quarto punto, che svolge in collaborazione con il Ministero della cultura. I beni citati, però, non hanno goduto, fin qui, della giusta considerazione né di cure continue da parte della Direzione centrale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei rischi di degrado, deterioramento o perdita del patrimonio storico, artistico, culturale, religioso esistente nelle summenzionate chiese di proprietà del fondo edifici di culto, da sempre marginalizzate nei piani d'investimento della Direzione centrale;

se abbia adottato iniziative in merito alla programmazione degli interventi di catalogazione, messa in sicurezza e restauro del patrimonio culturale descritto nell'ambito del programma "Next generation EU" e del piano nazionale per la ripresa e la resilienza, *cluster* "Valorizzazione sostenibile del patrimonio culturale", accelerazione degli investimenti *ex* legge n. 160 del 2019, contribuzione straordinaria dello Stato *ex* legge n. 178 del 2020.

(3-02604)

CORRADO, ANGRISANI, GRANATO, LANNUTTI - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

risulta all'interrogante che il 26 maggio 2021, in un articolo di Mario Di Caro apparso sull'edizione palermitana de "la Repubblica" ("Siracusa accende il suo teatro per ritrovare il tesoretto da 36 milioni" su "palermo.repubblica"), a margine della notizia del riavvio delle tradizionali rappresentazioni delle tragedie antiche nel teatro greco di Siracusa, sia stata annunciata la costruzione, in un altro settore del Parco archeologico della Neapolis, quello della Latomia del Paradiso, di un "nuovo palco" che "sarà una struttura da duemila posti";

il 28 maggio, Marina De Michele ha commentato la novità sul portale *web* "La Civetta di Minerva" firmando un testo molto ben documentato, dal titolo "Parco della Neapolis: presto l'ArcheoDisney" sul sito "lacivetta-press") in cui deplora l'avvenuto "stravolgimento e snaturalizzazione" di un'area alberata antistante la Grotta del Salnitro, una delle maggiori cavità aperte nel colle Temenite, proprio in funzione della costruzione in legno descritta dal Di Caro;

considerato che:

come ricordato dalla giornalista, l'alterazione dello stato originario dei luoghi sarebbe avvenuta nel corso delle periodiche attività di ripulitura e

di sistemazione della vegetazione del parco, fin qui incontaminata ed anzi oggetto, negli anni, di studi molto accurati che ne hanno esaltata la varietà e l'importanza, studi il cui precipitato è una Carta degli interventi atta a definire in dettaglio la tipologia delle manutenzioni necessarie per rispettare al contempo i valori monumentali, ma anche quelli naturalistici compresi nel Parco, che si estende per 240.000 metri quadri;

ne discende anche il dubbio che il taglio degli alberi di agrumi e di altre piante effettuato davanti alla prefata grotta (naturale), iniziativa che ha spezzato violentemente il legame tra monumento e contesto, possa essere stato deciso ed eseguito senza la prescritta autorizzazione paesaggistica;

la De Michele inquadra l'operazione in quel sistematico fraintendimento del concetto di valorizzazione che, allontanandolo dal significato di incremento della conoscenza attribuitogli nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (l'articolo 9 della Costituzione non conosce il verbo "valorizzare"), ne fa un sinonimo di commercializzazione e in suo nome ammette ogni genere di privatizzazione dei servizi legati ai beni culturali di proprietà pubblica, con conseguente moltiplicazione e aumento di cubatura degli immobili a ciò destinati, interni e limitrofi al Parco, nonché, alla lunga, la loro stessa mercificazione;

quanto detto sembra accadere sotto lo sguardo compiaciuto del neo-direttore, l'architetto Carlo Staffile, che s'intesta orgoglioso la "riqualificazione", e gli occhi distratti del neo-soprintendente, l'arch. Salvatore Martinez, commissario straordinario del Parco Archeologico di Siracusa in luogo del previsto, ma inesistente, Comitato tecnico scientifico,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, poiché il cosiddetto "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" è stato adottato come legge di tutela anche dalla Regione Siciliana, davanti a ripetute e proterve violazioni della normativa nazionale come quelle verificatesi a Siracusa nel Parco della Neapolis, dove l'alterazione dell'integrità del sito è indiscutibile, non ritenga di dovere intervenire presso il Governo perché, come richiesto anche nell'atto di sindacato ispettivo 3-02557, pubblicato il 27 maggio 2021, eserciti il potere sostitutivo previsto dall'articolo 120 della Costituzione nei confronti della Regione e, ristabilita l'unitarietà giuridica del sistema di tutela sul territorio nazionale, e garantisca la cura istituzionale del patrimonio culturale di tutto il Paese, Sicilia compresa.

(3-02605)

CORRADO, ANGRISANI, GRANATO, LANNUTTI - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

nel comune di Avellino, nei pressi del torrente "Fenestrelle", sorge in posizione isolata lungo la via omonima l'antica chiesa di San Leonardo, monumento di particolare pregio storico-artistico e un tempo fulcro religioso borgo medievale *extra civitatem* che recava lo stesso nome, completamente sventrato negli anni '80 a seguito dei disastrosi interventi di rinnovamento

urbanistico *post* sisma, attuati in concomitanza con la fallimentare costruzione del complesso noto come "Mercatone";

l'edificio religioso, posizionato lungo l'antica via Salernitana a pochi metri dalla chiesa di Sant'Antonio abate e dalla fontana di Grimoaldo, fu costruito tra il 1114 e il 1133 e fu annesso a un monastero benedettino dipendente dalla prestigiosa badia di Cava dei Tirreni;

come documentato nel volume II della "Storia illustrata di Avellino e dell'Irpinia", con la relativa scheda curata da Giuseppe Muollo, funzionario della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Avellino e Salerno, la grangia di San Leonardo di Avellino acquisì nei secoli notevole prestigio e importanza, potendo gestire, attraverso lasciti e donazioni, terre, vigneti e numerosi mulini nel fondovalle;

il complesso monastico, raffigurato nell'opera a stampa di Giovanni Battista Pacicchelli agli inizi del XVIII secolo, fu completamente distrutto dal terremoto del 1732: successivamente, grazie all'impegno finanziario di alcuni notabili irpini (il canonico Domenico Bernabeo, Nicola di Ruberto e Domenico Nevola), fu ricostruita solo la chiesa, consacrata nel 1736;

danneggiato dal sisma del 1980 e escluso da qualsiasi intervento di consolidamento o ristrutturazione, l'immobile è oggi in condizioni fatiscenti e di gravissimo degrado strutturale, con rischi di crollo: soffocato dai rifiuti e dalla vegetazione infestante, l'edificio di culto mostra numerose lesioni lungo la facciata e sui fianchi, cornicioni e intonaci cadenti, mentre la copertura lignea (a falde inclinate e manto di coppi) appare dalle foto aeree dissestata e a tratti divelta, esponendo la struttura sottostante a continue infiltrazioni di acqua piovana;

senza interventi di restauro o manutenzione da 40 anni, la chiesa è stata dunque insipientemente abbandonata all'incuria e versa in stato di rovina tra il disinteresse e l'acquiescenza delle istituzioni. Quell'irripetibile testimonianza di storia, architettura e arte rischia, infatti, di andare perduta per sempre anche a causa delle colpevoli inadempienze dell'amministrazione dei beni culturali che, nell'ambito dei propri compiti di vigilanza e conservazione, avrebbe dovuto adottare già da tempo ogni misura necessaria per la sua salvaguardia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente di quanto sopra e possa riferire quali attività ispettive abbia condotto, negli anni, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Avellino e Salerno per vigilare e valutare periodicamente lo stato di conservazione della chiesa avellinese di San Leonardo, le sue condizioni strutturali e le criticità, nonché verificare eventuali sottrazioni del patrimonio mobile a quella afferente;

se il citato ufficio periferico del Ministero della cultura abbia avviato e completato il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale dell'edificio e se abbia intimato, e quando, ai proprietari, possessori o deten-



tori del bene di eseguire gli interventi necessari per assicurarne la conservazione;

se non ritenga necessario, ai sensi dell'articolo 32 del codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004), adottare provvedimenti contingibili e urgenti per la messa in sicurezza della chiesa, al fine di prevenire ulteriori danni e crolli che potrebbero avere severe ripercussioni anche sull'incolumità pubblica e la sicurezza;

se, ancora ai sensi del codice, abbia inoltre provveduto a sollecitare il Comune e le altre istituzioni competenti ad una maggiore attenzione al decoro del bene culturale in sé ma anche del contesto paesaggistico in cui si inserisce.

(3-02606)

CORRADO, ANGRISANI, GRANATO, LANNUTTI - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

risulta all'interrogante che la testata *web* "Toscanatoday", dal 12 maggio al 5 giugno 2021 abbia pubblicato un'inchiesta dal titolo "L'intrigo del Regio", firmata dal direttore, Aldo Belli. In vista della prima udienza, fissata a luglio prossimo, il giornalista ha tentato di esporre i fatti e indagare le ragioni del rinvio a giudizio chiesto dalla Procura di Torino a marzo 2021 (si veda "La Stampa" del 3 marzo 2021), dopo l'iscrizione nel registro degli indagati di ottobre 2019, per l'ultimo sovrintendente della Fondazione Teatro Regio, un dipendente, un noto *manager* della lirica e l'amministratore di una società di *telemarketing* (si veda "L'intrigo del regio - 1. La Nuova Alleanza" su "toscanatoday");

corruzione, concussione e abuso d'ufficio sono i reati contestati a William Graziosi che, nominato sovrintendente a primavera 2018 subentrando a sorpresa a Giancarlo Del Monaco, avrebbe favorito il *manager* Alessandro Ariosi, aprendo il Regio agli artisti a quello legati, in quanto suo buon amico (e complice, secondo l'accusa) fin da quando Graziosi era Ad della Fondazione "Pergolesi Spontini" di Jesi (si veda "Regio, sipario sull'era Appendino: con Graziosi altri quattro indagati" su "Iospiffero"), dove avrebbe lasciato un buco da oltre seicentomila euro e vice sovrintendente, direttore artistico e direttore dell'ufficio relazioni internazionali di Astana Opera, il teatro della capitale del Kazakistan, o si spacciava per tale, se bisogna dar credito al regista Henning Brockhaus, uno degli accusatori, che lo dice costretto a fuggire all'improvviso dal Kazakistan per non essere incriminato per truffa;

a monte della scelta di Graziosi alla guida del Regio, rivelatasi poco felice, ci sono le dimissioni del sovrintendente Walter Vergnano, che hanno svelato una situazione finanziaria niente affatto florida, imputata dallo stesso Vergnano (davanti al Comitato d'Indirizzo, ad aprile 2018) al conferimento alla Fondazione di immobili a titolo di contributo in conto esercizio, invece che denaro, da parte del Comune, durante la sindacatura di Piero

Fassino (16 maggio 2011 - 30 giugno 2016) ("L'intrigo del regio - 3. Le carte segrete su Fassino" su "toscanatoday");

considerato che:

il Ministero, oggi, della Cultura (MiC), che vigila sulle fondazioni lirico sinfoniche, e il Comune di Torino, che tra i fondatori dell'Ente ha ovviamente un peso rilevante, sono corresponsabili sia della scelta di affidare la fondazione al Graziosi, a maggio 2018, sia di commissariarla, il 10 settembre 2020, dopo che l'approvazione del bilancio 2019 ha sancito uno scoperto di circa 2,5 milioni;

pare che nella prima circostanza abbia prevalso la volontà del sindaco, Chiara Appendino, rivendicata anche pubblicamente sulla stampa, mentre regista della seconda, benché la vigilanza e la proposta di soluzioni spettino al direttore generale per lo Spettacolo, sarebbe il Segretario generale del Ministero in indirizzo, Salvatore Nastasi (si veda "L'intrigo del regio - 2. Nastasi e la paura del Potere" su "toscanatoday"); la Appendino, già spiazzata dal rifiuto dell'ex ministro Bonisoli di rinnovare a Graziosi l'incarico conferitogli *in extremis* dal suo predecessore Franceschini, approvava a sua volta il commissariamento, nonostante le proteste dei dipendenti e i malumori di alcuni gruppi politici (si veda "la Repubblica" del 15 giugno 2020);

i contatti del Collegio Romano con il Palazzo Civico, sulla faccenda, rimontano almeno al 20 marzo 2018, quando il Sindaco e Francesca Leon, assessore alla Cultura, si recarono a Roma per incontrare il ministro Franceschini a pochissimi giorni dall'insediamento del nuovo Parlamento e ad un paio di mesi dall'uscita di scena di quello per l'ingresso di Alberto Bonisoli (1° giugno 2018 - 5 settembre 2019), al quale Franceschini sarebbe poi subentrato alla caduta del Governo Conte I;

nonostante abbia dichiarato di conoscere la questione torinese solo dal 28 maggio 2020, perché invitato ad una video-conferenza dalla Leon, Nastasi, rinominato Segretario generale da Franceschini il 19 settembre 2019, è un esperto del settore: direttore generale per lo Spettacolo dal 2004 al 2015 (si veda "L'intrigo del regio - 2. Nastasi e la paura del Potere" su "toscanatoday"), era commissario della Fondazione Teatro di San Carlo di Napoli nel 2010, all'epoca del restauro "spettacolare" (finalizzato proprio ad accogliere la stagione estiva del teatro partenopeo) che al commissario berlusconiano di Pompei è costato la condanna della Corte dei Conti, nel 2019, ad un risarcimento da 400.000 euro per avere trascorso il suo ruolo. Al commissario Nastasi subentrò la "fedelissima" Rosanna Purchia, rimasta sovrintendente a Napoli per 10 anni, cioè fino a quando le è stato affidato il Regio;

è toccato alla Purchia, come richiestole dal vice procuratore generale della Corte dei Conti, mettere formalmente in mora, il 6 novembre 2019, i membri del CdI (compresi i sindaci Appendino e Fassino) e del Collegio dei Revisori dei conti sulla base della "Relazione sulla verifica amministrativo-contabile presso la Fondazione Teatro Regio di Torino eseguita dal 22 gennaio all'8 febbraio 2019", documento datato 18 aprile 2019. La notizia non ha trovato sui *media* il risalto meritato, secondo il Belli, convinto che il si-

stema abbia addomesticato tutti gli attori della vicenda, anche i sindacati (si veda "L'intrigo del regio - 3. Le carte segrete su Fassino" su "toscana-today");

in effetti, la ferrea volontà del Governo di mantenere sottotraccia lo scandalo del fallimento non dichiarato del Regio durante la gestione Fassino (nel 2011 e nel 2013, dice la Corte, se non fosse stato falsato, il bilancio della Fondazione avrebbe certificato perdite per diversi milioni), situazione taciuta poi anche dalla Appendino, emerge chiara nell'ultimo anno: chiudendo, la Fondazione, entro il 25 marzo 2021 il bilancio consuntivo 2020 con un utile di circa mezzo milione (a fronte di una posizione patrimoniale negativa per circa 9 milioni), e presentando un piano di risanamento con tetto massimo 20 milioni (superabile con apposito decreto), la Purchia, rinnovata fino al 9 settembre 2021, ha ottenuto dal Ministero della cultura e dal Ministero dell'economia un finanziamento di 20 milioni di euro da restituire in 30 anni, ad un tasso d'interesse irrisorio, con cui coprire il debito pregresso;

altri 14 milioni sono attesi dal Fondo Unico per lo Spettacolo, come nel 2019, e ulteriore denaro dai decreti Ristori; 29 assunzioni a tempo indeterminato sono programmate nel 2022-23 e lavori di ammodernamento per 8,5 milioni, finanziati ancora dal Ministero, si svolgeranno da metà giugno a metà ottobre prossimi (si veda "Teatro Regio torna in utile, ma stato patrimoniale difficile" su "lospiffero"); a marzo 2021, inoltre, il Regio è stato identificato come "Istituzione lirico-sinfonica simbolo della Regione Piemonte",

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo possa giustificare quella che agli interroganti appare come una mancata vigilanza del suo dicastero sulla Fondazione Teatro Regio di Torino negli anni scorsi e come lo sforzo finanziario abnorme profuso oggi per risollevarne le sorti;

quali iniziative, inoltre, data l'opacità dei rapporti tra teatri e agenti lirici, ritenga di adottare per risolvere l'annosa questione delle agenzie liriche.

(3-02607)

CORRADO, ANGRISANI, GRANATO, LANNUTTI - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

il 29 maggio 2021, Dario Del Bufalo ha pubblicato un articolo su "Il Giornale dell'Arte" dal titolo "Mentana abbandonata, sparite 20 epigrafi di Zeri";

vi lamenta la sparizione da Mentana (Roma) di una ventina di lastre iscritte appartenenti al lapidario (vincolato nel 2014) della villa progettata dall'architetto Michele Busiri Vici che lo storico dell'arte Federico Zeri (1921-1998) lasciò in eredità alla "Alma Mater studiorum" di Bologna con il testamento del 28 settembre 1998, sulla base di pregressi accordi verbali con

il rettore Fabio Roversi Monaco, preferendo l'ateneo felsineo all'Accademia di Francia a Roma;

l'auspicio del donante, a tutti noto e già espresso in una lettera al collega Roberto Longhi nel 1965, era che la proprietà diventasse "una sorta di campus di specializzazione per laureati in Storia dell'arte";

i bolognesi, mentre davano vita alla fondazione Federico Zeri dell'università di Bologna (1999) allo scopo dichiarato di tutelare e divulgare l'opera e la figura di Zeri, nonché di conservare e valorizzare il suo lascito, che ammettono avere legato all'ateneo anche la villa di Mentana con il suo lapidario (si veda "Chi siamo" sul sito stesso della fondazione), la svuotarono immediatamente di tutti i beni mobili, trasferendo nella città felsinea sia la biblioteca (circa 80.000 tra volumi e cataloghi) sia la fototeca di opere d'arte (oltre 290.000 immagini), entrambe di straordinario valore, mentre il Ministero oggi della cultura, che avrebbe dovuto vincolare per tempo l'edificio con tutto il suo contenuto, sancendone l'inalienabilità, intervenne tardivamente;

lo stato di abbandono in cui versa oggi villa Zeri, proprietà messa in vendita dal demanio nel 2018 (senza esito) (come si legge su "Testamenti e tradimenti" su "ilgiornaledellarte"), ha senz'altro favorito l'opera degli ignoti trafugatori di epigrafi, ai quali è stato sufficiente staccare dalle pareti della casa e del giardino i marmi iscritti di loro interesse per impadronirsene e portarli via indisturbati, come accertato dai Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale;

considerato che:

il Ministero della cultura, così come il Ministero dell'università e della ricerca, è tra i finanziatori pubblici della fondazione, ente privato di diritto pubblico partecipato al 100 per cento dall'ateneo bolognese, presieduta perciò dal rettore dell'ateneo, e la sovvenziona in relazione a progetti specifici; lo stesso si dica per l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali dell'Emilia-Romagna (come si legge nel sito della fondazione sotto "Sostenitori pubblici");

ricorrendo nel 2021 il centenario della nascita di Federico Zeri, la fondazione ha promosso una serie di iniziative, genericamente sul portale ("2021 anno zeri"), sotto la denominazione di "Anno Zeri", compreso un "comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Federico Zeri" (istituito dal Ministero della cultura) presieduto dal suo direttore, Andrea Bacchi, che con Daniele Benati, anche lui docente "bolognese" e membro del collegio scientifico della fondazione, compare pure tra gli studiosi coinvolti singolarmente (le istituzioni aggregate sono invece i musei Vaticani, l'accademia Carrara di Bergamo e il museo Poldi Pezzoli di Milano); Giacomo Nerozzi, membro del consiglio di amministrazione e responsabile gestionale della fondazione, vi svolge invece il ruolo di segretario-tesoriere;

il Ministero ha accolto il suddetto comitato tra quelli di nuova istituzione e gli ha destinato un contributo di 30.000 euro a valere sulla somma

iscritta sul capitolo 2551, pag. 2 e pag. 19, della Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali per l'anno 2020,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia in grado di riferire quali provvedimenti intenda assumere per salvaguardare le circa 400 epigrafi del lapidario di villa Zeri, murate nelle strutture della casa e del giardino, ma anche per restituire ai legittimi proprietari i marmi iscritti che risulterebbero provenire da altre collezioni, finiti sul mercato antiquario e da lì nelle mani di Zeri, senza che fosse stata sporta denuncia;

se, a distanza di oltre 20 anni dall'acquisizione, la mancata catalogazione e pubblicazione sul portale della fondazione Federico Zeri dell'università di Bologna di circa metà del fondo fotografico originale non renda necessaria e urgente una verifica, da parte del Ministero, istituzionalmente preposto a tutelarla, della sussistenza e delle condizioni di conservazione di quella parte della fototeca;

quale credibilità abbia e perché lo Stato finanzi un comitato nazionale per le celebrazioni in onore di Federico Zeri nato su iniziativa della stessa fondazione partecipata dall'università di Bologna che, donataria di un lascito di beni mobili che il celebre storico dell'arte voleva restassero legati al loro "contenitore", avendo immaginato per gli uni e per l'altro una destinazione più che commendevole, rimane silente davanti al declino di villa Zeri causato proprio dalle scelte dell'ente.

(3-02608)

LEONE, SANTANGELO, MARINELLO, ANASTASI, TRENTACOSTE, CAMPAGNA, D'ANGELO, RUSSO, PISANI Giuseppe, CROATTI, VANIN, FERRARA - *Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie.* - Premesso che:

l'articolo de "Il Sole 24 Ore", dal titolo "Gelmini rilancia il federalismo fiscale: per metà luglio la nuova legge quadro", datato 27 maggio 2021, riporta la volontà del Ministro in indirizzo, espressa in occasione dell'audizione davanti alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, di presentare una nuova legge quadro sull'Autonomia differenziata entro luglio 2021;

considerato che:

lo Statuto della Regione Siciliana continua a non essere applicato con particolare riguardo agli articoli 36, 37 e 38 e i decimi di IRPEF e IVA attribuiti alla Regione Siciliana violano le previsioni Statutarie;

considerato inoltre che a quanto risulta all'interrogante:

lo Statuto speciale della Regione Siciliana fu emanato con Regio decreto il 15 maggio del 1946;

agli artt. 36 e 37 dello Statuto sono esplicitate le entrate con cui la Regione dovrà far fronte all'esercizio delle sue funzioni. Secondo l'art. 36, alla Regione Siciliana spetta per Statuto l'integrale attribuzione di ogni tributo deliberato dalla medesima, mentre sono riservate allo Stato le imposte di produzione (ora accise) e le entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto. L'art. 37 specifica come nelle entrate spettanti alla Regione siano comprese anche le imposte relative al reddito prodotto da quelle imprese aventi stabilimenti e impianti siti in territorio siciliano, ma la cui sede legale si trova al di fuori della regione;

l'art. 38 istituiva inoltre un contributo di solidarietà a favore della Regione che lo Stato avrebbe dovuto versare annualmente per compensare il minore ammontare dei redditi di lavoro in confronto della media nazionale;

con l'art. 43 veniva inoltre istituita una Commissione paritetica Stato-Regione incaricata di procedere al trasferimento delle competenze a lei spettanti, mediante l'emanazione di specifiche norme di attuazione. Solo attraverso l'emanazione di queste norme gli articoli dello Statuto avrebbero dunque preso effettività;

il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 reca "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";

considerato altresì che:

il decreto legislativo n. 251 del 2016 ha modificato le norme di attuazione in materia finanziaria (in particolare l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 1965), relativamente all'art. 36 dello Statuto siciliano, stabilendo nel dettaglio le quote di imposte erariali spettanti alla Sicilia e ricomprendendo espressamente anche le imposte riscosse altrove, ma maturate sul territorio regionale. È stato dunque adottato il criterio del maturato, facendo quindi prevalere il principio della capacità fiscale su quello della territorialità ai fini della determinazione del gettito erariale di spettanza regionale;

con detta modifica è stato inoltre introdotto il sistema dei decimi per il calcolo della compartecipazione regionale ai tributi erariali. A differenza del sistema precedente, che attribuiva alla Regione i dieci decimi di tutte le imposte a lei spettanti, viene qui fissata una quota di compartecipazione del gettito IRPEF. Di tale imposta spettano alla Regione 5,61 decimi per il 2016, 6,74 decimi per il 2017 e 7,10 decimi a decorrere dal 2018;

a questo è seguito un'ulteriore modifica delle norme di attuazione dello Statuto speciale attraverso il decreto legislativo n. 16 del 2018, con il quale è stata invece rideterminata la misura della compartecipazione regionale all'IVA. Modificando sempre l'art. 2 del suddetto decreto n. 1074 del 1965, si stabilisce che alla Regione Siciliana sono attribuiti, a decorrere dal 2017, i 3,64 decimi del gettito dell'IVA;

considerato infine che, a parere dell'interrogante:

non è stata casuale la scelta di applicare la compartecipazione sui suddetti due tributi, visto che essi sono quelli che portano alla Regione la remunerazione più ingente;

sarebbe utile conoscere le motivazioni addotte dalla Commissione paritetica nelle sedute del 3 ottobre 2016 e 28 luglio 2017, nelle quali furono adottati i provvedimenti successivamente ripresi nei due citati decreti legislativi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda assumere iniziative di competenza, anche di carattere normativo, al fine di pervenire ad una revisione delle modifiche apportate all'art. 36 dello Statuto della Regione Siciliana;

quale sia l'importo delle imposte sul reddito delle persone giuridiche riscosso e maturato riconosciuto alla Regione Siciliana con riferimento agli anni dal 2002 sino agli ultimi dati disponibili, considerato che il separato importo del tributo maturato, e non esclusivamente quello riscosso dalla Regione Siciliana, è una previsione degli articoli 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 1965 e dei decreti legislativi n. 257 del 2016 e n. 16 del 2018;

quali siano gli importi dovuti dal 2002 dallo Stato alla Regione Siciliana in ottemperanza all'art. 38 dello Statuto siciliano.

(3-02609)

*TOFFANIN - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. - Premesso che:*

l'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 35, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) e modificato dall'articolo 1, comma 209, della legge n. 160 del 2019, riconosce un credito d'imposta a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo;

l'introduzione della misura ha avuto ampia ripercussione mediatica e ha indotto numerose imprese ad avvalersi dei benefici introdotti;

giòva evidenziare che mentre fino al 2017 la certificazione poteva essere rilasciata da un professionista terzo rispetto al fruitore anche nell'ipotesi in cui il beneficiario fosse dotato dell'organo di revisione, a partire dal 2018 tale possibilità è stata soppressa, per cui le società che hanno nominato un revisore non possono che rivolgersi a lui per la certificazione;

da tempo si stanno verificando situazioni poco chiare tra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti a causa di interpretazioni e indirizzi di prassi amministrativa oggetto dell'attuale attività ispettiva da parte degli uffici per valutare la corretta fruizione del credito d'imposta (a cui si aggiunge la posizione assunta dalla Corte di cassazione che con decisione n. 29717/2020 ha fatto coincidere il concetto di credito "non spettante" con quello di "credito inesistente"), sostenendo che devono considerarsi escluse dall'ambito di ap-

plicazione della misura le spese per attività di ricerca svolte da alcune imprese;

si sta riscontrando infatti che qualora il progetto avviato dovesse risultare non coerente con la norma ed emergesse un'indebita fruizione del credito, lo stesso viene considerato "inesistente", con conseguenze gravi per le aziende e gli imprenditori;

occorre evidenziare che l'attività ispettiva da parte dell'Agenzia delle entrate non può prescindere dall'acquisizione del parere *ad hoc*, sui casi verificati, del Ministero dello sviluppo economico, in mancanza del quale gli accertamenti non possono essere ritenuti validi per carenza di motivazione e per infondatezza degli addebiti segnalati;

da quanto sopra emerge l'impossibilità di definire un corretto perimetro applicativo delle norme;

l'articolo 23 della Costituzione, che tutela la libertà e la proprietà individuale, impone il rispetto della funzione primaria della legalità e, conseguentemente, il contenimento della discrezionalità finanziaria;

nel sistema tributario italiano, l'imposizione è un compito demandato alla legge e non ad atti della finanza che deve limitarsi a verificare l'esistenza di quanto stabilito dalle norme,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, ciascuno per la propria competenza, ritengano di adottare misure volte a chiarire la portata della norma richiamata e ad indicare la sua corretta applicazione, al fine di evitare ulteriori gravi conseguenze per le imprese destinatarie, da parte dell'Agenzia delle entrate, di controlli a posteriori che rilevano indiscriminatamente l'assenza del presupposto costitutivo del credito d'imposta;

se non ritengano, in ogni caso, che l'attività ispettiva dell'Agenzia delle entrate debba essere ricondotta in un perimetro che non lasci spazio ad interpretazioni aleatorie alle quali inevitabilmente consegue incertezza applicativa delle norme;

quanti siano gli accertamenti effettuati ad oggi dall'Agenzia delle entrate in merito alla fruizione del credito d'imposta;

quanti pareri, ad oggi, siano stati richiesti al Ministero dello sviluppo economico

(3-02610)

MALAN - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che, ad opinione dell'interrogante:

il 27 maggio 2021 il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha discusso e approvato la risoluzione "Assicurare il rispetto della legge internazionali sui diritti umani nei Territori Palestinesi Occupati, inclusa Gerusalemme Est, e in Israele";



il testo della risoluzione è unilateralmente volto a colpire Israele, dando per scontate gravi violazioni dei diritti umani e pertanto "decide di stabilire urgentemente una commissione di inchiesta permanente internazionale indipendente per investigare nei Territori Palestinesi Occupati, inclusa Gerusalemme Est e in tutto Israele, tutte le asserite violazioni delle leggi umanitarie internazionali e tutte le asserite violazioni e gli asseriti abusi delle leggi internazionali sui diritti umani (...) e tutte le cause alla radice delle ricorrenti tensioni, instabilità e del protrarsi dei conflitti, incluse le sistematiche discriminazioni e repressioni basate sull'identità nazionale, etnica razziale o religiosa";

la risoluzione si basa sul presupposto che tali violazioni sussistano e siano più gravi di quelle di ogni altro Paese, visto che non è in atto alcuna altra simile commissione d'inchiesta in tutto il pianeta; essa richiede altresì che la commissione raccolga "sistematicamente le prove di tali violazioni, abusi e crimini", in modo che possano essere usate nei procedimenti legali, che individui i responsabili, e si spinge addirittura a chiedere all'istituenda commissione di lavorare a misure "che pongano fine all'impunità", anticipando esplicitamente gli esiti dell'inchiesta; il documento chiama tutti gli Stati membri, gli organi e le agenzie delle Nazioni Unite a collaborare con la commissione;

oltre a ciò, la risoluzione richiede agli Stati di non trasferire armi ove sussista il pericolo che esse vengano usate in violazione delle leggi umanitarie internazionali; contemporaneamente chiede a tutti gli Stati, agenzie e donatori di mobilitare il supporto umanitario alla popolazione civile palestinese, quando ben si sa che molto spesso questi aiuti vanno a organizzazioni parallele a quelle terroristiche alimentandone l'attività, o finiscono nei conti bancari di capi terroristi o a sostenere propaganda di odio anche e soprattutto rivolta ai bambini;

in sostanza, la risoluzione votata il 27 maggio è un'aperta dichiarazione di ostilità contro Israele, che chiama Stati e strutture delle Nazioni Unite ad una sorta di alleanza contro lo Stato ebraico, per di più formulata a pochi giorni dal lancio di migliaia di missili contro la popolazione israeliana da parte di Hamas, classificata come organizzazione terroristica anche dall'Unione europea, che nel suo statuto afferma la totale illegittimità dello Stato d'Israele, stabilisce la sua distruzione e l'assassinio di ogni ebreo come obiettivi, la *jihad* come mezzo e la morte per Allah come desiderio;

non c'è neppure un accenno nella risoluzione all'offensiva di Hamas che ha appena avuto luogo né agli innumerevoli atti di terrorismo di cui Israele è stato vittima;

hanno votato contro tale risoluzione, tra i membri dell'Unione europea, Austria, Bulgaria, Repubblica Ceca, Germania, e il nostro alleato nella NATO il Regno Unito, oltre a Camerun, Malawi, isole Marshall e Uruguay; l'Italia si è invece astenuta, insieme a Danimarca, Francia, Paesi Bassi e Polonia, parlando di Paesi UE e NATO; nessun Paese NATO o UE ha votato a favore;

dal 2015 il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha condannato la Russia 12 volte, la Siria 8 volte e gli USA 7 volte; nessuna condanna invece per i Paesi tra i principali violatori dei diritti umani come Cina e Venezuela, nessuna condanna anche per Pakistan, Libia, Turchia e Zimbabwe; ha invece condannato ben 112 volte Israele, dove vige la libertà di religione e di espressione, la parità fra i sessi, democrazia compiuta e nessuna discriminazione per orientamento sessuale; al 2020 il 73,9 per cento delle condanne ha riguardato Israele;

non si può ignorare dunque che questa ulteriore risoluzione è parte di una politica antisionista che va avanti da molti anni e non può essere ignorata;

precedenti interrogazioni, del 19 dicembre 2019 e del 18 novembre 2020, su voti alle Nazioni Unite riguardanti Israele non hanno ottenuto risposta, in violazione del Regolamento del Senato,

si chiede di sapere:

per quale ragione l'Italia, di fronte a una risoluzione che accusa unilateralmente l'unico Stato democratico del Medio Oriente e ne fa l'oggetto di un attacco totalmente squilibrato rispetto all'inazione nei confronti di Paesi dove la violazione dei diritti umani è conclamata, ne attacca la sovranità e che ignora totalmente il terrorismo di cui è oggetto, si sia limitata all'astensione, voto che ha dato il via libera a coloro l'hanno proposta;

se il Ministro in indirizzo non ritenga che tale voto incoraggi gli estremisti islamici che negano totalmente la legittimità dello Stato d'Israele, ivi inclusa Hamas, che proprio pochi giorni prima ha condotto un'offensiva terroristica di vasta scala contro Israele.

(3-02611)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

RUOTOLO, DE PETRIS, ERRANI - *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

secondo notizie riportate da diversi quotidiani e da fonti sindacali, nella notte del 10 giugno 2021, 40 lavoratori della Fedex TNT di Piacenza, arrivati a Tavazzano (Lodi) per manifestare contro la chiusura dell'azienda e per chiedere di essere ricollocati in servizio, sono stati ferocemente assaliti davanti alla ditta Zampieri, anche con bastoni e *taser*, da uomini che il sindacato SI COBAS ritiene fossero guardie private;

in seguito allo scontro, 10 lavoratori sono stati soccorsi dai sanitari del 118, e per uno di loro è stato ritenuto necessario il ricovero al policlinico di Pavia per un trauma facciale molto grave. Il sindacato nazionale ha pub-

blicato su "Facebook" la foto di uomo riverso a terra sull'asfalto, con il sangue che gli esce dal naso, denunciando che "Il presidio dei lavoratori Fedex è stato aggredito a colpi di bastoni, frammenti di bancali, sassi e bottiglie da una cinquantina di bodyguard assoldati dai padroni che si sono mimetizzati tra i lavoratori col sostegno di qualche crumiro",

si chiede di sapere:

se, in attesa di chiarire la dinamica degli scontri, nel pieno rispetto del lavoro degli organi inquirenti, corrisponda al vero che le forze dell'ordine presenti non siano intervenute subito davanti al pestaggio e per quale motivo;

se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario intervenire immediatamente per accertare la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità affinché questa vile aggressione a danno di lavoratori che lottano per i propri diritti non resti impunita.

(3-02602)

#### *Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

CAMPAGNA, ROMANO, VANIN, TRENTACOSTE, NOCERINO, MONTEVECCHI, D'ANGELO - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno.* - Premesso che:

nei giorni scorsi organi di stampa hanno riportato notizie e immagini delle pessime condizioni igienico-sanitarie in cui versa l'area della tendopoli ministeriale di San Ferdinando nella piana di Gioia Tauro, a pochi chilometri da Reggio Calabria;

anche le associazioni che operano nel territorio denunciano la presenza di vere e proprie discariche a cielo aperto, con cumuli di spazzatura ammassata, addirittura dal mese di gennaio 2021, a causa dell'interruzione del servizio della raccolta dei rifiuti;

la tendopoli si trova nella zona industriale di San Ferdinando, isolata dai capannoni, dove la rete elettrica e quella fognaria sono assolutamente inadeguate a soddisfare il fabbisogno di 700 persone, tante se ne trovano oggi nel sito: infatti i pochi moduli igienici non riescono a "scaricare tutto", facendo sprofondare la tendopoli tra spazzatura e liquami;

dalla nascita della tendopoli nel 2010 seguita alla rivolta di Rosarno, si assiste ad un assurdo "circolo vizioso" che si ripete ininterrottamente: prima si forma una baraccopoli, poi arriva lo sgombero, allora si crea una tendopoli che nel giro di poco tempo ritorna baraccopoli e così via ancora e ancora. Nel frattempo c'è sempre qualche vittima, come il diciottenne gam-

biano Suruwa Jaithe, morto nel 2018 in un incendio provocato da un braciere lasciato acceso per scaldarsi;

con tali premesse il COVID-19 non poteva che trovare le condizioni ideali per l'esplosione di focolai, e infatti nel novembre 2020, in piena raccolta degli agrumi, la Regione Calabria ha emesso ordinanza con la quale la tendopoli veniva considerata tutta zona rossa a causa dell'impossibilità di mantenere le distanze negli alloggi e a causa della presenza di soli 9 moduli igienici in tutto il campo;

considerato che:

le condizioni strutturali precarie degli accampamenti e le insostenibili condizioni igienico-sanitarie causano gravissimi disagi agli ospiti, e potrebbero far esplodere di nuovo focolai di coronavirus o altre malattie;

tale situazione sembra non venire debitamente considerata per la sua gravità dalle amministrazioni locali;

considerato, altresì, che:

il piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato approvato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel 2020 prevede interventi tesi alla pianificazione dei flussi di manodopera e al miglioramento dell'efficacia e della gamma dei servizi per l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro agricolo e per l'attuazione di soluzioni alloggiative dignitose per i lavoratori del settore agricolo, in alternativa a insediamenti spontanei e altri alloggi degradanti;

le previsioni delle dimensioni dei flussi di lavoratori stagionali sono ben note: tanto i periodi di inizio e chiusura delle stagioni dei raccolti quanto l'estensione della piana di Gioia Tauro consentono di sapere esattamente quanti lavoratori arrivano tra ottobre e novembre e quanti se ne andranno tra marzo e aprile,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione e se intendano adottare iniziative, per quanto di competenza, per promuovere controlli e azioni finalizzate all'attuazione del piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato nonché al miglioramento della salubrità e sicurezza complessiva dell'area, evitando l'ennesimo sgombero che porterebbe queste persone a disperdersi nelle campagne, nei casolari abbandonati o in altre pericolose strutture di fortuna, ossia a tornare invisibili.

(4-05630)

CROATTI, ROMANO, COLTORTI, PELLEGRINI Marco, TREN-TACOSTE, MARINELLO, VANIN, PAVANELLI, LANNUTTI, LANZI, NOCERINO, DONNO - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

per il secondo anno consecutivo il posto di Polizia estivo di Cesenatico, terzo comune per popolazione residente nella provincia di Forlì-Cesena, resterà chiuso;

l'assenza di un presidio di sicurezza fisso sul territorio è stata evidente la scorsa estate, durante la quale è stato difficile contenere l'elevata presenza di turisti registrata sul territorio;

nel corso dei mesi estivi, la popolazione della città passa da circa 27.000 abitanti a quasi 100.000 e si raggiungono, complessivamente, circa 3,5 milioni di presenze nell'arco dell'intera stagione;

è molto prevedibile che con le riaperture e il miglioramento della situazione pandemica ci sarà un maggiore afflusso di turisti che renderà necessaria, di conseguenza, una maggiore presenza delle forze dell'ordine sul territorio per rispondere al bisogno crescente in termini di sicurezza e per assicurare il rispetto e l'osservanza delle norme anti contagio;

gli stessi agenti di Polizia, con la chiusura del presidio estivo, sono costretti a percorrere decine di chilometri dalle sedi centrali verso la riviera per svolgere il proprio turno di servizio,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda rivedere la scelta della chiusura del posto di Polizia estivo di Cesenatico e, comunque, quali iniziative intenda adottare per provvedere ad un incremento sul territorio del personale di Polizia di Stato in considerazione dell'aumento delle presenze nell'arco della stagione turistica.

(4-05631)

PARAGONE - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il 9 giugno 2021 il quotidiano "Il Messaggero" titolava: "Competizioni tra medici per fare le vaccinazioni: pagati fino a 80 euro l'ora", proseguendo: "La giungla dei compensi. C'è chi prende 3.200 euro al mese (oltre allo stipendio)";

stando alle informazioni degli organi di stampa, ciascun medico vaccinatore impiegato negli *hub* percepirebbe 80 euro lordi all'ora in libera professione a favore dell'azienda, regolata in base a norme emanate durante l'emergenza per cui sono stati stabiliti anche finanziamenti *ad hoc*. Il compenso si ridurrebbe, invece, a 40 euro lordi all'ora per gli specializzandi, con un limite, per entrambi i casi, di circa 10 ore a settimana di impiego *extra*, per un compenso massimo mensile di 3.200 euro per i medici e 1.600 euro per gli specializzandi. Diversa sarebbe la situazione per i medici di famiglia: "Se somministriamo il vaccino negli *hub*, ci vengono riconosciuti 6,16 euro a iniezione. Se invece lo facciamo nei nostri studi abbiamo un *surplus* di 2,50 solo per la prima dose, per l'acquisto di dispositivi di protezione" dichiara Pina Onotri, Segretario generale del sindacato medici italiani, evidenziando una differenza di trattamento con gli USCA che percepirebbero 40 euro all'ora, con i medici che abbiano risposto al bando Arcuri che ne percepirebbero 60 all'ora e con i farmacisti che, ad esempio, nel Lazio, percepiscono 12 euro a vaccino. Anche per questa disparità i medici di medicina generale starebbero chiedendo di sospendere le vaccinazioni negli *hub*, favorendo il passaggio agli studi medici di famiglia "per puntare sulla quali-

tà", come chiesto da Silvestro Scotti, segretario nazionale della Federazione italiana medici di medicina generale;

purtroppo è notizia recente la morte di una giovanissima di 18 anni, deceduta, dopo un ricovero, in seguito a una trombosi, probabilmente effetto collaterale della somministrazione del vaccino AstraZeneca ricevuto durante uno degli *open day* per *under 30*, organizzati nelle ultime settimane in tutte le regioni d'Italia. Stando a quanto si apprende, la ragazza sarebbe stata affetta da piastrinopenia autoimmune per cui la vaccinazione le sarebbe stata fatale, anche se la famiglia non avrebbe confermato la patologia. Le indagini chiariranno se questo disturbo fosse stato dichiarato nella scheda compilata prima della somministrazione o se fosse stato in qualche modo comunicato ai medici presenti nell'*hub*;

considerato che:

il decreto-legge n. 44 del 2021 esclude la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale, allorché le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute;

a parere dell'interrogante potrebbe verificarsi, in taluni casi, la circostanza per cui gli interessi economici relativi alla somministrazione delle dosi prevalgano sull'incolumità del paziente;

è evidente, inoltre, stando all'emanazione della circolare del Ministero della salute dell'11 giugno 2021 che recepisce il parere del comitato tecnico scientifico e che cambia ancora una volta le indicazioni per la somministrazione del vaccino AstraZeneca, in ottemperanza alla quale "il vaccino Vaxzevria viene somministrato solo a persone di età uguale o superiore ai 60 anni (ciclo completo). Per persone che hanno ricevuto la prima dose di tale vaccino e sono al di sotto dei 60 anni di età, il ciclo deve essere completato con una seconda dose di vaccino a mRNA (Comirnaty o Moderna), da somministrare ad una distanza di 8-12 settimane dalla prima dose", che le informazioni relative alle procedure vaccinali siano confuse e discordanti;

visto che nella scheda riassuntiva delle caratteristiche del prodotto AstraZeneca (Vaxzevria) datata 2 giugno 2021 e disponibile sul sito dell'AIFA, al punto 4.2 (pag. 3) relativo alla posologia, si legge: "Non ci sono dati disponibili sull'intercambiabilità di Vaxzevria con altri vaccini anti-COVID 19 per completare il ciclo di vaccinazione. I soggetti che hanno ricevuto la prima dose di Vaxzevria devono ricevere la seconda dose di Vaxzevria per completare il ciclo di vaccinazione", proseguendo, in quanto alla popolazione pediatrica: "La sicurezza e l'efficacia di Vaxzevria nei bambini e negli adolescenti (di età inferiore ai 18 anni) non sono state ancora stabilite. Non ci sono dati disponibili",

si chiede di sapere in che modo il Ministro in indirizzo intenda tutelare l'incolumità dei cittadini che scelgano, liberamente, di sottoporsi a pro-

filassi vaccinale e "la salute come fondamentale diritto dell'individuo", considerato che "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge", così come da dettato costituzionale, scongiurando che un qualsiasi interesse economico possa prevalere sull'anamnesi del paziente.

(4-05632)

SICLARI - *Ai Ministri dell'università e della ricerca e della salute.* -  
Premesso che:

la legge 11 luglio 2002, n. 148, ha ratificato e dato esecuzione alla convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella regione europea, firmata a Lisbona l'11 aprile 1997, volta a "favorire la mobilità interuniversitaria, garantendo il reciproco riconoscimento dei titoli e dei percorsi di studio tra i Paesi firmatari, laddove possibile";

il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania", disciplina "il riconoscimento, per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, con esclusione di quelle il cui svolgimento sia riservato dalla legge a professionisti in quanto partecipi sia pure occasionalmente dell'esercizio di pubblici poteri ed in particolare le attività riservate alla professione notarile, delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea, che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente"; la professione di osteopata, in Italia, è in fase di regolamentazione da parte degli organi competenti;

la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute", ha riformato la categoria dei professionisti sanitari, ridefinendo, tra l'altro, gli ordini professionali, le norme per le sperimentazioni cliniche, la medicina di genere e la lotta all'abusivismo professionale;

l'art. 7, rubricato "Individuazione e istituzione delle professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico", al comma 1 stabilisce che all'interno delle professioni sanitarie vengono individuate, rispettivamente, le professioni dell'osteopata e del chiropratico. Per l'istituzione delle professioni si applica la procedura di cui all'art. 5, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, così come sostituito dall'art. 6 della legge n. 3 del 2018;

entro 6 mesi dall'adozione della stessa legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto, di concerto con il Ministro della salute, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, definisce l'ordinamento didattico della forma-

zione universitaria in osteopatia e in chiropratica nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi;

la Conferenza Stato-Regioni, con atto Rep. Atti n. 185/CSR del 5 novembre 2020, ha sancito l'accordo, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge n. 3 del 2018, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano avente ad oggetto l'istituzione della professione sanitaria dell'osteopata;

l'art. 6 dell'accordo stabilisce che il Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, recepisce con decreto l'accordo;

ad oggi, nonostante la legge n. 3 del 2018 abbia disposto il riconoscimento della professione di osteopata e nonostante vi sia stato l'accordo in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, non risulta la deliberazione da parte del Consiglio dei ministri, necessaria affinché il Presidente della Repubblica possa recepire l'accordo;

in Italia vi sono numerose scuole che rilasciavano diplomi di osteopatia senza alcun riconoscimento pubblico, la cui qualità non è mai stata sottoposta a verifiche da parte di organi abilitati quali Ministero della salute, Ministero dell'università o Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e che ovviamente non potranno mai essere convertite in istituzioni universitarie abilitate a rilasciare diplomi di laurea in osteopatia;

la mancata regolamentazione del corso di laurea in osteopatia da parte del Ministero dell'università, nonostante il riconoscimento della professione di osteopata operato dalla già citata legge n. 3, sta costringendo molti studenti a recarsi all'estero presso università o, nella peggiore delle ipotesi, presso scuole professionali non aventi rango universitario, arrecando un grave *vulnus* al diritto allo studio consacrato a livello costituzionale nell'articolo 33 della Costituzione;

mentre in Italia erano presenti scuole professionali che rilasciavano diplomi che non hanno valenza di titolo universitario e che dalla recente normazione sono state opportunamente escluse dalla filiera normativa non godendo di alcun riconoscimento, all'estero vi sono enti che invitano gli studenti italiani ad iscriversi ai loro corsi offrendo incredibilmente rassicurazioni circa la futura "convertibilità" del titolo straniero non universitario in titolo universitario italiano;

il paradosso di tale situazione si rinviene nella richiesta ai discenti di frequentare corsi in Paesi esteri per ottenere il titolo e, successivamente, altrettanto incredibilmente di svolgere il tirocinio pratico presso strutture aventi sede in Italia che non sono abilitate a sedi di tirocini formativi ai sensi delle leggi che disciplinano i tirocini universitari;

gli studenti che si rivolgono all'estero si trovano costretti, pur senza alcuna garanzia della successiva riconoscibilità del titolo di studio estero in titolo italiano, a sostenere un peso economico rilevante a fronte del risparmio di spesa che otterrebbero frequentando un corso in Italia;



questo fenomeno di "fuga" all'estero degli studenti italiani determina evidenti danni alle università nazionali che vengono, di fatto, tagliate fuori dal delicato processo di formazione dei futuri professionisti del settore, compito che, al contrario, dovrebbe rientrare nelle loro competenze;

le università italiane possono assicurare elevati livelli di qualità nell'erogazione dei corsi, a differenza dalle scuole estere di cui non si conoscono gli *standard* qualitativi poiché esenti dal rispetto dei requisiti dell'assicurazione della qualità stabiliti dal Ministero e verificati da parte dell'ANVUR,

si chiede di sapere:

quale sia la posizione del Ministri in indirizzo in merito ai fatti esposti;

quale sia lo stato dei lavori sulla regolamentazione del corso di laurea in osteopatia;

quali siano le intenzioni delle autorità competenti sulla possibilità che i diplomi conseguiti all'estero presso scuole non universitarie possano essere ritenuti equipollenti ai titoli universitari italiani che verranno all'uopo stabiliti con decreto;

quali siano le azioni che si intenda adottare nel prossimo futuro, al fine di riconoscere agli studenti italiani il diritto di frequentare un corso di laurea in osteopatia presso un ateneo nazionale e metterli al riparo da pesanti oneri di studio all'estero senza alcuna sicura prospettiva di lavoro in Italia con diplomi di dubbia qualità.

(4-05633)

GINETTI - *Al Ministro dell'istruzione.* - Premesso che:

la legge 20 agosto 2019, n. 92, ha istituito l'insegnamento trasversale dell'educazione civica;

essa contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi, nonché a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita politica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri;

tale insegnamento, inoltre, sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale;

ai sensi dell'articolo 2, comma 2, le istituzioni scolastiche prevedono nel curriculum di istituto l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l'orario, che non può essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti, per raggiungere il quale gli stessi istituti possono avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curriculum;

nelle scuole del primo ciclo, l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato in contitolarità utilizzando le risorse dell'organico dell'autonomia, ovvero ai docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche;

l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, secondo la specifica modalità stabilita all'articolo 2, comma 5, della legge n. 92 del 2019, la quale stabilisce che il docente coordinatore formuli la proposta di voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica;

all'articolo 3 della stessa legge è previsto che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica che individuano, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, assumendo a riferimento le seguenti tematiche molto varie e diversificate: a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi internazionali; b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; c) educazione alla cittadinanza digitale; d) elementi fondamentali di diritto; e) educazione ambientale; f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; h) formazione di base in materia di protezione civile; i) educazione stradale;

considerato che:

pervengono numerose segnalazioni rispetto alla difficoltà a ricondurre ad unità l'insegnamento stesso e la relativa valutazione da parte del coordinatore unico, in relazione alla frammentazione dei progetti educativi per materia;

ancora oggi le scuole di secondo grado, compresi i licei, non forniscono agli alunni adeguata formazione giuridica e civica circa l'organizzazione e il funzionamento della Repubblica;

considerato inoltre che:

i ragazzi divenuti maggiorenni sono chiamati a partecipare, sia come elettori che come potenziali candidati, al voto per le elezioni dei rappresentanti politici nelle istituzioni nazionali e locali;

una cittadinanza responsabile e consapevole richiede la conoscenza dell'ordinamento costituzionale interno ed europeo, come ricordato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione delle celebrazioni del 2 giugno, festa della Repubblica, il quale, richiamando i valori fondamentali della Costituzione, legalità, giustizia, uguaglianza, ha sottolineato il ruolo fondamentale che un'adeguata istruzione giovanile ha ai fini della costituzione di una cittadinanza democratica, consapevole e responsabile,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno riportare ad un insegnamento autonomo la materia "cultura costituzionale,

educazione civica e cittadinanza europea", con monte orario e insegnanti specificatamente assegnati, ovvero, stanti le previsioni di legge vigenti, quali provvedimenti intenda adottare per completare gli organici, al fine di dare concreta attuazione all'insegnamento trasversale dell'educazione civica.

(4-05634)

ALESSANDRINI - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

l'emergenza COVID-19 ha messo a dura prova la tenuta psicologica delle persone, alle prese con una situazione inedita nella sua drammaticità. Secondo fonte ISTAT, i disturbi mentali sono aumentati sensibilmente, la percentuale di popolazione che ha presentato patologie depressive è passata dal 6 per cento nel 2019 al 17,3 per cento nel 2020, così come la percentuale di popolazione che ha riferito di soffrire di ansia, passata dall'11,1 per cento nel 2019 al 20,8 nel 2020;

dal 27 aprile al 30 giugno 2020 è stato operativo il numero verde di supporto psicologico 800.833.833, attivato dal Ministero della salute e dal Dipartimento della protezione civile, ove professionisti specializzati, psicologi, psicoterapeuti e psicoanalisti sono stati disponibili tutti i giorni, dalle ore 8 alle 24, rispondendo telefonicamente alle richieste di aiuto al fine di fornire suggerimenti e supporto per aiutare a gestire l'ansia, lo *stress* e il disagio psicologico legato all'epidemia e all'adozione delle stringenti misure di isolamento sociale;

il servizio, ha registrato un alto grado di soddisfazione degli utenti; nel primo mese e mezzo di attività, il 95,5 per cento degli utenti ha ritenuto soddisfatte le aspettative e il 96,5 per cento ha dichiarato di aver ricevuto tutte le informazioni richieste. A chiamare sono stati molti anziani (28,9 per cento), ma è stato significativo anche il numero di studenti (9,8 per cento). L'età media è stata di 49 anni;

considerato che:

nonostante la fase epidemiologica e le misure restrittive si siano attenuate, essendo oggi circa due terzi dell'Italia in zona bianca, molte persone risultano tuttora fortemente traumatizzate dagli eventi;

sulla base delle evidenze ad oggi disponibili (in base a studi condotti in Italia, Cina e Corea), gli esperti stimano che il 96 per cento dei sopravvissuti al *virus* sperimenti i sintomi della sindrome *post* traumatica da *stress*, con rischio concreto di deterioramento cognitivo e psichico. A rischiare maggiormente sono coloro che hanno vissuto l'incubo della ventilazione meccanica nelle unità di terapia intensiva: fino a uno su due (tra il 15 per cento e il 51 per cento) di questi pazienti è a rischio di sviluppare disturbi psichiatrici come la PTSD con allucinazioni, ricordi di panico e ansia che potrebbero persistere anche fino a 5 anni di distanza;

anche coloro che non hanno vissuto in prima persona la malattia riscontrano effetti negativi sulla salute mentale a causa dall'isolamento e del

distanziamento sociale e della paura per la propria incolumità e quella dei propri cari. Poi, si deve far riferimento a quanti hanno subito dei lutti, e hanno problemi in ordine alla loro elaborazione, non avendo potuto dare l'ultimo saluto al proprio caro in virtù dei protocolli COVID sul punto;

il malessere psichico deve essere preso in tempo, prima che possa dilagare in malattia mentale. Si ritiene, infatti, che determinati disturbi debbano essere presi in carico subito con tutti i mezzi a disposizione, tra cui, sicuramente, un servizio gratuito e costante di assistenza telefonica, videoconsultazioni e, se possibile, anche di consulti in presenza, al fine di fornire suggerimenti e supporto per intervenire tempestivamente ed adeguatamente, permettendo così di elaborare l'esperienza traumatica e controbilanciare le condizioni di isolamento, incertezza e paura che hanno contraddistinto la pandemia,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso e urgente individuare misure specifiche intese a ripristinare il servizio di assistenza telefonica, implementandolo anche, se nel caso, con videoconsultazione e incontri gratuiti con psicologi, psicoterapeuti e psicoanalisti.

(4-05635)

DE VECCHIS - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il comitato tecnico scientifico ha previsto che nei luoghi al chiuso ci siano determinate limitazioni, necessarie per il controllo della diffusione del *virus*. In particolare per l'ingresso nei luoghi chiusi di ristoranti e bar è stato disposto l'obbligo di indossare la mascherina fino alla consumazione dei pasti, il limite delle 4 persone al tavolo e il divieto della somministrazione dei pasti a *buffet*;

le limitazioni comportano problemi di varia natura nel settore della ristorazione, che, com'è noto, è stato drasticamente colpito dalla pandemia;

ad oggi esistono delle tecnologie innovative che permetterebbero, se utilizzate adeguatamente, di aumentare il grado di protezione e di sicurezza negli ambienti di lavoro e nelle attività senza paralizzare o dover limitare drasticamente gli esercizi commerciali in tutta Italia, consentendo una sanificazione costante ed attiva;

un esempio di questa tecnologia è l'"Active pure", certificata Space technology, utilizzata dalla NASA sulla stazione spaziale, naturale al 100 per cento, conosciuta e usata in campo terrestre da oltre 10 anni, in grado di sgretolare e filtrare qualsiasi tipo di particella, come virus e batteri, nell'aria e sulle superfici;

questa tipologia di sanificazione non rappresenta una sanificazione saltuaria o temporanea, bensì si pone come una completa purificazione dell'aria e delle superfici, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, andando così ad aumentare il livello di purificazione dell'aria e di igienizzazione delle superfici;

queste tecnologie, se adeguatamente sottoposte a dovute verifiche attraverso le certificazioni ed alle documentazioni tecnico-scientifiche esistenti, permetterebbero di fornire un grado di sicurezza maggiore negli ambienti lavorativi ed in tutti gli esercizi commerciali, affiancandosi come complemento ai protocolli già esistenti ed alle vaccinazioni in atto,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso e urgente avviare gli opportuni accertamenti in ordine alle proprietà di queste tecnologie innovative e valutare l'opportunità di approfondire lo studio sui potenziali benefici che tali tecnologie possano avere in termini di protezione e sicurezza nei luoghi chiusi.

(4-05636)

FREGOLENT - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

la legge n. 38 del 2010, recante "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore", rappresenta a livello mondiale una legge-modello sul tema; i suoi contenuti sono il frutto anche dell'impegno di organizzazioni finalizzate alla tutela dei diritti e della dignità delle persone in ambito sanitario. Con questa legge si conferisce la piena legittimità al "diritto a non soffrire inutilmente" per il quale molte organizzazioni di cittadini e pazienti, insieme a numerosi professionisti, si sono battuti fortemente, contrastando quell'idea e quella concezione del dolore e della sofferenza come componente ineludibile della malattia, da accettare in quanto tale, fino a rassegnarsi alla sopportazione;

il dolore e la sofferenza devono essere considerati, riconosciuti, trattati, per limitarne l'impatto sulla qualità di vita e per restituire dignità alla persona. Si impegna tutto il sistema sanitario nella lotta contro il dolore inutile e contro la sofferenza, attraverso l'introduzione del diritto di accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore in ordine a momenti e fasi dell'esistenza umana, connessi alla convivenza con malattie croniche o degenerative, a condizioni protratte di sofferenza e di dolore;

dall'ultimo rapporto al Parlamento sullo stato di attuazione della legge n. 38, anni 2015-2017, è emerso un quadro caratterizzato da luci e ombre, con forti disomogeneità a livello regionale e locale che ha evidenziato, complessivamente, solo un lento miglioramento della qualità delle cure, in ordine all'offerta assistenziale nei regimi domiciliare e residenziale e dello sviluppo delle reti regionali e locali sia di cure palliative sia di terapia del dolore;

la pandemia ha messo a dura prova l'intero sistema di cure palliative e di terapia del dolore, poiché si è ampliato lo spettro di pazienti che necessitano di tali cure, è stato modificato il lavoro delle reti di cure palliative in ordine alle attività di assistenza domiciliare, nonché le attività di ricovero presso gli *hospice* hanno subito processi di *triage* particolarmente complessi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda informare sull'effettivo stato di attuazione della citata legge fornendo un nuovo rapporto al Parlamento, con particolare attenzione al funzionamento del sistema delle cure palliative durante l'emergenza sanitaria.

(4-05637)

GRASSI - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

in data 31 maggio l'Agenzia italiana del farmaco ha annunciato l'autorizzazione all'uso del vaccino anti COVID Pfizer-Biontech per immunizzare i giovani tra i 12 e i 15 anni. La decisione è arrivata dopo il via libera dell'Agenzia europea del farmaco del 28 maggio;

la questione degli effetti collaterali risulta non essere sufficientemente chiarita. Gli importanti *test* di fase 2 della Pfizer hanno coinvolto poco più di 2.000 bambini. Si tratta di un campione molto ristretto al fine di determinare con precisione gli effetti collaterali rari o tardivi;

dagli ultimi dati riportati dall'Istituto superiore di sanità nell'aggiornamento nazionale del 9 giugno 2021, risulta per la popolazione da 0-19 anni che il tasso dei contagi sia pari a 637.043 e quello dei decessi pari a 26;

non è fornito alcun dato in ordine allo stato di salute del deceduto, in particolare per quanto concerne la presentazione di pregresse e prevalenti patologie;

il COVID-19 nei bambini al di sotto dei 12 anni è paragonabile all'influenza: i bambini soffrono solo di forme lievi dell'infezione e i dati preliminari suggeriscono che anche la malattia causata da varianti rimane lieve nei bambini piccoli;

esistono tuttavia anche negli adolescenti e nei bambini delle condizioni particolari, come tumori, malattie infiammatorie, obesità, o malattie dell'apparato respiratorio come la fibrosi cistica, che richiedono terapie prolungate con farmaci che deprimono il sistema immunitario e che li pongono maggiormente a rischio di sviluppare una forma grave di COVID-19;

è necessario valutare il rapporto tra rischio e beneficio, dal momento che il rischio dei bambini con buone condizioni di salute di ammalarsi è bassissimo, un rischio anche minimo di avere effetti indesiderati a causa del vaccino deve essere opportunamente valutato, attraverso una chiara acquisizione dei dati in ordine alle complicanze gravi e ai postumi invalidanti nelle medesime fasce di età, ponendole a confronto con i dati epidemiologici in ordine ai decessi tra la popolazione 0-19 anni,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso e urgente avviare gli opportuni accertamenti e acquisire dati, chiari e precisi, in ordine agli effetti collaterali verificatisi, al fine di fornire i seguenti dati: a) eventuali patologie pregresse (e quali) tra i giovani indicati come deceduti a causa dell'infezione da COVID-19 nella fascia 0-19 anni; b) effetti collaterali (e quali) gravi ed eventualmente letali all'esito della vaccinazione in Ita-

lia e nei Paesi ove la vaccinazione nella fascia d'età 0-19 anni è più avanzata, ordinandoli per tipo di vaccino. Ciò al fine di consentire alla popolazione una ponderata valutazione dell'opportunità della vaccinazione, e se nel caso limitare la vaccinazione solo a coloro che presentano delle condizioni particolari di salute.

(4-05638)

FATTORI, NUGNES, LA MURA, LANNUTTI, CORRADO - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, della transizione ecologica e delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

il programma integrato prevalentemente residenziale n. 3 "Santa Palomba" (PRINT S. Palomba) interessa un'estensione areale pari a 33,40 ettari, prevede la costruzione di circa 1.000 appartamenti, un depuratore, una scuola dell'infanzia e una scuola primaria, è collocato nell'estremo settore sud-est del comune di Roma a confine con il comune di Pomezia, Ariccia, Ardea ed Albano laziale. Esso è amministrativamente individuato nel territorio del municipio IX ed è ricompreso nel quadrante territoriale sud-orientale delimitato da via Ardeatina, via della Stazione di Pavona (strada provinciale 101-a) e via Cancelliera (strada provinciale 93-b, anche detta via Valle Caia);

il PRINT S. Palomba interessa un'area che, come dichiarato nella relazione accompagnatoria dal progettista, architetto Gabriele Testa, "non presenta nello specifico particolari fattori di degrado in quanto non edificata", si tratta infatti di consumo di suolo in un'area che secondo il previgente piano regolatore era classificata fino al 2008 come H2 - agro romano vincolato;

l'area interessata dal cantiere è vincolata dal punto di vista idrico dalla deliberazione di Giunta regionale n. 445/2009 per la tutela dei laghi Albano e di Nemi e degli acquiferi dei Colli Albani;

la dichiarazione di non assoggettabilità a VAS non tiene conto dei vincoli derivanti dalla suddetta legge regionale;

la relazione storica al PRINT segnala la presenza di una grande villa, individuata grazie alle fotografie aeree, ma non esplorata, la villa di Sorano, che si estendeva per una superficie di oltre 1.500 metri quadrati con una parte residenziale divisa in numerose stanze, atri, cortili e giardini, le cui imponenti rovine, ricoperte da un'alluvione, sono descritte in un documento del XIV secolo;

i terreni interessati dal PRINT erano originariamente di proprietà della Costruzioni generali Santarelli (CoGeSan), poi acquistati dal fondo Roma Santa Palomba SH, gestito da DeA Capital Real Estate SGR in collaborazione con Cassa depositi e prestiti Investimenti SGR, che a sua volta ha affidato i lavori di costruzione alla stessa CoGeSan;

considerato che:

con la delibera n. 113 del 15 settembre 2020 l'assemblea capitolina ha approvato lo schema di convenzione, sottoscritta tra le parti a febbraio 2021, con la quale il Comune di Roma ha opzionato i primi 200 appartamenti da destinare all'emergenza abitativa;

a giudizio degli interroganti sembra uno schema utile a trasferire il rischio d'impresa dal privato all'ente pubblico, simile a quanto già sperimentato dalla stessa CoGeSan nel 2000, nell'area industriale di Santa Palomba in via dei Papiri, dove ha costruito e affittato 300 appartamenti al Comune di Roma, adibiti poi a case popolari, per le quali il Comune paga un affitto annuo pari a circa 2.900.000 euro;

nello studio di fattibilità del 2015 sono stati usati i valori immobiliari di aree più vicine a Roma di almeno 10 chilometri, quali Divino Amore, Fioranello e Castel di Leva;

tali prezzi, confermati nella convenzione con il Comune di Roma del 2021, potrebbero essere palesemente eccessivi e sproporzionati, configurando un potenziale danno erariale;

il diritto comunitario prevede che gli investimenti finanziati con fondi europei debbano "non arrecare un danno significativo" (DNSH, "do no significant harm"), ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo, come recepito nel piano nazionale di ripresa e resilienza, in cui si dichiara esplicitamente che i progetti di rigenerazione urbana debbano limitare il consumo di suolo;

il codice etico di Cassa depositi e prestiti approvato il 27 febbraio 2017 vieta all'ente e al proprio *management* di investire in progetti dannosi per l'ambiente;

l'edizione 2020 del rapporto ISPRA su consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici fornisce un quadro aggiornato dei processi di trasformazione del territorio italiano, che continua a causare la perdita di una risorsa fondamentale, il suolo, a un ritmo non sostenibile,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza del progetto e delle motivazioni che hanno condotto Cassa depositi e prestiti a finanziarlo, visto che esso rischia di creare un vero e proprio nuovo ghetto a 25 chilometri da Roma, senza servizi e collegamenti, con conseguenti danni ambientali;

quali misure intendano adottare per evitare il conseguente consumo di suolo e mantenere il rispetto dei precetti comunitari nonché le linee guida europee sulla transizione ecologica.

(4-05639)

LANNUTTI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:



il generale Francesco Figliuolo è commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

il 7 giugno 2021, ascoltato dalla V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera, in occasione delle audizioni programmate per l'esame del decreto-legge "sostegni bis", Figliuolo ha detto che gli serve che il Parlamento rimuova subito la norma che vincola alla rendicontazione delle spese della macchina dell'emergenza l'erogazione degli oltre 1,6 miliardi di euro che lo Stato gli ha assegnato per il 2021;

considerato che:

da quando il generale Figliuolo è commissario, sul sito del suo ufficio commissariale non c'è traccia di costi, spese e contratti;

ha scritto il servizio studi della Camera: "La relazione tecnica non fornisce indicazioni di dettaglio circa gli interventi cui sono finalizzate le risorse previste dalla norma in esame (gli 1,6 miliardi di spesa autorizzata). Andrebbero quindi acquisite indicazioni riguardo le esigenze di spesa sottostanti lo stanziamento previsto";

devono esprimere il loro parere sulla richiesta di Figliuolo la Ragioneria dello Stato e il Governo;

visto che:

non è stato ancora fatto il passaggio contabile tra la gestione del precedente commissario straordinario Domenico Arcuri e quella del generale Figliuolo, anche per mancanza di rendicontazione pubblica delle spese;

sul portale di Invitalia sono indicati fino alla fine di gennaio circa 3,7 miliardi di euro, tutti relativi alla gestione Arcuri. Mentre dalla fine di gennaio 2021 non è stato indicato più nulla. Da quando, cioè, Figliuolo è subentrato;

della gestione Figliuolo non si sa nemmeno quanto sia stato investito per l'*hub* di Pratica di Mare o per la ristrutturazione di palazzo Caprara, l'immobile che ha ospitato lo Stato maggiore della difesa e oggi è sede degli uffici del commissario per l'emergenza;

considerato, infine, che secondo Figliuolo sotto la sua gestione c'è stato un risparmio di 345 milioni di euro, di cui 189 per l'annullamento delle procedure di gara dei padiglioni vaccinali che erano stati decisi da Arcuri. Per quanto risulta all'interrogante, in realtà, quelle gare non si sono mai fatte e quindi le spese non possono essere state annullate. In altre parole non c'è stato nessun risparmio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato;

se intenda chiedere ufficialmente all'ufficio del commissario straordinario di fornire tutta la documentazione relativa alla sua gestione, come previsto dalla legge;

se non intenda chiedere ufficialmente all'ufficio del commissario straordinario di fornire nella relazione tecnica le indicazioni di dettaglio circa gli interventi cui sono finalizzate le risorse previste circa le esigenze di spesa sottostanti lo stanziamento già autorizzato di 1,6 miliardi di euro;

se non intenda inviare degli ispettori presso l'ufficio del commissario straordinario.

(4-05640)

LANNUTTI, ANGRISANI, GRANATO - *Ai Ministri della salute e per gli affari regionali e le autonomie.* - Premesso che:

nelle settimane scorse varie regioni italiane hanno organizzato *open day* per la somministrazione del vaccino a vettore virale come AstraZeneca (AZ) e di Johnson&Johnson. All'iniziativa avevano aderito, tra le altre Regioni, l'Alto Adige, che dal 20 maggio aveva aperto le vaccinazioni con AstraZeneca a tutte le fasce d'età dai 18 anni in su; la Sardegna, dove dopo il successo dell'*open day* per gli *over 40* erano stati organizzati altri *open day*, di cui uno riservato agli *over 18*; la Liguria dove, dal 24 maggio, i cittadini *over 18* avevano avuto la possibilità di prenotare per AstraZeneca o Johnson&Johnson; il Lazio, che aveva aperto la somministrazione di AstraZeneca agli *over 18* dal 2 giugno, dopo ben due *open day* con lo stesso vaccino agli *over 35*;

i posti si sono rapidamente esauriti ovunque, registrando *sold out* delle prenotazioni dopo pochissime ore, suscitando entusiastici commenti sulla stampa, con la promessa che l'esperienza sarebbe stata ripetuta;

considerato che:

il 10 giugno 2021 è morta a causa della trombosi venosa trombocitopenica indotta da vaccino (VITT) la 18enne Camilla Canepa, di Sestri Levante, ricoverata il 5 giugno 2021 all'ospedale policlinico "San Martino" di Genova dopo una trombosi al seno cavernoso. Già domenica 6 giugno, Camilla veniva operata per la rimozione del trombo e ridurre la pressione intracranica. Nei giorni successivi la situazione della giovanissima in rianimazione era però rimasta tragicamente stabile, nella sua gravità, ed era scattato il periodo di osservazione per dichiararne la morte cerebrale. Camilla Canepa era stata vaccinata con AstraZeneca il 25 maggio *nell'open day* per gli *over 18* organizzato dalla sua Regione. Si stava preparando per prendere il diploma di maturità al liceo tecnologico di Chiavari;

l'8 giugno a Genova è emerso il caso di un'altra giovane, una donna di 34 anni di Alassio, vaccinata lo scorso 27 maggio con la prima dose di AstraZeneca e ricoverata sempre presso l'ospedale policlinico "San Martino" con un livello basso di piastrine nel sangue. Lo stesso giorno l'Agenzia ligure per la sanità (ALISA) ha sospeso in via cautelativa il lotto di AstraZeneca (ABX1506) da cui erano state ricavate le dosi che erano state inoculate a Camilla Canepa e alla 34enne di Alassio; 81 i flaconi ancora in giacenza in Liguria. Il 4 aprile scorso era morta, sempre a Genova, una giovane inse-

gnante genovese di 32 anni, Francesca Tuscano, che era stata vaccinata con AstraZeneca il 22 marzo nel corso della campagna vaccinale per i docenti e l'autopsia aveva confermato un quadro "trombotico ed emorragico cerebrale" come causa del decesso;

considerato inoltre che:

dopo la morte di Camilla Canepa, il Governo è corso ai ripari e ha deciso lo *stop* ai vaccini AstraZeneca e Johnson&Johnson per i cittadini *under 60*, interruzione confermata con il decreto ministeriale dell'11 giugno 2021. Sono cambiati quindi i piani delle singole Regioni sulla tabella della campagna di vaccinazione: per le persone sotto questa fascia d'età c'è la raccomandazione di fare i vaccini a mRNA messaggero (Pfizer o Moderna). Allo stesso modo chi, tra gli *under 60*, ha già ricevuto la prima dose del siero a vettore virale, riceverà come seconda dose un vaccino di tipo diverso;

nonostante AstraZeneca possa essere considerato un vaccino efficace, era stato già ampiamente dimostrato come vi sia il rischio di VITT, un raro ma grave effetto collaterale che si presenta a distanza di 5-15 giorni dalla vaccinazione e può avere esito fatale in circa il 30 per cento dei casi, colpendo di preferenza la fascia di età dai 20 ai 55 anni, e in particolare le donne giovani;

la complicità dovuta alla VITT, non provocata dai vaccini a RNA, è stata classificata come molto rara e stimata dai primi studi con un'incidenza di uno su 100.000 somministrazioni. L'analisi dei dati forniti dall'Agenzia del farmaco e dal Servizio sanitario inglese (1,2) suggeriva però un'incidenza della complicità e dei decessi ben maggiore. Addirittura la nota informativa del vaccino AZ riporta che la VITT, come possibile effetto indesiderato, può interessare fino a una persona su 10.000. A metà maggio, quando il 5 per cento degli *under 40*, cioè un milione di persone, era stato vaccinato in Inghilterra, i casi di VITT risultavano essere 68, con 15 morti. Non sono accessibili i dati sulle percentuali di vaccinati con i diversi vaccini, ma anche se tutti (un milione) avessero ricevuto AstraZeneca, si avrebbe comunque nei soggetti sotto i 40 anni 6,8 casi e 1,5 morti su 100.000. Si consideri inoltre che da marzo nel Regno Unito non si eseguono più vaccinazioni con AstraZeneca agli *under 30*, e ora neanche gli *under 40*;

considerato infine che:

il vaccino AstraZeneca non è mai stato approvato dall'Agenzia del farmaco statunitense (FDA) ed è stato eliminato dal programma di vaccinazioni di vari Paesi europei, come Austria, Norvegia e Danimarca. In Francia è stato raccomandato negli *over 55*;

in Italia il 7 aprile 2021 il Ministero della salute ha aggiornato le raccomandazioni sul vaccino AstraZeneca e inviato la circolare a Regioni, istituzioni e associazioni. Il documento ribadiva che «il vaccino Vaxzevria è approvato a partire dai 18 anni di età. Sulla base delle attuali evidenze, tenuto conto del basso rischio di reazioni avverse di tipo tromboembolico a fronte della elevata mortalità da COVID-19 nelle fasce di età più avanzate, ne raccomanda un suo uso preferenziale nelle persone di età superiore ai 60

anni. In virtù dei dati ad oggi disponibili, chi ha già ricevuto una prima dose del vaccino Vaxzevria, può completare il ciclo vaccinale col medesimo vaccino». Il documento è stato redatto sulla base del parere della Commissione tecnico scientifica (CTS) dell'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA), sentito il presidente del Consiglio superiore di sanità,

si chiede di sapere, alla luce di quanto successo, non solo in Liguria, e alla luce delle indicazioni dello stesso Ministero della salute, che raccomandava in maniera inequivocabile la somministrazione agli *over 60*, e del repentino *dietrofront* sulla somministrazione agli *under 60* del siero a vettore virale, quali azioni i Ministri in indirizzo intendano intraprendere per accertare la catena delle responsabilità che ha consentito l'apertura ai giovani del vaccino Vaxzevria o Johnson&Johnson.

(4-05641)

FEDELI, BITI, ASTORRE, BOLDRINI, CERNO, COMINCINI, D'ALFONSO, FERRARI, GIACOBBE, IORI, LAUS, MARGIOTTA, NANNICINI, ROJC, STEFANO, VALENTE, TARICCO, VATTUONE - *Al Ministro dell'istruzione.* - Premesso che:

i docenti svolgono un ruolo d'importanza sociale insostituibile, lavorando con serietà, professionalità e dedizione;

il rapporto che si instaura tra insegnanti e studenti è estremamente delicato e proprio per questo non è assolutamente tollerabile che i primi possano sfruttare la propria posizione per instaurare un rapporto di tipo personale, finalizzato ad ottenere prestazioni;

in data 19 aprile 2018, a seguito del nuovo contratto di lavoro del comparto istruzione e università, è stata introdotta una norma che prevede misure disciplinari per chi usa in modo improprio, ovvero con fini non coerenti con l'obiettivo dell'istruzione, della formazione e dell'orientamento, i canali di comunicazione informatici o i *social network* per relazionarsi con gli studenti. I docenti che dovessero violare la fiducia accordata loro, mettendo in atto comportamenti o molestie di carattere sessuale nei confronti dei loro alunni, potranno essere licenziati;

nei primi giorni del mese di agosto 2020, il quotidiano "La Nazione" ha pubblicato alcuni articoli nei quali si riportava la presunta storia di un rapporto sentimentale tra un insegnante del liceo classico "Michelangiolo" di Firenze e una sua studentessa, non ancora maggiorenne;

gli articoli riportavano, inoltre, la notizia che, oltre alle indagini avviate dalla Polizia, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avesse già inviato ispettori nell'istituto;

sempre sul giornale "La Nazione", il giorno 14 giugno 2021, è stato pubblicato un articolo in cui si rivelava che un'altra ex allieva avrebbe ricevuto dal professore le stesse "attenzioni";

quest'ultima ragazza avrebbe denunciato atti di violenza privata e molestie a suo carico e avrebbe allegato all'esposto in procura copie dei messaggi ricevuti da parte del professore nella quale il docente avrebbe anche confessato la relazione con l'altra alunna minorenni;

se confermate, le notizie sarebbero di una gravità inaudita, sia per le relazioni tra un insegnante e due sue studentesse, sia perché una delle due alunne al momento dei fatti sarebbe stata minorenni,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato e quali azioni abbia già adottato o intenda adottare per fare luce sui fatti.

(4-05642)

*ROJC - Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:*

ENI ha recentemente comunicato la decisione di chiudere tutti i propri sportelli in Friuli-Venezia Giulia e Veneto;

con un avviso comparso sulle vetrine di tutti gli "Energy Store" ENI del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto, la Energy Saving Group, società monomandataria con sede legale a Gorizia e con sedi operative, oltre che nel capoluogo isontino anche a Pordenone, Latisana, Jesolo, Venezia, Bassano del Grappa, Montebelluna, Feltre e Vittorio Veneto, ha annunciato il ritiro del mandato attraverso la seguente dicitura: "Chiuso per volontà di Eni a tempo indeterminato";

alla Energy Saving Group, l'azienda fornitrice di energia, il 20 maggio scorso, ha intimato la chiusura degli sportelli entro 7 giorni, questo nonostante a fine 2020 ENI avesse prorogato per tre anni un precedente mandato quinquennale in scadenza il 31 dicembre;

tra uffici e operai, fino a un paio di settimane fa, la Energy Saving Group contava 54 dipendenti, oltre a una trentina di agenti monomandatari;

al momento della chiusura aveva in sospeso anche 140 pratiche: doveva installare 75 caldaie e 65 condizionatori che si trovano nel magazzino di Gorizia, ora ritirate da ENI;

"È stata una doccia fredda un po' per tutti», ha dichiarato alla stampa Alessandro Di Dedda, consigliere della società, ricordando che il 17 febbraio l'azienda aveva ricevuto la richiesta di cedere i negozi del Veneto;

Di Dedda ha aggiunto inoltre che "per i dipendenti non abbiamo la possibilità di ricorrere alla cassa integrazione e c'è il blocco degli stipendi, ma alcuni si sono già licenziati. A Gorizia c'è ancora lavoro perché abbiamo la sede amministrativa e almeno fino a tutto il mese di luglio abbiamo da fare. Poi? Non sappiamo. Quanto agli agenti commerciali, sono a casa perché Eni non vuole che lavorino per terzi e sono monomandatari";

dopo tale denuncia, ENI ha emesso una nota nella quale si afferma che "a seguito della conclusione dei rapporti commerciali con la società Energy Saving Group, affidataria di diversi Energy Store in Veneto e Friuli Venezia Giulia, Eni gas e luce informa che sta procedendo celermente all'apertura di nuovi negozi nell'area interessata che potranno soddisfare adeguatamente le richieste da parte di tutti i clienti",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione descritta e in caso affermativo, se risulti loro quali motivazioni avrebbero portato ENI ad assumere la decisione in modo unilaterale, tale da compromettere seriamente il servizio ai clienti e il futuro per 54 dipendenti;

quali iniziative si intendano assumere urgentemente per scongiurare tale chiusura e garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, poiché all'interrogante risulta incomprensibile come in un momento drammatico di crisi economica e occupazionale vengano chiusi rapporti commerciali storici, licenziando manodopera professionale senza precisare come sarà eventualmente inserito del nuovo personale, con quale formazione e chi lo dovrebbe formare.

(4-05643)

ORTIS, VANIN, GIARRUSSO, TRENTACOSTE, ANGRISANI -  
*Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

non cessa di destare clamore la, tristemente nota, vicenda di Giada Vitale, la giovane che, nella primavera del 2009, all'età di tredici anni, cominciò ad essere oggetto di abusi sessuali da parte di don Marino Genova, parroco di Portocannone, nel campobassano; le violenze si protrassero per circa quattro anni, fino al luglio 2012, quando la ragazza aveva 17 anni. La ragazza denunciò i fatti, di cui era stata vittima, alla Procura della Repubblica di Larino nell'aprile del 2013;

durante le indagini preliminari il procedimento a carico del Genova venne diviso in due faldoni: il primo per i fatti avvenuti fino al compimento del quattordicesimo anno di età della vittima e, l'altro, per quanto accaduto successivamente a tale genetliaco; questa decisione è stata, a parere degli interroganti, discutibilmente giustificata con quanto previsto dal nostro ordinamento, laddove si dice che, compiuti i quattordici anni, il soggetto possa esprimere libero consenso;

il 17 settembre 2020 don Marino Genova fu condannato con sentenza definitiva a quattro anni e dieci mesi di reclusione per reiterati atti sessuali con minorenni (artt. 81 e 609-*quater* del Codice penale; sentenza n. 1083 della terza sezione penale della Corte suprema di Cassazione). Questa condanna fa riferimento, però, solo ai reati compiuti fintantoché Giada Vitale era ancora tredicenne: per quel che concerne gli abusi perpetrati dopo il quattordicesimo compleanno della vittima, il pubblico ministero inoltrò per

ben due volte richiesta di archiviazione al GIP in sede che, a sua volta, emesse ordinanze di archiviazione;

va sottolineato come la Vitale non fu mai sottoposta, né a una perizia, né a un incidente probatorio; e ciò, per entrambi i periodi in cui fu diviso il suo fascicolo. È quindi anche a causa di queste gravi mancanze che, dopo la prima archiviazione avvenuta nel 2016, nel novembre 2017 il legale della giovane presentò un'istanza per la riapertura delle indagini: riapertura che poi avvenne nel febbraio del 2018, quando la PM Ilaria Toncini concentrò la sua attività investigativa nell'escutere i medici e gli psicologi che avevano in cura Giada Vitale; dopo un anno e mezzo di totale immobilismo, nell'ottobre del 2019, la stessa PM richiedeva però poi l'archiviazione del procedimento;

durante la citata attività istruttoria emersero, tuttavia, elementi di grande rilievo sotto il profilo probatorio. I professionisti auditi, infatti, descrissero una condizione di fragilità psichica e uno stato di grave costernazione psicologica della vittima; in particolare due psicologhe, di cui una esperta in abusi sessuali infantili, affermarono con certezza che la Vitale si trovava, al momento dei fatti, in uno stato di forte soggezione. Detta condizione fu ribadita dalla dottoressa Luisa D'Aniello, psicologa giuridica, che nella sua consulenza dell'8 aprile 2019, acquisita dalla Procura della Repubblica, chiariva come il ritenuto consenso fosse stato costruito attraverso il «conferimento, ingannevole, di normalità ai comportamenti sessualizzati così ingenerando nella vittima una confusione permanente ed una dipendenza affettiva. Giada Vitale non poteva dare il suo consenso in modo libero e spontaneo dopo il compimento dei 14 anni perché vittima di esperienze sessuali precedenti traumatizzanti ed assoggettata al controllo psicologico di Don Marino che lo esercitava attraverso una falsa affettività»;

tali novità investigative, però, non determinarono la prosecuzione del giudizio penale: il giudice per le indagini preliminari, infatti, «non potendo sostenersi in maniera chiara ed univoca» la condizione di inferiorità psichica della vittima, decretava l'archiviazione del procedimento. Nel febbraio 2020, quindi, il GIP di Larino Rosaria Vecchi archiviò definitivamente il procedimento;

alla luce degli eventi processuali fin qui esposti, il 29 marzo 2021 venne presentata un'ulteriore richiesta di riapertura delle indagini; ciò, anche alla luce della motivazione della citata sentenza della Suprema Corte di cassazione, nella quale non solo si condannava il parroco per i fatti avvenuti fino ai quattordici anni d'età della vittima, ma criticava altresì la decisione della Procura della Repubblica di Larino per non aver approfondito i fatti inerenti agli abusi avvenuti successivamente, affermando che «sarebbe stato opportuno un approfondimento dibattimentale o peritale prima di giungere ad una archiviazione che comunque sarebbe potuta essere oggetto di rivalutazione». Tale richiesta (peraltro corroborata da indagini difensive e da una ulteriore consulenza psico-criminologica di parte) venne comunque immediatamente (dopo appena cinque giorni) rigettata dal PM, la quale sostenne che «anche l'eventuale "perizia" di tipo psicologico-criminologico auspicata,

da svolgersi mediante CT del PM oppure in sede di incidente probatorio, si sarebbe risolta in un accertamento "ora per allora"»;

in merito, è da rilevare come, ad avviso degli interroganti, la Procura della Repubblica di Larino sia caduta in contraddizione: solo due anni fa, infatti, cercava elementi che potessero dimostrare lo stato di soggezione psichica della Vitale. Inoltre, premesso che la letteratura scientifica non stabilisce un limite cronologico nell'espletamento delle consulenze psicologiche relative ai fatti d'abuso sessuale, va inoltre considerato come la PM avesse considerato le indagini difensive, e l'ulteriore consulenza psicotriminologica depositata, come mere valutazioni; dimenticando inoltre come esse fossero state confermate dalla stessa confessione di don Marino Genova;

il 5 maggio 2021, nel corso di una conferenza stampa organizzata presso la Camera dei deputati dalle deputate Stefania Ascari e Rosa Alba Testamento ("Caso Giada Vitale: "14 anni e un giorno" e l'abuso è lecito"), alla presenza della presidentessa del "Telefono rosa" Maria Gabriella Carnieri Moscatelli, oltre che dei legali e della consulente che seguono Giada Vitale, si è ampiamente dibattuto della questione. Dalla discussione è emerso ancora come la Procura non abbia inteso approfondire le dinamiche psicologiche che hanno determinato l'abuso sessuale eludendo, peraltro, le indicazioni della Suprema Corte di cassazione;

è da ricordare, secondo quanto consta agli interroganti, come Giada Vitale, rimasta orfana di padre dall'età di tre anni, venne affidata dalla nonna al parroco, nel quale avrebbe ritrovato una figura assimilabile a quella paterna. Don Marino, quindi, entrando nella vita della vittima, fece in modo che la stessa non potesse riconoscere gli abusi successivi. Non conta, dunque, se il Genova fosse presente nella vita della ragazza per ragioni di istruzione o educazione: pur non avendo un ruolo istituzionale, ma trattandosi di un sacerdote, ha rappresentato, non solo nell'immaginario della minore, ma concretamente, il ruolo di tutore, ovvero di persona alla quale la Vitale poteva affidare sé stessa, durante la sua crescita, per essere accolta, educata e difesa. Il trauma dell'abuso sessuale ha provocato danni irreversibili nella normale evoluzione di questo processo maturativo, determinando, inoltre, la successiva vulnerabilità della Vitale a sottostare alle violenze sessuali avvenute anche dopo i quattordici anni di età. A parere degli interroganti, pensare che una ragazzina di tredici e poi quattordici anni possa avere una relazione con un uomo di 55 anni è un oltraggio al diritto, alla psicologia e soprattutto all'infanzia. Una posizione folle e, inoltre, istigante, che può far pensare ai pedofili sia lecito manipolare e poi abusare di una vittima;

il disinteressamento della Procura si è palesato inoltre anche quando la Vitale, dopo aver denunciato don Marino, è stata vittima di bullismo e diffamazione. La ragazza ha sporto più volte querela, ma le sue denunce sono state sistematicamente ignorate, senza che abbiano dato luogo a nessun tipo di provvedimento,

si chiede di sapere:



se il Ministro in indirizzo intenda valutare se sussistano i presupposti per adottare iniziative ispettive presso gli uffici giudiziari coinvolti nella vicenda, anche alla luce dei recenti sviluppi della stessa;

se intenda inserire nelle linee programmatiche i corsi di formazione già previsti per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria dalla legge n. 69 del 2019 (cosiddetto "Codice rosso"), al fine di evitare che si ripetano vicende giudiziarie come quelle descritte;

se non si intenda potenziare gli organici dei tribunali periferici, inadeguati alla mole di lavoro loro richiesta.

(4-05644)

### **Interrogazioni, da svolgere in Commissione**

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*1ª Commissione permanente* (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-02604 della senatrice Corrado ed altri, sui beni appartenenti al fondo edifici di culto a Napoli e provincia;

*3ª Commissione permanente* (Affari esteri, emigrazione):

3-02611 del senatore Malan, sulla posizione dell'Italia relativamente ad una risoluzione ONU contraria ad Israele;

*6ª Commissione permanente* (Finanze e tesoro):

3-02610 della senatrice Toffanin, sul credito d'imposta per le imprese per attività di ricerca e sviluppo;

*7<sup>a</sup> Commissione permanente* (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02606 e 3-02607 della senatrice Corrado ed altri, rispettivamente sul restauro e valorizzazione della chiesa di San Leonardo ad Avellino e sulla gestione del Teatro Regio di Torino;

*9<sup>a</sup> Commissione permanente* (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-02603 della senatrice Abate, sui danni provocati dal maltempo nell'area del Pollino e della Sibaritide;

*12<sup>a</sup> Commissione permanente* (Igiene e sanità):

3-02601 del senatore D'Alfonso ed altri, sulla carenza di pediatri convenzionati nella val Pescara in Abruzzo.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 333<sup>a</sup> seduta pubblica dell'8 giugno 2021, alla pagina 8, alla tabella relativa alla ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2207, i tempi assegnati a Relatori, Governo e Votazioni, sono da intendersi di 40' ciascuno anziché di 20'.